SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 marzo 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 marzo 2009, n. **20**.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con protocollo e verbale d'intesa, fatta a Washington il 25 agosto 1999, con scambio di note effettuato a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con protocollo e Verbale d'intesa, fatta a Washington il 25 agosto 1999, con scambio di note effettuato a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in complessivi 2,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 24,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE FRODI O LE EVASIONI FISCALI.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Soggetti

1. Fatto salvo quanto in essa diversamente stabilito, la presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, ad eccezione del paragrafo 3 di questo articolo, uno Stato contraente può assoggettare ad imposizione:

(a) i propri residenti (definiti ai sensi dell'articolo 4 (Residenti);

e

(b) i propri cittadini a motivo della cittadinanza,

come se tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America non esistesse alcuna Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non pregiudicano:

(a) i benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 9 (Imprese associate), dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 18 (Pensioni, ecc.) e degli articoli 23 (Eliminazione della doppia imposizione), 24 (Non discriminazione), e 25 (Procedura amichevole); e

(b) i benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi degli articoli 19 (Funzioni pubbliche), 20 (Professori ed insegnanti), 21 (Studenti e apprendisti) e 27 (Agenti diplomatici e funzionari consolari), nei confronti delle persone fisiche che non sono cittadini di, né possiedono lo *status* di immigrante in, detto Stato.

Articolo 2.

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente.

2. Le imposte attuali alle quali si applica la presente Convenzione sono:

(a) per quanto concerne l'Italia:

(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

(ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

e

(iii) l'imposta regionale sulle attività produttive, ma soltanto la parte di tale imposta che è considerata imposta sul reddito in conformità al paragrafo 2(c) dell'articolo 23 (Eliminazione della doppia imposizione);

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate come «imposta italiana»).

(b) per quanto concerne gli Stati Uniti: le imposte federali sul reddito previste dall'«Internal Revenue Code» (con l'esclusione dei contributi previdenziali), ed i tributi federali (excise taxes) applicati sui premi di assicurazione pagati ad assicuratori stranieri ed in relazione a fondazioni private (qui di seguito indicate come «imposta statunitense»);

3. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite da uno Stato contraente dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali e si trasmetteranno le pubblicazioni ufficiali importanti concernenti l'applicazione della presente Convenzione, ivi comprese le istruzioni, i regolamenti, le risoluzioni o le decisioni giudiziarie.

Articolo 3.

Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

(a) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società, un patrimonio ereditario (estate), un'associazione commerciale (trust), le società di persone ed ogni altra associazione di persone;

(b) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

(c) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

(d) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui tale trasporto si effettui esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

(e) l'espressione «autorità competente» designa:

(i) in Italia: il Ministero delle finanze; e

(ii) negli Stati Uniti: il Segretario di Stato per il Tesoro o un suo delegato;

(f) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

(g) il termine «Stati Uniti» designa gli Stati Uniti d'America, e comprende i relativi Stati ed il Distretto di Columbia; detto termine comprende inoltre il relativo mare territoriale e qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale gli Stati Uniti, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercitano diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti; tuttavia, il termine non comprende Porto Rico, le Isole Vergini, Guam od altri possedimenti o territori degli Stati Uniti;

(h) il termine «nazionali» designa:

(i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente;

(ii) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato contraente;

(i) l'espressione «ente governativo riconosciuto» designa:

(i) una persona o associazione di persone che costituisce un ente governativo di uno Stato contraente, o di una suddivisione politica o amministrativa o di un ente locale di uno Stato contraente;

(ii) una persona che è interamente posseduta, direttamente o indirettamente, da uno Stato contraente o da una suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale di uno Stato contraente, a condizione che (A) sia organizzata in conformità alla legislazione dello Stato contraente, (B) i suoi profitti siano accreditati sul suo conto senza che nessuna parte del suo reddito vada a beneficio di privati, e (C) all'atto dello scioglimento, i suoi beni siano assegnati allo Stato contraente, suddivisione politica o amministrativa o ente locale; e

(iii) un fondo o trust pensionistico di una persona di cui al *sub*-paragrafo (i) o (ii) costituito e gestito esclusivamente per amministrare o elargire indennità pensionistiche di cui all'articolo 19 (Funzioni pubbliche);

a condizione che l'ente di cui ai commi (ii) e (iii) non eserciti attività commerciali.

2. Ai fini dell'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4.

Residenti

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, del suo luogo di costituzione, o di ogni altro criterio di natura analoga, a condizione, tuttavia, che:

(a) tale espressione non comprenda le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito ricavato da fonti situate in detto Stato; e

(b) nel caso di redditi realizzati o pagati da una società di persone, da un patrimonio ereditario (estate) o da un'associazione commerciale (trust), tale espressione si applichi soltanto nei limiti in cui il reddito derivante da tale società di persone, patrimonio ereditario o associazione commerciale venga assoggettato ad imposizione in detto Stato, in capo a detti soggetti ovvero in capo ai loro soci o beneficiari.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

(a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

(b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità:

(d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo e per determinare le modalità di applicazione della Convenzione nei confronti di detta persona.

Articolo 5.

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

(a) una sede di direzione;

(b) una succursale;

(c) un ufficio;

(d) una officina;

(e) un laboratorio;

(f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; e

(g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

3. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:

(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

(b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

(c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

(d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

(e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente — diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente di cui al paragrafo 5) — è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività di agenti indipendenti.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6.

Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» («real property») ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Sono altresì considerati «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento, o la concessione dello sfruttamento, di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7.

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione e da altre imprese associate.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese attribuibili alle attività svolte dalla stessa stabile organizzazione, compresa una ragionevole quota delle spese di direzione e delle spese generali di amministrazione sostenute sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

5. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

6. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7 (Utili delle imprese), del paragrafo 4 dell'articolo 10 (Dividendi), del paragrafo 5 dell'articolo 11 (Interessi), del paragrafo 5 dell'articolo 12 (Canoni), del paragrafo 2 dell'articolo 13 (Utili di capitale), dell'articolo 14 (Professioni indipendenti) e del paragrafo 2 dell'articolo 22 (Altri redditi), i redditi o gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione o base fissa durante la sua esistenza sono imponibili nello Stato contraente in cui tale stabile organizzazione o base fissa è situata anche se i pagamenti sono differiti fino a quando tale stabile organizzazione o base fissa abbia cessato di esistere.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8.

Navigazione marittima ed aerea

1. Gli utili derivanti di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9.

Imprese associate

1. Allorché:

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente. alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato — e di conseguenza assoggetta a tassazione — gli utili per i quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili cosi inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede ad un aggiustamento adeguato dell'ammontare dell'imposta prelevata su quegli utili. Per determinare tali aggiustamenti, si dovrà tenere conto delle altre disposizioni della presente Convenzione e, in ogni caso, essi dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 25 (Procedura amichevole).

Articolo 10.

Dividendi

1. I dividendi pagati da un residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente l'imposta così applicata non può eccedere:

(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che ha posseduto almeno il 25 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi per un periodo di 12 mesi avente termine alla data alla quale i dividendi sono dichiarati, e

(b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società che è residente di uno Stato contraente e non residente dell'altro Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, ad eccezione di quanto stabilito al paragrafo 6, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono, in tutto o in parte, utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

6. Una persona giuridica che è residente di uno degli Stati ed ha una stabile organizzazione nell'altro Stato o che è assoggettata ad imposizione nell'altro Stato su base netta sui propri redditi che sono imponibili nell'altro Stato ai sensi dell'articolo 6 (Redditi immobiliari) o ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 13 (Utili di capitale) può essere assoggettata in detto altro Stato ad un'imposta aggiuntiva rispetto alle imposte previste dalle altre disposizioni della presente Convenzione. Detta imposta, tuttavia, può essere applicata solamente alla parte degli utili d'impresa della persona giuridica attribuibili alla stabile organizzazione, ed alla parte di reddito di cui alla frase precedente che è soggetta ad imposta ai sensi dell'articolo 6 (Redditi immobiliari) o ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 13 (Utili di capitale), che, per quanto riguarda l'Italia, è costituita da un importo analogo all'ammontare equivalente dei dividendi e, per quanto riguarda gli Stati Uniti, è costituita dall'ammontare equivalente dei dividendi di tali utili o redditi.

7. L'imposta di cui al paragrafo 6 non può essere applicata con un'aliquota eccedente l'aliquota indicata al paragrafo 2 (a).

8. Nonostante il paragrafo 2, i dividendi non sono imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente che sia un ente governativo riconosciuto che detiene, direttamente o indirettamente, meno del 25% delle azioni con diritto di voto della società che paga i dividendi.

9. Il *sub*-paragrafo (a) del paragrafo 2 non si applica nel caso di dividendi pagati da una RIC (Regulated Investment Company - Società per investimenti regolamentati) statunitense oppure da una REIT (Real Estate Investment Trust - Fondo comune d'investimento immobiliare) statunitense. Nel caso di dividendi di una RIC, si applica il *sub*-paragrafo (b) del paragrafo 2. Nel caso di dividendi pagati da una REIT, il *sub*-paragrafo (b) del paragrafo 2 si applica soltanto se:

(a) il beneficiario effettivo dei dividendi è una persona fisica che possiede una partecipazione non superiore al 10 per cento nella REIT;

(b) i dividendi sono pagati in relazione ad una categoria di azioni quotate in Borsa e il beneficiario effettivo dei dividendi è una persona che possiede una partecipazione non superiore al 5 per cento di qualsiasi categoria di azioni della REIT; oppure

(c) il beneficiario effettivo dei dividendi è una persona che possiede una partecipazione non superiore al 10 per cento nella REIT e la REIT è diversificata.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se lo scopo principale o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione o al trasferimento delle azioni o di altri diritti in relazione ai quali sono pagati i dividendi sia stato quello di ottenere i benefici del presente articolo per mezzo di detta costituzione o di detto trasferimento.

Articolo 11.

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario degli interessi e un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta cosi applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Nonostante quanto previsto al paragrafo 2, gli interessi non sono tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono se:

(a) il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente che è un ente governativo riconosciuto che detiene, direttamente o indirettamente, meno del 25 per cento del capitale della persona che paga gli interessi;

(b) gli interessi sono pagati in relazione a prestiti garantiti o assicurati da un ente governativo riconosciuto di detto Stato contraente o dell'altro Stato contraente e sono percepiti da un residente dell'altro Stato contraente che ne è l'effettivo beneficiario;

(c) gli interessi sono pagati o maturati in relazione ad una vendita a credito di beni, merci o servizi forniti da un'impresa ad un'altra impresa; o

(d) gli interessi sono pagati o maturati in rapporto alla vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.

4. Ai fini del presente articolo, il termine «interessi» designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. I redditi di cui all'articolo 10 (Dividendi) non sono considerati interessi ai fini della presente Convenzione.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pacati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

8. Nel caso degli Stati Uniti, l'eventuale eccedenza dell'ammontare degli interessi imputabili agli utili di una società residente dell'altro Stato contraente che sono attribuibili ad una stabile organizzazione negli Stati Uniti oppure assoggettati ad imposta negli Stati Uniti ai sensi dell'articolo 6 (Redditi immobiliari) o del paragrafo 1 dell'articolo 13 (Utili di capitale) in relazione agli interessi pagati da detta stabile organizzazione o attività commerciale o industriale negli Stati Uniti, si considera proveniente dagli Stati Uniti e percepita da un residente dell'altro Stato contraen-

te, che ne è il beneficiario effettivo. L'imposta applicata ai sensi del presente articolo su tali interessi non può eccedere l'aliquota indicata al paragrafo 2.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se lo scopo principale o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione o al trasferimento dei crediti in relazione ai quali sono pagati gli interessi sia stato quello di ottenere i benefici del presente articolo per mezzo di detta costituzione o di detto trasferimento.

Articolo 12.

Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi applicata non può eccedere

(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo nel caso di canoni corrisposti per l'uso o la concessione in uso di software per computer, o di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche; e

(b) l'8 per cento dell'ammontare lordo in tutti gli altri casi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i canoni provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell'altro Stato per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (ad esclusione dei canoni relativi al software per computer, alle pellicole cinematografiche, alle pellicole, ai nastri magnetici o ad altri mezzi di registrazione per trasmissioni radiofoniche o televisive) sono imponibili soltanto in detto altro Stato se tale residente è il beneficiario effettivo dei canoni.

4. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software per computer, le pellicole cinematografiche, le pellicole, i nastri magnetici o altri mezzi di registrazione per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, od altri analoghi diritti o beni, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando la persona che paga i canoni, sia essa residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessita è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico di detta stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. Nonostante le precedenti disposizioni del presente paragrafo, i canoni relativi all'uso o alla concessione in uso di diritti o beni in uno Stato contraente possono considerarsi provenienti da detto Stato.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se lo scopo principale o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione o al trasferimento dei diritti in relazione ai quali sono pagati i canoni sia stato quello di ottenere i benefici del presente articolo per mezzo di detta costituzione o di detto trasferimento.

Articolo 13.

Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dalla alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di navi o di aeromobili utilizzati da detta impresa in traffico internazionale, o di beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.

4. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14.

Professioni indipendenti

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dalla prestazione di servizi personali a carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tali servizi non siano prestati nell'altro Stato contraente e la persona fisica disponga abitualmente in detto altro Stato di una base fissa per l'esercizio delle sue attività, ma in tal caso i redditi sono imponibili in detto altro Stato unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa.

2. L'espressione «servizi personali a carattere indipendente» comprende, pur senza esservi limitata, le attività di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15.

Lavoro subordinato

1. Salve le disposizioni degli articoli 16 (Compensi e gettoni di presenza), 18 (Pensioni, ecc.), 19 (Funzioni pubbliche), 20 (Professori ed insegnanti) e 21 (Studenti ed apprendisti), i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

(a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato;

(b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

(c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato regolarmente svolto a bordo di navi o aeromobili utilizzati da un'impresa di uno Stato contraente in traffico internazionale sono imponibili in detto Stato.

Articolo 16.

Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17.

Artisti e sportivi

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, di cinema, della radio o della televisione, o come musicista, o in qualità di sportivo, che sarebbero esenti da imposizione in detto altro Stato contraente ai sensi delle disposizioni degli articoli 14 (Professioni indipendenti) e 15 (Lavoro subordinato), sono imponibili in detto altro Stato se:

(a) l'ammontare degli introiti lordi percepiti da tale artista o sportivo, comprese le spese rimborsategli o sostenute per suo conto, in relazione a tale attività eccede ventimila dollari USA ($ 20.000) o il suo equivalente in lire italiane nell'anno fiscale considerato; o

(b) detto artista o sportivo soggiorna in tale altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 90 giorni nell'anno fiscale considerato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo svolge personalmente ed in tale qualità, è attribuito non a lui stesso ma ad un'altra persona, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7 (Utili delle imprese), 14 (Professioni indipendenti) e 15 (Lavoro subordinato). Ai fini di quanto precede, il reddito di un artista o di uno sportivo non si considera attribuito ad un'altra persona se l'artista o lo sportivo prova che né egli, ne persone a lui legate da vincoli di parentela partecipano direttamente o indirettamente agli utili di detta altra persona in qualsiasi maniera ivi compresa la percezione di compensi differiti, di gratifiche, di onorari, di dividendi, di utili derivanti dalla partecipazione a società di persone o altre distribuzioni di utili.

Articolo 18.

Pensioni, ecc.

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19 (Funzioni pubbliche), le pensioni e le altre remunerazioni analoghe ricevute in qualità di beneficiario da un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le somme pagate da uno Stato contraente, in base a disposizioni sulla sicurezza sociale od analoga legislazione di detto Stato, ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le remunerazioni forfetarie o le indennità di fine rapporto ricevute dopo tale cambio di residenza e pagate in relazione ad un impiego svolto nel primo Stato mentre era ivi residente, sono imponibili soltanto nel primo Stato. Ai fini del presente paragrafo, l'espres-

sione «indennità di fine rapporto» comprende i pagamenti effettuati all'atto della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona.

4. Le annualità ricevute in qualità di beneficiario da un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato. Il termine «annualità» di cui al presente paragrafo designa le somme fisse pagate periodicamente a date stabilite vita natural durante oppure per un determinato numero di anni, in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro (diversi dai servizi resi).

5. Gli assegni alimentari per il coniuge e gli assegni per il mantenimento dei figli pagati ad un residente di uno Stato contraente da un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato. Tuttavia, detti pagamenti non sono imponibili in alcuno dei due Stati se alla persona che effettua i pagamenti stessi non è concessa a tal titolo alcuna deduzione nello Stato di cui è residente. Il termine «assegni alimentari per il coniuge» di cui al presente paragrafo designa i pagamenti periodici, effettuati in base ad un accordo scritto di separazione o ad una sentenza di divorzio, di separazione o di mantenimento obbligatorio, i quali siano imponibili in capo al percipiente in conformità alla legislazione dello Stato di cui egli e residente. Il termine «assegni per il mantenimento dei figli» di cui al presente paragrafo designa i pagamenti periodici per il mantenimento di un figlio minore effettuati in base ad un accordo scritto di separazione o ad una sentenza di divorzio, di separazione o di mantenimento obbligatorio.

6. Ai fini della presente Convenzione, quando una persona fisica, che partecipa ad un fondo pensione costituito e riconosciuto in conformità alla legislazione di uno degli Stati contraenti, svolge un'attività nell'altro Stato contraente:

(a) i contributi versati al fondo da o per conto della persona fisica durante il periodo in cui detta persona svolge tale attività nell'altro Stato sono deducibili (o suscettibili di esclusione) dal computo del suo reddito imponibile in detto Stato. Le somme maturate in base al fondo o i pagamenti effettuati a favore del fondo da o per conto del suo datore di lavoro durante detto periodo non sono considerati come parte del reddito imponibile del dipendente e sono ammessi in deduzione nel computo degli utili del datore di lavoro in detto altro Stato.

(b) Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto se:

(i) i contributi versati da o per conto della persona fisica a favore del fondo pensione (o di altro analogo fondo che abbia sostituito il primo) sono stati versati prima dell'arrivo di detta persona nell'altro Stato; e

(ii) l'autorità competente dell'altro Stato abbia approvato che il fondo pensione corrisponde in linea generale ad un fondo pensione riconosciuto ai fini fiscali da detto Stato.

Le somme corrisposte in virtù del presente paragrafo non possono eccedere le somme che sarebbero riconosciute dall'altro Stato ai propri residenti in relazione a contributi versati, o a somme altrimenti maturate in base ad un fondo pensione riconosciuto ai fini fiscali da detto Stato.

Articolo 19.

Funzioni pubbliche

l. *a)* Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale:

i) abbia la nazionalità di detto Stato e non abbia la nazionalità dell'altro Stato; o

ii) non sia divenuto residente di detto Stato soltanto allo scopo di rendervi i servizi;

a condizione che le disposizioni della clausola *ii)* non si applichino al coniuge o ai figli a carico di una persona fisica che percepisce remunerazioni cui si applicano le disposizioni della lettera *a)* e che non rientra nelle ipotesi della clausola (i) o (ii).

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 18 (Pensioni, ecc.):

a) le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento di fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente sono imponibili soltanto in questo Stato;

b) tuttavia, dette pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 14 (Professioni indipendenti), 15 (Lavoro subordinato) 16 (Compensi e gettoni di presenza), 17 (Artisti e sportivi) o 18 (Pensioni, ecc.) si applicano, a seconda del caso, alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20.

Professori ed insegnanti

1. Un professore od un insegnante che soggiorna temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione riconosciuto, o presso una istituzione medica finanziata principalmente dal governo e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente, è esente, per un periodo non superiore a due anni, da imposizione nel primo Stato contraente per le remunerazioni relative a tali attività di insegnamento o di ricerca.

2. Il presente articolo non si applica al reddito derivante da attività di ricerca qualora la ricerca è effettuata non nel pubblico interesse, ma principalmente nell'interesse privato di una o più persone determinate.

Articolo 21.

Studenti ed apprendisti

Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato soltanto allo scopo di compiervi i suoi studi presso un istituto di istruzione riconosciuto, o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese del suo mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

Articolo 22.

Altri redditi

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6 (Redditi immobiliari), nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se lo scopo principale o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione o al trasferimento dei diritti produttivi del reddito sia stato quello di ottenere i benefici del presente articolo per mezzo di detta costituzione o di detto trasferimento.

Articolo 23.

Eliminazione della doppia imposizione

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. (a) In conformità alle disposizioni e fatte salve le limitazioni della legislazione degli Stati Uniti (così come può essere di volta in volta modificata, senza intaccare il principio generale qui esposto), gli Stati Uniti riconoscono ai residenti o ai cittadini statunitensi nei confronti dell'imposta statunitense sul reddito un credito pari al corrispondente ammontare dell'imposta sul reddito pagata in Italia; e, nel caso di una società statunitense che possiede almeno il 10 per cento delle azioni con diritto di voto di una società residente dell'Italia dalla quale essa riceve dividendi in un qualsiasi anno tassabile, gli Stati Uniti riconoscono nei confronti dell'imposta statunitense sul reddito un credito pari al corrispondente ammontare dell'imposta sul reddito pagata in Italia da detta società sugli utili con i quali sono stati pagati i dividendi stessi. Tale corrispondente ammontare è calcolato sulla base dell'ammontare dell'imposta pagata in Italia, ma non deve eccedere le limitazioni previste dalla legislazione degli Stati Uniti (ai fini di limitare il credito nei confronti dell'imposta degli Stati Uniti sul reddito derivante da fonti situate al di fuori degli Stati Uniti).

(b) Ai fini dell'applicazione del credito statunitense con riferimento all'imposta pagata in Italia, le imposte di cui ai paragrafi 2 (b) (i), 2 (b) (ii) e 3 dell'articolo 2 (Imposte considerate) si considerano imposte sul reddito. Inoltre, ai fini dell'applicazione del credito statunitense con riferimento all'imposta pagata in Italia, la parte dell'imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell'articolo 2 (Imposte considerate) cosi come descritta al *sub*-paragrafo (c) del presente paragrafo si considera un'imposta sul reddito.

(c) La parte dell'imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell'articolo 2 (Imposte considerate) che è considerata un'imposta sul reddito è calcolata moltiplicando il coefficiente applicabile per l'ammontare totale dell'imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell'articolo 2 (Imposte considerate) che è pagata o maturata in Italia.

(i) L'espressione «coefficiente applicabile» designa la base rettificata divisa per la base imponibile totale su cui si applica effettivamente l'imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell'articolo 2 (Imposte considerate).

(ii) L'espressione «base rettificata» designa il maggiore di:

(A) zero (0), oppure

(B) la base imponibile totale su cui si applica effettivamente l'imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell'articolo 2 (Imposte considerate), meno l'ammontare totale del costo del lavoro e degli interessi passivi non altrimenti considerati nella determinazione della base imponibile totale su cui si applica effettivamente l'imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell'articolo 2 (Imposte considerate).

3. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili negli Stati Uniti ai sensi della Convenzione (senza tenere conto del paragrafo 2 (b) dell'articolo 1 (Soggetti)), l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito (a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente). In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota della predetta imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione

italiana. Ai fini dell'applicazione del credito italiano con riferimento all'imposta pagata negli Stati Uniti, le imposte di cui ai paragrafi 2 (a) e 3 dell'articolo 2 (Imposte considerate) si considerano imposte sul reddito.

4. Se un cittadino statunitense è residente in Italia:

(a) in relazione ad elementi di reddito che, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, sono esenti dall'imposta statunitense o che sono assoggettati ad un'aliquota ridotta dell'imposta statunitense allorché ottenuti da un residente in Italia che non sia un cittadino degli Stati Uniti, l'Italia riconosce un credito nei confronti dell'imposta italiana per un ammontare non eccedente l'imposta che sarebbe dovuta negli Stati Uniti se il residente dell'Italia non fosse un cittadino degli Stati Uniti;

(b) al fine di calcolare l'imposta statunitense sugli elementi di reddito di cui al sub-paragrafo (a), gli Stati Uniti riconoscono un credito nei confronti dell'imposta statunitense sul reddito pari all'imposta sul reddito pagata in Italia in base al credito di cui al sub-paragrafo (a); il credito così concesso non deve ridurre quella parte dell'imposta statunitense che è accreditabile nei confronti dell'imposta italiana in conformità al sub-paragrafo (a); e

(c) al solo scopo di eliminare la doppia imposizione negli Stati Uniti ai sensi del sub-paragrafo (b), gli elementi di reddito di cui al sub-paragrafo (a) si considerano provenienti dall'Italia fino a concorrenza dell'ammontare necessario per eliminare la doppia imposizione su detti redditi ai sensi del sub-paragrafo (b).

5. Nel caso di una persona fisica che sia residente e cittadino di uno Stato contraente e che sia altresì cittadino dell'altro Stato contraente, le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 1 (Soggetti) si applicano alle remunerazioni di cui al paragrafo 1 (b) (i) dell'articolo 19 (Funzioni pubbliche), ma tali remunerazioni sono considerate dallo Stato contraente dove sono resi i servizi connessi alle remunerazioni come redditi derivanti da fonti situate nell'altro Stato.

Articolo 24.

Non-discriminazione

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1 (Soggetti), alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Tuttavia, ai fini dell'imposizione statunitense, i cittadini statunitensi che sono assoggettati ad imposta sulla base dell'utile mondiale, non si trovano nella stessa situazione dei nazionali italiani che non sono residenti degli Stati Uniti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9 (Imprese associate), del paragrafo 7 dell'articolo 11 (Interessi) o del paragrafo 7 dell'articolo 12 (Canoni), gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Ai fini di questo articolo, nonostante le disposizioni dell'articolo 2 (Imposte considerate), la presente Convenzione si applica alle imposte di ogni genere e denominazione prelevate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 25.

Procedura amichevole

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24 (Non-discriminazione), a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso di comune accordo con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Ogni accordo raggiunto sarà adempiuto nonostante i limiti temporali previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere di comune accordo le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno anche consultarsi per l'eliminazione della doppia imposizione in casi non previsti dalla presente Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

5. Qualora le autorità competenti non riescano a pervenire ad un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti del presente articolo, il caso può, previo accordo delle due autorità competenti e del contribuente, essere sottoposto ad arbitrato, a condizione che il contribuente si impegni per iscritto ad ottemperare alle decisioni della commissione arbitrale. Le autorità competenti possono fornire alla commissione quelle informazioni che siano necessarie per dare corso alla procedura arbitrale. Il parere della commissione arbitrale è vincolante per il contribuente e per entrambi gli Stati in relazione a tale caso. Le procedure sono definite con uno scambio di note tra gli Stati contraenti per via diplomatica, dopo che le autorità competenti si saranno consultate. Le disposizioni del presente paragrafo non avranno effetto fino alla data indicata nello scambio di note diplomatiche.

Articolo 26.

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per evitare le frodi o le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1 (Soggetti). Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

(c) di fornire informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 27.

Agenti diplomatici e funzionari consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 28.

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione sarà ratificata secondo le relative procedure di ciascuno Stato contraente e gli strumenti di ratifica verranno scambiati non appena possibile.

2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

(a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme pagate o accreditate il, o successivamente al primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore;

(b) con riferimento alle altre imposte, ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al 1° gennaio successivo alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore.

3. Nonostante il paragrafo 2, qualora una persona avente diritto ai benefici previsti dalla Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, firmata a Roma il 17 aprile 1984, e dal Protocollo che chiarisce ed integra detta Convenzione, firmato a Roma il 17 aprile 1984 (congiuntamente, la «precedente Convenzione»), avrebbe avuto diritto, ai sensi della precedente Convenzione, ad uno sgravio fiscale maggiore di quello contemplato dalla presente Convenzione, la Convenzione precedente, a scelta di detta persona, continuerà ad avere effetto nella sua interezza per un periodo di dodici mesi dalla data in cui le disposizioni della presente Convenzione avrebbero altrimenti effetto in virtù del paragrafo 2.

4. Le disposizioni della precedente Convenzione cesseranno di avere effetto allorché avranno effetto le corrispondenti disposizioni della presente Convenzione in conformità ai paragrafi 2 e 3, e la precedente Convenzione sarà abrogata a far data dall'ultimo giorno di efficacia della stessa in conformità alle precedenti disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 29.

Denuncia

1. La presente Convenzione rimarrà in vigore finché non sarà denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione trascorsi 5 anni dalla data della sua entrata in vigore, a condizione che sia data preventiva comunicazione attra-

verso i canali diplomatici almeno sei mesi prima. In questo caso, la convenzione cesserà di avere effetto:

(a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, 1° gennaio immediatamente successivo alla scadenza del periodo di sei mesi;

(b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sui periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio immediatamente successivo alla scadenza del periodo di sei mesi.
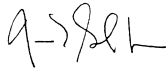
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Washington, il 25 di agosto 1999, in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

PROTOCOLLO

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, desiderosi di concludere un Protocollo a chiarimento ed integrazione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali (qui di seguito «la Convenzione») da firmare contemporaneamente alla firma del presente Protocollo, hanno convenuto le seguenti disposizioni, che formano parte integrante della Convenzione.

Articolo 1.

1. Ai fini del paragrafo 2 (b) dell'articolo 1 (Soggetti) della Convenzione, il termine «cittadino» così come applicato agli Stati Uniti comprende un ex cittadino o residente a lungo termine la cui perdita di tale *status* aveva come uno degli scopi principali quello di evitare l'imposizione fiscale, ma limitatamente ad un periodo di 10 anni successivo a tale perdita.

2. Le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 1 (Soggetti) della Convenzione, non pregiudicano:

(a) i benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 18 (Pensioni, etc.) della Convenzione in favore dei residenti dell'altro Stato contraente che possiedono la nazionalità di tale altro Stato, anche se essi possiedono anche la nazionalità del detto primo Stato;

(b) i benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi dell'articolo 4 del presente Protocollo.

3. Ai fini del paragrafo 2 (a) dell'articolo 2 (Imposte considerate) della Convenzione, la Convenzione si applica al tributo (*excise tax*) prelevato dagli Stati Uniti sui premi di assicurazione pagati ad assicuratori stranieri soltanto nei limiti in cui l'assicuratore straniero non riassicuri detti rischi con una persona che non abbia diritto alla esenzione da tale tributo ai sensi della presente o di altra Convenzione.

4. Ai fini del paragrafo 1 (i) dell'articolo 3 (Definizioni generali) della Convenzione, l'espressione «ente governativo riconosciuto» comprende:

(a) nel caso dell'Italia:

(i) la Banca d'Italia (la Banca centrale);

(ii) l'Istituto per il Commercio con l'Estero; e

(iii) l'Istituto per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione;

(b) nel caso degli Stati Uniti:

(i) le Federal Reserve Banks;

(ii) la Export-Import Bank;

(iii) la Overseas Private Investment Corporation;

nonché gli istituti finanziari il cui capitale è interamente posseduto da uno Stato contraente o da uno stato, una suddivisione politica o amministrativa o ente locale come di volta in volta può essere convenuto dalle autorità competenti dei due Stati contraenti.

5. Ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 4 (Residenti) della Convenzione:

(a) una persona giuridica costituita in base alle leggi di uno Stato contraente e che sia generalmente esente da imposta in detto Stato nonché costituita e mantenuta in detto Stato:

(i) esclusivamente per uno scopo religioso, di beneficenza, pedagogico, scientifico o altro scopo analogo; oppure

(ii) allo scopo di concedere pensioni o altri benefici analoghi a lavoratori dipendenti in base ad un piano

deve essere considerata residente di detto Stato contraente;

(b) un ente governativo riconosciuto deve essere considerato residente dello Stato contraente in cui è costituito;

(c) l'Italia considererà residente degli Stati Uniti un cittadino statunitense o uno straniero cui sia stata concessa a norma di legge la residenza permanente (un possessore di «green card» (permesso regolare di soggiorno) soltanto se tale persona è effettivamente presente oppure disponga di un'abitazione permanente o soggiorni abitualmente negli Stati Uniti; e

(d) per determinare la residenza di un ente che è considerato fiscalmente trasparente in base alla legislazione di ciascuno Stato contraente si applicano le disposizioni del sub-paragrafo 1 (b) dell'articolo 4 (Residenti) della Convenzione.

6. Ai fini del paragrafo 2 dell'articolo 5 (Stabile organizzazione) della Convenzione, un impianto di trivellazione o una nave utilizzati a scopi di esplorazione o sviluppo di risorse naturali costituisce stabile organizzazione in uno Stato contraente soltanto se la permanenza in detto Stato oltrepassa 12 mesi.

7. Ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 8 (Navigazione marittima ed aerea) della Convenzione, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:

(a) gli utili derivanti dall'impiego, manutenzione o noleggio di container (compresi i rimorchi, le chiatte e le relative attrezzature per il trasporto di container) utilizzati in traffico internazionale per il trasporto di beni o merci; e

(b) gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili armati ed equipaggiati e gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili a scafo nudo, a condizione in quest'ultimo caso che essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto ad altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.

8. Ai fini dell'articolo 8 (Navigazione marittima ed aerea) della Convenzione e nonostante ogni altra disposizione della Convenzione, gli utili che un cittadino degli Stati Uniti non residente dell'Italia o una società statunitense ritraggono dall'esercizio di navi iscritte o di aeromobili registrati in base alla legislazione statunitense, sono esenti da imposte in Italia.

9. Le disposizioni dell'articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione non limitano le disposizioni di legge di ciascuno Stato contraente che consentono la distribuzione, la ripartizione o l'attribuzione di redditi, deduzioni, crediti o benefici tra persone possedute o controllate, direttamente o indirettamente, dagli stessi interessi quando ciò sia necessario al fine di prevenire le evasioni fiscali o di determinare chiaramente il reddito di una qualsiasi di dette persone.

10. Ai fini del paragrafo 4 dell'articolo 10 (Dividendi), del paragrafo 5 dell'articolo 11 (Interessi), del paragrafo 5 dell'articolo 12 (Canoni) e del paragrafo 2 dell'articolo 22 (Altri redditi) della Convenzione, resta inteso che l'ultima frase ivi inclusa non può essere interpretata nel senso che i principi di cui agli articoli 7 (Utili delle imprese) e 14 (Professioni indipendenti) della Convenzione non sono considerati.

11. Nonostante le disposizioni dei paragrafi l, 2 e 3 dell'articolo 11 (Interessi) della Convenzione, gli interessi che costituiscono un interesse residuo in relazione ad una REMIC (Real Estate Mortgage Investment Conduit - Fondo d'investimento in mutui ipotecari su immobili) sono imponibili in ciascun Stato in conformità alla propria legislazione nazionale.

12. Ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 13 (Utili di capitale) della Convenzione:

(a) l'espressione «beni immobili», per quanto concerne l'Italia, comprende:

(i) i beni immobili di cui all'articolo 6 (Redditi immobiliari);

(ii) le azioni o partecipazioni (interest) analoghe in una società o altra associazione di persone, il cui patrimonio consiste interamente o principalmente in beni immobili situati in Italia; e

(iii) una partecipazione (interest) nel patrimonio ereditario (estate) di una persona defunta il cui patrimonio consiste interamente o principalmente in beni immobili situati in Italia;

(b) l'espressione «beni immobili», per quanto concerne gli Stati Uniti, comprende una partecipazione (interest) in beni immobili degli Stati Uniti;

(c) i beni descritti nel sub-paragrafo (a) del presente paragrafo si considerano situati in Italia ed i beni descritti nel sub-paragrafo (b) del presente paragrafo si considerano situati negli Stati Uniti.

13. Ai fini del paragrafo 3 dell'articolo 13 (Utili di capitale) della Convenzione, gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati dalla stessa impresa in traffico internazionale comprendono:

(a) gli utili derivanti dall'alienazione di container (inclusi i rimorchi, le chiatte e le relative attrezzature per il trasporto dei container) utilizzati in traffico internazionale per il trasporto di beni o merci; e

(b) gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili noleggiati armati ed equipaggiati o gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili noleggiati a scafo nudo, se in quest'ultimo caso gli utili di noleggio costituivano utili occasionali e secondari rispetto ad altri utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili.

14. Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe attribuiti ad un residente di uno Stato contraente, così come precisato nell'articolo 16 (Compensi e gettoni di presenza) della Convenzione sono imponibili nell'altro Stato contraente soltanto nella misura in cui si riferiscano a prestazioni effettuate in detto altro Stato.

15. Con riferimento al paragrafo 6 dell'articolo 18 (Pensioni, ecc.), l'espressione «pension plan» nel caso dell'Italia designa i «fondi pensione».

16. Con riferimento all'articolo 19 (Funzioni pubbliche) della Convenzione, resta inteso che le autorità competenti degli Stati contraenti possono applicare di comune accordo le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 (Funzioni pubbliche) ai lavoratori dipendenti di organizzazioni che espletano funzioni di natura governativa.

17. Con riferimento agli articoli 20 (Professori ed insegnanti) e 21 (Studenti ed apprendisti) della Convenzione, l'espressione «istituto di istruzione riconosciuto», per quanto concerne gli Stati Uniti, designa un istituto di istruzione accreditato. Un istituto di istruzione si considera accreditato qualora sia ufficialmente riconosciuto da un ente generalmente responsabile dell'accreditamento degli istituti nello specifico settore di studio.

18. Le disposizioni dell'articolo 24 (Non discriminazione) non possono essere interpretate nel senso che impediscano a ciascuno Stato contraente di applicare un'imposta così come descritta nel paragrafo 6 dell'articolo 10 (Dividendi) o nel paragrafo 8 dell'articolo 11 (Interessi) della Convenzione.

19. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 25 (Procedura amichevole) della Convenzione, le autorità competenti degli Stati contraenti possono, in particolare, concordare che le condizioni per l'applicazione del paragrafo 10 dell'articolo 10 (Dividendi), del paragrafo 9 dell'articolo 11 (Interessi) del paragrafo 8 dell'articolo 12 (Canoni) o del paragrafo 3 dell'articolo 22 (Altri redditi) della Convenzione sono soddisfatte.

20. Ai fini dell'articolo 26 (Scambio di informazioni) della Convenzione, la Convenzione si applica alle imposte di ogni genere prelevate da uno Stato contraente. Resta inteso che le informazioni possono essere comunicate alle persone od autorità incaricate della sorveglianza delle attività per le quali si possono scambiare le informazioni ai sensi dell'articolo 26 (Scambio di informazioni), e che dette persone utilizzeranno le informazioni soltanto ai fini di tale sorveglianza e saranno soggette alle limitazioni dell'articolo 26 (Scambio di informazioni).

Articolo 2.

1. Un residente di uno Stato contraente ha diritto ai benefici altrimenti concessi ai residenti di uno Stato contraente ai sensi della Convenzione unicamente nella misura prevista dal presente articolo.

2. Un residente di uno Stato contraente ha diritto a tutti i benefici previsti dalla Convenzione a condizione che detto residente sia:

(a) una persona fisica;

(b) un ente governativo riconosciuto;

(c) una società, se:

(i) tutte le azioni ricomprese nella classe o nelle classi di azioni che rappresentano più del 50 per cento del potere di voto e del valore della società stessa sono oggetto di regolare negoziazione in una borsa valori riconosciuta, oppure

(ii) almeno il 50 per cento di ciascuna classe di azioni della società è detenuto, direttamente o indirettamente, da cinque società, o meno, aventi diritto ai benefici ai sensi del punto i), a condizione che, nel caso di possesso indiretto, ciascun possessore intermedio sia una persona avente diritto ai benefici previsti dalla Convenzione ai sensi del presente paragrafo;

(d) considerata nel sub-paragrafo 5 (a) (i) dell'articolo 1 del presente Protocollo;

(e) considerata al sub-paragrafo 5 (a) (ii) dell'articolo 1 del presente Protocollo, a condizione che più del 50 per cento dei beneficiari, soci o partecipanti della persona siano persone fisiche residenti di uno degli Stati contraenti; oppure

(f) una persona diversa da una persona fisica, se:

(i) per almeno la metà dei giorni dell'anno fiscale le persone di cui ai commi (a), (b), (c), (d) o (e) possiedono, direttamente o indirettamente (tramite una catena di possesso in cui ciascuna persona ha diritto ai benefici previsti dalla Convenzione ai sensi del presente paragrafo), almeno il 50 per cento di ciascuna classe di azioni o altri diritti dei beneficiari nella persona, e

(ii) meno del 50 per cento del reddito lordo della persona per l'anno fiscale è, direttamente o indirettamente, pagato a o maturato da persone che non sono residenti di uno degli Stati contraenti (a meno che il pagamento sia attribuibile ad una stabile organizzazione situata in uno degli Stati), sotto forma di pagamenti deducibili ai fini dell'imposizione sui redditi nello Stato di residenza di detta persona.

3. (a) Un residente di uno Stato contraente non avente altrimenti diritto ai benefici può usufruire dei benefici previsti dalla presente Convenzione relativamente ad un elemento di reddito proveniente dall'altro Stato, se:

(i) detto residente è effettivamente impegnato nella gestione di un'attività commerciale o industriale nel primo Stato;

(ii) il reddito è collegato o secondario rispetto all'attività commerciale o industriale, e

(iii) l'attività commerciale o industriale è sostanziale in relazione all'attività esercitata nell'altro Stato da cui proviene il reddito.

(b) Ai fini del presente paragrafo, l'attività o la gestione degli investimenti non è considerata attività commerciale o industriale effettiva, a meno che detta attività sia di natura bancaria, assicurativa o finanziaria gestita da una banca, una compagnia di assicurazioni o da un operatore di borsa.

(c) Ai fini del presente paragrafo, per determinare se un'attività commerciale o industriale sia sostanziale, si tiene conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze. In ogni caso, tuttavia, un'attività commerciale o industriale è considerata sostanziale se, per il precedente anno fiscale, o per la media dei tre precedenti anni fiscali, il valore dell'attivo, il reddito lordo e la spesa relativa alle retribuzioni connessi all'attività commerciale o industriale nel primo Stato sono pari ad almeno 7,5% della quota proporzionale, rispettivamente, del valore dell'attivo, del reddito lordo e della spesa per le retribuzioni del residente (e di altre parti collegate), connessi all'attività da cui si è originato il reddito nell'altro Stato, e la media dei tre rapporti eccede il 10 per cento.

(d) Il reddito ricavato è collegato ad un'attività commerciale o industriale se l'attività nell'altro Stato da cui proviene il reddito costituisce un settore di attività che formi una parte o sia complementare a detta attività commerciale o industriale. Il reddito è secondario in relazione ad un'attività commerciale o industriale se serve a facilitare la gestione dell'attività stessa nell'altro Stato.

4. Un residente di uno Stato contraente non avente altrimenti diritto ai benefici può usufruire dei benefici previsti dalla Convenzione qualora l'autorità competente dello Stato che deve concedere detti benefici stabilisca in tal senso.

5. Ai fini del presente articolo, l'espressione «borsa valori riconosciuta» designa:

(a) il sistema «NASDAQ» (Associazione Nazionale degli Operatori di Borsa per Quotazioni Automatizzate dei Titoli) posseduto dalla «National Association of Securities Dealers Inc.» nonché una borsa valori registrata presso la «Securitites and Exchange Commission» statunitense come una borsa valori nazionale ai sensi del «Securities Exchange Act» del 1934; e

(b) una borsa valori costituita ed organizzata in conformità alla legislazione italiana;

(c) ogni altra borsa valori reciprocamente riconosciuta dalle competenti autorità degli Stati contraenti.

Articolo 3.

1. La Convenzione non limita in alcun modo le esclusioni, esenzioni, deduzioni, crediti o altre facilitazioni attualmente o in futuro concessi:

(a) dalla legislazione di ciascuno degli Stati contraenti, o

(b) da ogni altro accordo fra gli Stati contraenti.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 (b):

(a) le disposizioni dell'articolo 25 (Procedura amichevole) della presente Convenzione si applicano unicamente alle controversie in merito al fatto che una misura rientri o meno nell'ambito di applicazione della presente Convenzione, e le procedure previste dalla presente Convenzione si applicano esclusivamente a tali controversie: e

(b) a meno che le autorità competenti non stabiliscano che una misura fiscale non rientra nell'ambito di applicazione della presente Convenzione, gli obblighi di non discriminazione della Convenzione stessa si applicano unicamente in relazione a detta misura, ad eccezione degli obblighi di trattamento nazionale o della nazione più favorita che possono applicarsi al commercio di beni in base all'Accordo Generale sulle Tariffe e sul Commercio. Nessun obbligo di trattamento nazionale o della nazione più favorita previsti da qualsiasi altro accordo si applica in relazione a detta misura.

(c) Ai fini del presente paragrafo, una «misura» è una legge, un regolamento, una norma, procedura, decisione, azione amministrativa o altra analoga disposizione o azione.

Articolo 4.

Si conviene che un cittadino statunitense, residente dell'Italia, socio di una società di persone avente la nazionalità degli Stati Uniti, avrà diritto ad un credito rimborsabile, nei confronti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche del socio prelevata dall'Italia nel periodo di imposta, pari alla quota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, prelevata dall'Italia per lo stesso periodo a carico della società di persone, che risulti attribuibile alla partecipazione del socio al reddito della società di persone.

Articolo 5.

Le imposte prelevate alla fonte da uno Stato contraente con le aliquote stabilite dalla legislazione interna saranno rimborsate a richiesta del contribuente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della Convenzione. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto alla applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che impedisca all'autorità competente di ciascuno Stato contraente di stabilire procedure diverse per l'applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione.

Articolo 6.

Ciascuno Stato contraente può prelevare per conto dell'altro Stato contraente le somme necessarie ad assicurare che le agevolazioni concesse dalla Convenzione con riferimento all'imposizione in detto altro Stato non vadano a vantaggio di persone che non ne hanno diritto. Tuttavia, la frase precedente non impone a ciascuno degli Stati contraenti l'obbligo di adottare provvedimenti amministrativi che siano di natura diversa rispetto a quelli adottati nella riscossione delle proprie imposte o che sarebbero contrari al proprio diritto di sovranità, alla sicurezza o all'ordine pubblico.

Articolo 7.

1. L'autorità preposta di uno degli Stati contraenti può richiedere di consultare l'autorità competente dell'altro Stato contraente per stabilire se sia opportuno modificare la Convenzione al fine di riflettere cambiamenti della legislazione o della politica di uno dei due Stati contraenti. Qualora le dette consultazioni stabiliscano che l'effetto della Convenzione o la sua applicazione siano stati unilateralmente modificati a motivo della legislazione nazionale emanata da uno Stato contraente in maniera tale che l'equilibrio dei benefici previsti dalla Convenzione sia stato alterato in modo rilevante, le autorità si consulteranno allo scopo di modificare la Convenzione per ristabilire un equilibrio adeguato dei benefici stessi.

2. Entro i tre anni successivi all'entrata in vigore della Convenzione, le autorità competenti si consulteranno in merito all'attuazione dell'articolo 25 (Procedura amichevole) e, tenendo conto dell'esperienza maturata al riguardo, decideranno sull'opportunità di modificare l'articolo 25 (Procedura amichevole) e, tenendo conto dell'esperienza in materia di arbitrato nelle dispute fiscali internazionali, decideranno sull'opportunità dello scambio di note diplomatiche di cui al paragrafo 5 dell'articolo 25 (Procedura amichevole), stabilendo in tal caso le relative disposizioni.

Articolo 8.

Qualora uno Stato o un ente locale degli Stati Uniti applichi un'imposta sugli utili di imprese italiane derivanti dall'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale, l'Italia può applicare la propria imposta regionale sulle attività produttive su tali utili di imprese statunitensi, nonostante le disposizioni del sub-paragrafo 2 (b) (iii) dell'articolo 2 (Imposte considerate) e dell'articolo 8 (Navigazione marittima e aerea) della Convenzione.
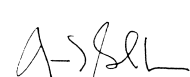
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Washington, il 25 di agosto 1999, in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, i due testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

No. 291

The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic and has the honor to refer to the Convention Between the Government of the United States of America and the Government of the Italian Republic for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income and the Prevention of Fraud or Fiscal Evasion signed at Washington August 25, 1999, together with a Protocol (the Convention).

Ratification of the Convention by the Government of the United States of America is subject to the deletion of the final paragraph of Article 10 (Dividends), the final paragraph of Article 11 (Interest), the final paragraph of Article 12 (Royalties), the final paragraph of Article 22 (Other Income) of the Convention and paragraph 19 of Article 1 of the Protocol, with the renumbering of paragraph 20 of Article 1 of the Protocol as paragraph 19. The Embassy of the United States wishes to seek confirmation that the Government of the Italian Republic agrees to these deletions.

The Embassy of the United States also wishes to seek confirmation that the Government of the Italian Republic shares the understanding of the Government of the United States of America that, pursuant to Article 26 of the Convention, both the competent authority of the United States and the competent authority of the Italian Republic have the authority to obtain and provide to the other competent authority information held by financial institutions, nominees or persons acting in an agency or fiduciary capacity, or respecting interests in a person.

If the Government of the Italian Republic agrees to the above, this note and the note in reply from the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic to that effect shall constitute an agreement between our two Governments, which shall enter into force on the date of entry into force of the 1999 Convention.

The Embassy of the United States of America takes this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic the assurances of its highest consideration.

Embassy of the United States of America

Rome, April 10, 2006

DIPLOMATIC NOTE

Ministero degli Affari Esteri

MAE-SEDE-DGAM/081-P/ 73454

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America ed ha l'onore di riferirsi alla sua Nota Verbale n. 291 del 10 aprile 2006 che recita come segue:

"The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic and has the honor to refer to the Convention Between the Government of the United States of America and the Government of the Italian Republic for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income and the Prevention of Fraud or Fiscal Evasion signed at Washington, August 25, 1999, together with a Protocol (the Convention).

Ratification of the Convention by the Government of the United States of America is subject to the deletion of the final paragraph of Article 10 (Dividends), the final paragraph of Article 11 (Interest), the final paragraph of Article 12 (Royalties), the final paragraph of Article 22 (Other Income) of the Convention and paragraph 19 of Article 1 of the Protocol, with the renumbering of paragraph 20 of Article 1 of the Protocol as paragraph 19. The Embassy of the United States wishes to seek confirmation that the Government of the Italian Republic agrees to these deletions.

The Embassy of the United States also wishes to seek confirmation that the Government of the Italian Republic shares the understanding of the Government of the United States of America that, pursuant to Article 26 of the Convention, both the competent authority of the United States and the competent authority of the Italian Republic have the authority to obtain and provide to the other competent authority information held by financial institutions, nominees or persons acting in an agency or fiduciary capacity, or respecting interests in a person.

Ambasciata degli Stati Uniti
d'America

R O M A

If the Government of the Italian Republic agrees to the above, this note and the note in reply from Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic to that effect shall constitute an agreement between our two Governments, which shall enter into force on the date of entry into force of the 1999 Convention.

The Embassy of the United States of America takes this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic the assurance of its highest consideration."

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di confermare di essere d'accordo in merito al contenuto della nota sopra descritta.

Il Ministero degli Affari Esteri coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 27 FEB. 2007

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING REGARDING THE INCOME TAX CONVENTION BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE ITALIAN REPUBLIC

In reference to Article 25 (Mutual Agreement Procedure)

It is understood that the States will in any case exchange diplomatic notes as provided in paragraph 5 of Article 25 (Mutual Agreement Procedure) when the experience within the European Communities with regard to the application of the Convention on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises, signed on 23 July 1990, or the application of paragraph 5 of Article 25 of the tax convention between the United States of America and the Federal Republic of Germany for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital and to certain other taxes, signed on 29 August 1989, has proven to be satisfactory to the competent authorities of both States.

If the competent authorities agree to submit a disagreement regarding the interpretation or application of this Convention in a specific case to arbitration according to paragraph 5 of Article 25, the following procedures will apply:

1. If, in applying paragraphs 1 to 4 of Article 25, the competent authorities fail to reach an agreement within two years of the date on which the case was submitted to one of the competent authorities, they may agree to invoke arbitration in a specific case, but only after fully exhausting the procedures available under paragraphs 1 to 4 of Article 29. The competent authorities will not generally accede to arbitration with respect to matter concerning the tax policy or domestic law of either State.

2. The competent authorities shall establish an arbitration board for each specific case in the following manner:

(a) An arbitration board shall consist of not fewer than three members. Each competent authority shall appoint the same number of members, and these members shall agree on the appointment of the other member(s).

(b) The other member(s) of the arbitration board shall be from either State or from another OECD member country. The competent authorities may issue further instructions regarding the criteria for selecting the other member(s) of the arbitration board.

(c) Arbitration board members (and their staffs) upon their appointment must agree in writing to abide by and be subject to the applicable confidentiality and disclosure provisions of both States and the Convention. In case those provisions conflict, the most restrictive condition will apply.

3. The competent authorities may agree on and instruct the arbitration board regarding specific rules of procedure, such as appointment of a chairman, procedures for reaching a decision, establishment of time limits, etc. Otherwise, the arbitration board shall establish its own rules of procedure consistent with generally accepted principles of equity.

4. Taxpayers and/or their representatives shall be afforded the opportunity to present their views to the arbitration board.

5. The arbitration board shall decide each specific case on the basis of the Convention, giving due consideration to the domestic laws of the States and principles of international law. The arbitration board will provide to the competent authorities an explanation of its decision. The decision of the arbitration board shall be binding on both States and the taxpayer(s) with respect to that case. While the decision of the arbitration board shall not have precedential effect, it is expected that such decisions ordinarily will be taken into account in subsequent competent authority cases involving the same taxpayer(s), the same issues(s), and substantially similar facts, and may also be taken into account in other cases where appropriate.

6. Costs for the arbitration procedure will be borne in the following manner:

(a) Each State shall bear the cost of remuneration for the member(s) appointed by it, as well as for its representation in the proceedings before the arbitration board;

(b) the cost of remuneration for the other member(s) and all other costs of the arbitration board shall be shared equally between the States; and

(c) the arbitration board may decide on a different allocation of costs.

However, if it deems appropriate in a specific case, in view of the nature of the case and the roles of the parties, the competent authority of one of the States may require the taxpayer(s) to agree to bear that State's share of the costs as a prerequisite for arbitration.

7. The competent authorities may agree to modify or supplement these procedures; however, they shall continue to be bound by the general principles established herein.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1907):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 13 novembre 2008.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 3 dicembre 2008, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X e XI.

Esaminato dalla III commissione il 4 e 9 dicembre 2008 ed il 15 gennaio 2009.

Esaminato in aula il 19 gennaio 2009 e approvato il 20 gennaio 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1325):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 27 gennaio 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 28 gennaio 2009 e l'11 febbraio 2009.

Esaminato in aula e approvato il 19 febbraio 2009.

09G0028

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 marzo 2009.

Proroga dello stato d'emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità a seguito dei lavori di ammodernamento del tratto autostradale A3 tra Bagnara Calabra e Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2007 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità in relazione ai lavori di ammodernamento del tratto autostradale A3 tra Bagnara Calabra e Reggio Calabria;

Considerato che sono tuttora in corso di realizzazione, con turni h 24, i lavori del V macro lotto di ammodernamento del tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Bagnara Calabra e Scilla, che prevedono la demolizione e la ricostruzione delle due carreggiate;

Considerato che, durante il suddetto periodo, nel predetto tratto autostradale è previsto il doppio senso di circolazione su un'unica carreggiata non raggiungibile, peraltro, dall'esterno per eventuali interventi di emergenza;

Considerato altresì che sul medesimo tratto autostradale confluisce quotidianamente un considerevole volume del traffico da e verso il capoluogo di provincia;

Considerato che la viabilità alternativa, spesso montana e tortuosa, attraversa per lunghi tratti centri urbani;

Atteso inoltre che i lavori in corso di realizzazione nel tratto compreso tra Scilla e Villa San Giovanni, nell'ambito del VI macro lotto, potranno determinare ulteriori difficoltà per la circolazione dei mezzi, particolarmente in concomitanza con i periodi di picco di traffico proveniente da o diretto verso gli imbarchi di Villa San Giovanni;

Viste le note del prefetto di Reggio Calabria - Commissario delegato datate 2 dicembre 2008, relativa all'attuazione del piano di emergenza, e 22 dicembre 2008, con la quale è stata chiesta la proroga dello stato di emergenza;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, che richiede l'adozione di disposizioni in deroga alla normativa vigente, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persista, e che ricorrano, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Calabria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di grave crisi derivante dalle problematiche nel settore del traffico e della mobilità nel tratto autostradale A3 tra Bagnara Calabra e Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A02712

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 febbraio 2009.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Ruvo di Puglia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 9 giugno 1889, n. 6122, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Ruvo di Puglia;

Visto l'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Viste le deliberazioni con le quali i comuni di Ruvo di Puglia e Terlizzi hanno proposto la soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Ruvo di Puglia, in considerazione della inutilità del mantenimento di un ufficio che risulta inattivo da anni;

Ritenuta la necessità di aderire alla predetta richiesta di soppressione;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Ruvo di Puglia è soppresso.

I relativi atti devono essere depositati nell'archivio notarile distrettuale di Trani.

Roma, 19 febbraio 2009

Il Ministro: ALFANO

09A02814

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 novembre 2008.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Ramino on-line».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio Lotterie Nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il decreto dirigenziale del 20 marzo 2008 che ha prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto il piano presentato dal Consorzio Lotterie Nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Ramino on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Ramino on line». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 1,00.

Art. 2.

1. Sul sito internet del rivenditore autorizzato è presente una «vetrina», sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Ramino on line», recante i riquadri «Regolamento e vincite», «Prova» e «Gioca».

Accedendo al riquadro «Regolamento e vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Solo ad avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, è possibile accedere al riquadro «Gioca», collegandosi così all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il nome della lotteria («Ramino on line»);

il prezzo della giocata (euro 1,00);

il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

il riquadro «Chiudi», nel caso non si voglia procedere oltre;

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

una sintesi delle regole del gioco;

l'area di gioco costituita:

in alto, al centro, dall'immagine del dorso di 15 carte tra cui il giocatore ne dovrà scegliere, selezionandole ed in tal modo scoprendone il valore, 10;

in basso, da un sezione contraddistinta dalla scritta «Le tue Carte» riportante 10 caselle dove andranno a collocarsi le 10 carte e selezionate dal giocatore;

la visualizzazione grafica della giocata consistente, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3, nel verificare se «Le tue carte» formano una o più combinazioni vincenti;

la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «NON HAI VINTO»; in caso positivo con la frase «CONGRATULAZIONI HAI VINTO» e con l'indicazione dell'importo della vincita;

il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

il logo «Gratta e vinci on line»;

il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;

il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del Regolamento di gioco di cui al presente decreto;

l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Ramino on line», pari ad euro 10.000,00;

l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

Si devono scegliere, selezionandole ed in tal modo scoprendone il valore, 10 tra le 15 carte presenti in alto, al centro, nell'area di gioco; carte, che andranno a collocarsi nelle caselle della sezione contraddistinta dalla scritta «Le tue carte». Successivamente il giocatore dovrà verificare se le «Le tue carte» se formano una o più combinazioni vincenti di seguito indicate:

Tris formato da tre carte contraddistinte dallo stesso numero o lettera;

Quaterna formata da quattro carte contraddistinte dallo stesso numero o lettera;

Scala formata da almeno tre carte consecutive della sequenza A - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - J - Q - K - A che appartengano allo stesso seme.

2. L'importo della vincita della giocata si determina in base al numero complessivo de «Le tue carte» che formano una o più combinazioni vincenti:

3 carte premio 1 €;

4 carte premio 2 €;

5 carte premio 5 €;

6 carte premio 10 €;

7 carte premio 50 €;

8 carte premio 100 €;

9 carte premio 500 €;

10 carte premio 10.000 €.

(Esempio: 2 combinazioni vincenti TRIS, ciascuna costituita da tre carte contraddistinte dallo stesso numero o dalla stessa lettera, attribuiscono un premio pari a 10 € in quanto il numero complessivo delle carte che formano le due combinazioni vincenti è 6).

3. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

attraverso il meccanismo di interazione descritto al precedente punto 1;

selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.

4. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

5. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

6. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito della giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 300.000 giocate erogabili.

La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 300.000 giocate, ammonta ad euro 225.000,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 60.000 premi di € 1,00;

n. 20.000 premi di € 2,00;

n. 5.000 premi di € 5,00;

n. 3.000 premi di € 10,00;

n. 500 premi di € 50,00;

n. 200 premi di € 100,00;

n. 30 premi di € 500,00;

n. 1 premio di € 10.000,00.

2. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

1. Le vincite sono accreditate dal Rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

2. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico del Consorzio Lotterie Nazionali, e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

1. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Art. 7.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2008

p. *Il direttore generale:* RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 61

09A02831

DECRETO 10 marzo 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2003 e scadenza 1° agosto 2034, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è sta-

to affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 marzo 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 54.109 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 18 settembre 2003, 23 gennaio, 6 aprile, 10 maggio e 10 settembre 2004, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2003 e scadenza 1° agosto 2034;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della diciannovesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75% con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2016;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2003 e scadenza 1° agosto 2034, di cui al decreto del 6 aprile 2004, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della terza e quarta tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della diciannovesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75% con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2016, citata nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.750 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 6 aprile 2004.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime undici cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 marzo 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 6 aprile 2004, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo massimo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 6 aprile 2004, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 16 marzo 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 marzo 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 44 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 marzo 2009.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2034 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto ministeriale del 6 aprile 2004, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A02833

DECRETO 11 marzo 2009.

Fondazioni bancarie. Misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2008.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale «la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ora Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinata dall'Autorità di vigilanza;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Autorità di vigilanza può prevedere riserve facoltative;

Visto il provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, emanato ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Visto l'art. 15, comma 13, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visti i decreti del 26 marzo 2002, 27 marzo 2003, 25 marzo 2004, 15 marzo 2005, 13 marzo 2006, 23 marzo 2007 e 20 marzo 2008 con i quali l'Autorità di vigilanza, ai sensi delle disposizioni che precedono, ha provveduto a fissare le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l'integrità del patrimonio per gli esercizi 2001-2007;

Considerata la necessità di determinare la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio 1° gennaio 2008-31 dicembre 2008;

Considerata l'opportunità di consentire un accantonamento patrimoniale facoltativo, ulteriore rispetto a quello obbligatorio, finalizzato alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio e di fissarne la misura massima ammessa;

Considerata l'opportunità che, nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, le fondazioni destinino prioritariamente parte dell'avanzo dell'esercizio alla copertura di tali disavanzi, tenendo conto delle esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale;

Considerato che è in corso di predisposizione il regolamento di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella redazione del bilancio d'esercizio 2008, le fondazioni bancarie osservano le disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 15, comma 13, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Nel presente decreto per avanzo dell'esercizio si intende quello risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.

3. L'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è determinato, per l'esercizio 2008, nella misura del venti per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2.

4. Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, per il medesimo esercizio, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 3.

Art. 2.

1. Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, e fatte salve le valutazioni dell'Autorità di vigilanza previste dalla legge, il venticinque per cento dell'avanzo dell'esercizio è destinato prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi.

2. Le fondazioni bancarie possono, con atto motivato, incrementare la percentuale di cui al comma 1, considerate le esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale.

3. Non è consentito effettuare l'accantonamento di cui all'art. 1, comma 4, se i disavanzi pregressi non sono stati integralmente coperti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2009

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

09A02834

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 dicembre 2008.

Approvazione del bando di gara per la selezione di progetti di ricerca di sistema.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999, di attuazione della direttiva n. 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'art. 3, comma 11, concernente gli oneri generale afferenti al sistema elettrico;

Visto il decreto interministeriale in data 26 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2000, concernente l'individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico ed in particolare l'art. 11, comma 2, che dispone che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce le modalità per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti a carico di un Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico;

Visto il citato decreto interministeriale in data 26 gennaio 2000 ed in particolare l'art. 10, comma 2, lettera *b)*, che dispone che le attività di ricerca e sviluppo finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico possono essere a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nazionale o internazionale;

Visto il decreto interministeriale in data 17 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 2001, che reca modifiche al citato decreto in data 26 gennaio 2000;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006 (di seguito: il decreto 8 marzo 2006), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2006, recante nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale (di seguito: Fondo);

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del citato decreto 8 marzo 2006, che prevede la predisposizione da parte del Comitato di Esperti di Ricerca per il Sistema Elettrico (di seguito: CERSE) del Piano triennale, contenente le priorità delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, gli obiettivi, i progetti di ricerca e sviluppo ed i risultati attesi, la previsione del fabbisogno per il finanziamento del Fondo per le attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, previa consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora denominato: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) e della Cassa conguaglio per il settore elettrico;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, del medesimo decreto, che prevede l'approvazione del Piano triennale e della relativa previsione di fabbisogno da parte del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico);

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, del decreto 8 marzo 2006, che prevede che la procedura concorsuale per la selezione dei progetti di ricerca non compresi negli accordi di programma, proposti per l'ammissione a contributo, è preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara, contenente l'indicazione dell'oggetto, la descrizione degli aspetti scientifici, tecnici, organizzativi e finanziari dei progetti di ricerca da presentare, l'indicazione delle eventuali garanzie finanziarie od assicurative richieste, dei criteri di ammissibilità dei costi e dei criteri per la valutazione delle proposte di progetti di ricerca presentate;

Visto, altresì, l'art. 5, comma 1, del decreto 8 marzo 2006, che prevede che il bando di gara è approvato dal Ministero delle attività produttive (ora dello sviluppo economico), su proposta del Comitato di Esperti di Ricerca per il Settore Elettrico (di seguito CERSE) e trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 23 marzo 2006 (di seguito: il decreto 23 marzo 2006), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 4 maggio 2006, recante approvazione del Piano triennale della ricerca di sistema e Piano operativo annuale per le attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e l'attribuzione delle risorse del Fondo di cui al citato decreto interministeriale 26 gennaio 2000;

Visto che il decreto 23 marzo 2006 prevede all'art. 3, comma 1, l'individuazione, come esigenze prioritarie di ricerca a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale, delle seguenti tematiche: economicità, affidabilità e sicurezza del sistema elettrico; tecnologie innovative per l'impiego pulito del carbone e per il sequestro dell'anidride carbonica; tecnologie per l'impiego dell'idrogeno e delle fonti rinnovabili; sistemi per la generazione distribuita e l'uso efficiente dell'energia; partecipazione italiana agli accordi di cooperazione tecnologica internazionale; ricerca prenormativa;

Visto, altresì, che il medesimo decreto 23 marzo 2006 prevede all'art. 2, comma 2, che i temi di ricerca sono classificati in: temi di ricerca di tipologia «a», che corrispondono ai progetti di ricerca di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* del decreto 8 marzo 2006, interamente finanziati dal Fondo e i cui risultati sono a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale; temi di ricerca di tipologia «b», che corrispondono ai progetti di ricerca di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)* del già citato decreto 8 marzo 2006, parzialmente finanziati dal Fondo;

Visto, inoltre, che il decreto 23 marzo 2006 prevede all'art. 4, comma 2, che la restante parte delle disponibilità del Fondo maturate al 31 dicembre 2005 è destinata al finanziamento dei progetti di ricerca non compresi negli accordi di programma e che la selezione dei suddetti progetti di ricerca proposti per l'ammissione a contributo è effettuata tramite procedura concorsuale, secondo le disposizioni del citato art. 5, del decreto 8 marzo 2006;

Considerato che la Commissione europea - DG concorrenza, in data 20 dicembre 2006, ha adottato la decisione n. C(2006)6681 def, sull'aiuto di Stato NN. 27/05 - Ricerca e sviluppo nel settore elettrico, con la quale è stato espresso parere favorevole circa la compatibilità con il trattato del regime di finanziamento alle attività di ricerca e sviluppo nel settore elettrico, in quanto riguarda progetti di ricerca fondamentale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 giugno 2007, n. 383, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007, registro 3, foglio 231, con il quale sono state attribuite transitoriamente all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) le funzioni del Comitato di Esperti di Ricerca per il Settore Elettrico (di seguito CERSE) di cui al decreto 8 marzo 2006;

Visto il decreto-legge in data 18 giugno 2007, n. 73, recante «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2007, convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 125, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 2007, che all'art. 1, comma 6, prevede che il Ministero dello sviluppo economico attui le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema, indicate dal decreto 8 marzo 2006, rientranti tra gli oneri generali di sistema gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, anche mediante gli accordi di programma triennali previsti dal decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006, per l'attuazione dei quali le attività sono prorogate per gli anni 2007 e 2008 per pari importi;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 3 agosto 2007, n. 209/07, recante «Attivazione delle funzioni del CERSE attribuite in via transitoria all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con decreto ministeriale del 21 giugno 2007»;

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas RDS 4/08 del 18 giugno 2008, recante «Approvazione dei criteri di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b)* del decreto del Ministero delle attività produttive 8 marzo 2006, per la predisposizione dello schema di bando per la selezione dei progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera *b)*, del decreto 26 gennaio 2000, previsti dal Piano triennale della ricerca di sistema elettrico 2006-2008 e piano operativo annuale 2006»;

Vista la delibera 6 novembre 2008 - RDS 8/08 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas nelle sue funzioni del CERSE, denominata «Schema di bando di gara per la selezione di progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera *b)*, del decreto 26 gennaio 2000, previsti dal Piano triennale della ricerca di sistema elettrico 2006-2008 e piano operativo annuale 2006», trasmessa con nota 35690 del 18 novembre 2008;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere tempestivamente all'approvazione dello schema di bando, al fine di consentire alla Cassa conguaglio per il settore elettrico la valutazione e la selezione delle proposte di progetti di ricerca presentate dai soggetti interessati operanti nel settore dell'energia elettrica nazionale o internazionale, parzialmente finanziate dal Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca, istituito presso la medesima Cassa conguaglio per il settore elettrico, secondo l'indicazione dell'oggetto, la descrizione degli aspetti scientifici, tecnici, organizzativi e finanziari dei progetti di ricerca, l'indicazione delle eventuali garanzie finanziarie od assicurative richieste, dei criteri di ammissibilità dei costi e dei criteri per la valutazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto 8 marzo 2006 è approvato il bando di gara allegato al presente decreto in quanto parte integrante dello stesso, come proposto dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas nelle sue funzioni del CERSE, con delibera 6 novembre 2008 - RDS 8/08, denominata «Schema di bando di gara per la selezione di progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera *b)*, del decreto 26 gennaio 2000, previsti dal Piano triennale della ricerca di sistema elettrico 2006-2008 e piano operativo annuale 2006», trasmessa con nota n. 35690 del 18 novembre 2008.

Art. 2.

1. Il presente decreto, che non comporta oneri per il bilancio dello Stato, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per i provvedimenti di competenza ed il successivo inoltro alla Corte dei conti.

2. Il presente decreto sarà, altresì, trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, per il seguito di competenza, ai sensi del decreto 8 marzo 2006, nelle attività operative e gestionali connesse alla svolgimento della procedura concorsuale.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2008

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO

BANDO DI GARA PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO DI INTERESSE GENERALE PER IL SISTEMA ELETTRICO DI CUI AL D.M. 8 MARZO 2006

Visti:

- la Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (2006/C 323/01);
- la decisione della Commissione europea – Direzione generale per la concorrenza, del 20 dicembre 2006, n. (2006) 6681 def., sull'Aiuto di Stato NN. 27/05 – Ricerca e sviluppo del settore elettrico, con la quale è stato dichiarato che, anche in considerazione degli impegni assunti dall'Italia, il regime che l'Italia intende applicare per finanziare la ricerca industriale e l'attività di sviluppo sperimentale da parte di imprese è un aiuto di Stato che può essere considerato compatibile con la Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di R&S;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante "*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 aprile 1998, n. 99;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, recante "A*ttuazione della direttiva 96/92/CE relativa al mercato interno dell'energia elettrica",* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 1999, n. 75;
- il decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 26 gennaio 2000, emanato ai sensi dell'art. 3, comma 11, del d.lgso 16 marzo 1999, n. 79, recante "*Individuazione degli oneri generali afferenti il sistema elettrico*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 febbraio 2000, n. 27;
- il decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica 17 aprile 2001, recante "*Modifiche al decreto 26 gennaio 2000*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 aprile 2001, n. 97;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"*, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 30, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 42 del 20 febbraio 2001;
- il decreto legge del 18 febbraio 2003, n. 25, recante "*Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici*" convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge del 17 aprile 2003, n. 83, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 aprile 2003, n. 92;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 "*Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 settembre 2004, n. 215;

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 204/99, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 235, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 dicembre 1999, n. 306;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006, recante "*Nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione del decreto del Ministro delle Attività Produttive del 28 febbraio 2003"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 marzo 2006, n. 63;
- il "*Piano triennale della ricerca di sistema elettrico e piano operativo annuale*", predisposto dal CERSE ed approvato, con modifiche, con decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 marzo 2006, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 111, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 maggio 2006, n. 102;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 agosto 2007, n. 188, che ha convertito, con modificazioni, il decreto - legge 18 giugno 2007, n. 73, recante "*Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia*";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 giugno 2007, n. 383, recante "*Disposizioni transitorie per la gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale di cui al decreto interministeriale 26 gennaio 2000*", con il quale sono state attribuite transitoriamente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni del Comitato di Esperti di Ricerca di Sistema Elettrico, di cui all'art. 8 del decreto 8 marzo 2006;
- i decreti ministeriali del 22 giugno 2007 di recepimento degli Accordi di programma stipulati dal Ministero dello Sviluppo Economico e l'ENEA, il CNR ed il CESI Ricerca S.p.A., in data 21 giugno 2007;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 agosto 2007, n. 209/07, recante "*Attivazione delle funzioni del CERSE attribuite in via transitoria all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con D.M. del 21 giugno 2007*";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas RDS 4/08, del 18 giugno 2008, recante "*Approvazione dei criteri di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto del Ministero delle attività produttive 8 marzo 2006, per la predisposizione dello schema di bando per la selezione dei progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, previsti dal Piano triennale della ricerca di sistema elettrico 2006 – 2008 e piano operativo annuale 2006*";
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, in data 28 luglio 2008, prot. 000738;
- la lettera della Segreteria Operativa di cui all'art. 10, comma 2, del decreto 8 marzo 2006, istituita dalla CCSE (Segreteria Operativa), in data 29 luglio 2008, con la quale è stato trasmesso all' Autorità per l'energia elettrica lo schema di bando di gara;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas RDS 8/08, del 6 novembre 2008, recante "*Schema di bando di gara per la selezione dei progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, previsti dal Piano Triennale della ricerca di sistema elettrico 2006-2008 e piano operativo annuale 2006"*;

Articolo 1

Obiettivi generali

1. Con il presente bando di gara, si intendono finanziare i progetti di ricerca finalizzati all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico di cui all'art. 10, comma 1, del decreto interministeriale 26 gennaio 2000.
2. In particolare, il bando è indetto per la selezione di progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto interministeriale 26 gennaio 2000, rispondenti ai temi di ricerca contenuti nel *Piano operativo annuale 2006,* parte integrante del *Piano Triennale della ricerca di sistema elettrico 2006-2008.*
3. I temi di ricerca oggetto del presente bando sono stati ulteriormente individuati sulla base dei seguenti criteri:
    a) valenza strategica attuale per il sistema elettrico nazionale, in considerazione delle evoluzioni e dei mutamenti di contesto intervenuti successivamente all'approvazione del *Piano triennale della ricerca di sistema elettrico 2006-2008*;
    b) disponibilità economiche del Fondo per la ricerca di sistema elettrico di cui all'art. 11 del decreto 26 gennaio 2000;
    c) compatibilità con altre iniziative nazionali di agevolazione per l'innovazione industriale e la ricerca.
4. Il presente Bando contiene l'indicazione dell'oggetto, la descrizione degli aspetti scientifici, tecnici, organizzativi e finanziari dei progetti di ricerca da presentare, l'indicazione delle garanzie finanziarie o assicurative richieste, dei criteri di ammissibilità dei costi e dei criteri di valutazione e selezione delle proposte di progetto presentate.

Articolo 2

Definizioni

- *"Area/Settore"*: partizione e sub-partizione della Ricerca di Sistema, come identificate nel *Piano triennale della ricerca di sistema elettrico 2006-2008.*
- *"Assegnatario"*: titolare del contributo erogato dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico a valere sul Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, a seguito dell'approvazione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto 8 marzo 2006, delle graduatorie delle Proposte di progetto presentate in forza del presente bando.
- *"Capofila"*: soggetto referente per le Proposte di progetto presentate congiuntamente da più Proponenti.
- *"Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE)"*: ente pubblico di cui all'art. 1, del d.lgs n. 98/1948 e alla deliberazione dell'Autorità per energia elettrica e il gas n. 22/07, recante "*Nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa conguaglio per il settore elettrico*".
- *"Comitato di Esperti di Ricerca per il Settore Elettrico (CERSE)"*: comitato di esperti, di cui all'art. 8, del decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006, le cui funzioni sono state attribuite in via transitoria, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 383/07, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'Autorità, con la deliberazione n. 209/07, ha disposto l'attivazione delle funzioni attribuitele in via transitoria fino alla ricostituzione ed alla ripresa di operatività del suddetto Comitato.

- *"Contributo"*: assegnazione erogata dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico a valere sul Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale.
- *"Contratto di ricerca"*: contratto stipulato dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico con i soggetti titolari dei progetti di ricerca, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto 8 marzo 2006.
- *"Decreto interministeriale 26 gennaio 2000"*: decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 26 gennaio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 febbraio 2000, n. 27;
- *"Decreto 8 marzo 2006"*: decreto del Ministro delle Attività Produttive dell'8 marzo 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 marzo 2006, n. 63.
- *"Disciplina comunitaria"*: la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (2006/C 323/01) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 dicembre 2006.
- *"Esperti"*: esperti, nazionali o esteri, di comprovata esperienza nei settori della ricerca e dello sviluppo del settore energetico, di cui all'art. 11, del decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006.
- *"Fondo"*: Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, istituito dall'art. 11 del decreto interministeriale 26 gennaio 2000, come modificato dal decreto del Ministro delle Attività Produttive 17 aprile 2001.
- *"Gruppo tematico"*: accorpamento di temi di ricerca omogenei, compresi all'interno della stessa Area di cui al *Piano triennale della ricerca di sistema elettrico 2006-2008.*
- *"Organismi di ricerca"*: soggetti senza scopo di lucro, quali università o istituti di ricerca, indipendentemente dal loro status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffondere i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente né ai risultati prodotti.
- "*Piano triennale della ricerca di sistema elettrico 2006-2008*": piano triennale della ricerca di sistema elettrico comprensivo del piano operativo annuale relativo al primo anno del triennio, predisposto dal CERSE ed approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 marzo 2006;
- *"Piano operativo annuale"*: piano delle attività di ricerca relativo all'anno 2006, facente parte integrante del *Piano triennale della ricerca di sistema elettrico 2006-2008*.
- *"Progetto"*: proposta di progetto di ricerca inserita nella graduatoria approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle Attività Produttive dell'8 marzo 2006.
- *"Proponente"*: il soggetto che presenta, singolarmente o congiuntamente con altri soggetti, una proposta di progetto ai sensi del presente bando.

- *"Proposta di progetto"*: proposta presentata per la selezione di progetti di ricerca di interesse generale contenuti nel Piano operativo annuale e rientranti nelle attività di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto interministeriale 26 gennaio 2000.
- *"Ricerca industriale"*: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti o processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione di Sviluppo sperimentale.
- *"Segreteria Operativa"*: organismo costituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006.
- *"Soggetti ammissibili"*: soggetti che, possedendo i requisiti di cui all'art. 4 del presente Bando, possono beneficiare dei contributi a valere sul Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale.
- *"Stato di avanzamento"*: grado di sviluppo o di completamento delle attività previste o svolte nell'ambito del progetto di ricerca, definito sulla base di opportuni indicatori.
- *"Sviluppo sperimentale"*: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prototipi, processi o servizi nuovi modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione ed alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
- *"Tema di ricerca":* specifico argomento di ricerca identificato dal e inserito nel *Piano triennale della ricerca di sistema elettrico 2006-2008.*

Articolo 3

Ambito dell'intervento

1. L'ammontare massimo delle risorse del Fondo destinate al finanziamento dei progetti ammessi alla contribuzione ai sensi del presente bando è stabilito in 53.200 k€.

2. L'ambito d'intervento del presente bando è definito nella tabella sottostante, nella quale sono riportati i temi di ricerca cui dovranno riferirsi le proposte di progetto oggetto di selezione, la loro aggregazione in gruppi tematici e l'area di appartenenza.
3. Nella tabella sottostante è altresì riportato il contributo massimo previsto per ogni singolo tema di ricerca.

Tabella I – Gruppi tematici -Temi di ricerca e relativi contributi massimi

	AREA GOVERNO DEL SISTEMA	**contributo max. [k€]**
Gruppo tematico	***Promozione dello sviluppo dei sistemi***	
5.1.4.1	Modelli di riferimento delle reti di distribuzione MT-BT	1.300
Gruppo tematico	***Sviluppo dispositivi di governo di sistema***	
5.1.3.4	Sistemi automatici di difesa rapida delle sezioni critiche delle reti	5.400
5.1.5.2	Sviluppo di dispositivi di misura della qualità della potenza	1.000
5.1.5.3	Studio e messa a punto di dispositivi per la compensazione dei disturbi	800
5.1.6.2	Sistemi ICT per la interazione utente-sistema-mercato per piccole utenze	2.000
	Totale	**10.500**
	AREA PRODUZIONE E FONTI ENERGETICHE	
Gruppo tematico	***Gas naturale***	
5.2.3.5	Metodologie di diagnostica avanzata di centrali termoelettriche	1.500
Gruppo tematico	***Programmi di calcolo interattivi, banche dati, scenari, misure***	
5.2.5.1	Soluzioni innovative per generare energia elettrica ad alta efficienza in terminali LNG	800
Gruppo tematico	***Fonti rinnovabili***	
5.2.5.3	Tecnologie innovative di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili	8.000
	Totale	**10.300**
	AREA TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE	
Gruppo tematico	***Normative di trasmissione e distribuzione***	
5.3.1.8	Razionalizzazione dei limiti di portata delle linee interrate	1.600
5.3.2.3	Contributo delle masse estranee estese alla "rete di terra globale"	1.100
Gruppo tematico	***Tecniche di trasmissione e distribuzione***	
5.3.1.3	Valutazione della temperatura dei conduttori delle linee aeree in tempo reale	1.600
5.3.1.4	Trasformazione di linee esistenti per aumentarne la portata	1.600
5.3.1.7	Nuove tecnologie di posa di linee interrate in sedi stradali o autostradali	4.100
5.3.1.9	Linee sottomarine di tipo innovativo	3.500
5.3.2.2	Apparati e impianti innovativi per l'evoluzione delle reti di distribuzione	3.500
Gruppo tematico	***Strategie di trasmissione e distribuzione***	
5.3.2.1	Evoluzione nella struttura e nella gestione delle reti di distribuzione	5.300
	Totale	**22.300**
	AREA USI FINALI	
Gruppo tematico	***Modellistica, studi preformativi, linee guida***	
5.4.3.3	Penetrazione delle tecnologie elettriche in impieghi termici	900

Gruppo tematico	***Componenti e impianti innovativi***	
5.4.1.3/5.4.3.3	Sviluppo di componenti e impianti innovativi per la razionalizzazione dei consumi elettrici negli edifici con particolare riferimento al condizionamento estivo	3.200
5.4.3.2	Componenti efficienti per impianti elettrici	1.200
5.4.4.4	Sviluppo di componenti per la cogenerazione distribuita di piccola taglia	3.000
5.4.4.5	Sviluppo di componenti e impianti innovativi per la trigenerazione distribuita di piccola taglia	2.700
	Totale	**11.100**
	TOTALE	**53.200**

Articolo 4

Soggetti ammissibili e requisiti

1. Sono ammessi a beneficiare dei contributi di cui al presente bando, a condizione che possiedano una stabile organizzazione di ricerca sul territorio nazionale, i seguenti soggetti:
    a) imprese che esercitano le attività industriali dirette alla produzione di beni e/o di servizi, anche di ricerca;
    b) Organismi di ricerca.
2. Ciascun Proponente di cui al comma 1, lettera a), alla data di presentazione della Proposta di progetto dovrà:
    a) essere regolarmente costituito ed iscritto nel registro delle imprese;
    b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere sottoposto a procedure concorsuali, né essere in liquidazione volontaria;
    c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
    d) non rientrare tra coloro che abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
    e) essere in regola con le vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
    f) non trovarsi nelle condizioni di impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1° ottobre 2004;
    g) non rientrare in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10, della l. n. 575/65 e successive modificazioni.
3. I requisiti di cui al comma precedente dovranno essere provati tramite esibizione degli omologhi certificati o mediante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Allegato 1 - Scheda 1).
4. Le imprese dovranno, altresì, presentare, al momento della presentazione della Proposta di progetto, un certificato di iscrizione alla Camera di commercio con relativo nulla osta ai fini dell'art. 10, della l. n. 575/65 e successive modificazioni.

Articolo 5

Caratteristiche dei progetti

1. I Progetti devono prevedere attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale e devono essere finalizzati all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, in coerenza con quanto definito all'art. 10, comma 1, del decreto interministeriale 26 gennaio 2000. Le suddette attività sono svolte a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e sono contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nazionale o internazionale. I risultati delle attività e la loro utilizzazione sono regolati ai sensi dell'art. 10, comma 2, del citato decreto; in particolare, come previsto alla lettera b), gli eventuali utilizzatori dei risultati della ricerca dovranno pagare dei diritti a favore del Fondo, il cui ammontare, unitamente alle eventuali condizioni per l'utilizzo dei risultati medesimi, deve essere determinato dal Ministro dello Sviluppo Economico d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
2. Nel caso di Proposte di progetto presentate congiuntamente da più Proponenti, i rapporti tra gli stessi, ai fini della realizzazione del Progetto, dovranno essere regolati attraverso accordi di collaborazione, formalizzati o da formalizzare mediante appositi contratti e/o la costituzione di consorzi ed altre forme di associazione, anche temporanee, tra imprese. Tali accordi, che devono essere puntualmente descritti nella Proposta di progetto di cui all'art. 6, devono regolamentare i rapporti tra le parti e definire, per ciascun Proponente, l'attività da realizzare, anche in termini di costi da sostenere, nonché dimostrare la rilevanza della partecipazione di ogni singolo ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Progetto. Gli accordi, così come descritti, possono essere formalizzati anche successivamente alla presentazione della Proposta di progetto di cui all'art. 6, ma comunque prima della sottoscrizione del contratto di ricerca di cui all'art. 11. Il subappalto non è considerato una collaborazione effettiva.
3. Nel caso di Proposte di progetto presentate congiuntamente da più Proponenti, alla data di presentazione della Proposta deve risultare sottoscritto un esplicito accordo che definisca con chiarezza gli aspetti relativi alla proprietà e all'utilizzo dei risultati.
4. Nel caso la Proposta di progetto sia presentata congiuntamente da più Proponenti, deve essere individuato il "Capofila", intendendosi per tale l'impresa partecipante cui compete il ruolo di coordinatore del progetto stesso e della sua attuazione, nonché di referente ufficiale dei Proponenti.
5. Gli Organismi di ricerca non potranno assumere il ruolo di Capofila di cui al comma precedente.
6. Il costo delle attività di ciascun Proponente deve essere almeno pari al 10% del costo dell'intero Progetto, mentre il costo delle attività del Capofila deve essere almeno pari al 40% del costo dell'intero Progetto.
7. L'importo complessivo dei costi ammissibili previsti per ciascun progetto, come risultante dalla Proposta di progetto, non può essere inferiore a 1 milione di euro, né superiore a 4 milioni di euro.
8. La data di avvio dei Progetti deve in ogni caso intervenire non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di ricerca di cui all'art. 11 ed essere comunicata al CERSE, a cura del Capofila, con apposita dichiarazione. I progetti hanno una durata non superiore a 36 mesi dall'avvio del progetto, fatti salvi casi particolari per i quali, su richiesta del Capofila, il CERSE può disporre un incremento temporale, qualora ne valuti la necessità in relazione

alle difficoltà intervenute nella realizzazione, alle caratteristiche tecniche del progetto e all'effettiva possibilità di ultimazione dello stesso nel rispetto delle condizioni prestabilite.

Articolo 6

Formulazione delle Proposte di progetto

1. Ciascuna Proposta di progetto deve riferirsi, a pena di inammissibilità, ad uno solo dei temi riportati nella tabella di cui all'art. 3, da indicare con evidenza. I Proponenti possono presentare, singolarmente o congiuntamente, più Proposte di progetto, purché afferenti a temi diversi.
2. Le Proposte di progetto devono essere redatte come specificato nell'Allegato 2.
3. Le Proposte di progetto devono contenere ogni informazione utile a qualificare tanto i proponenti che il progetto stesso, ai fini delle valutazioni di ammissibilità e di merito.
4. Ogni Proposta di progetto, per essere ammessa alla selezione, deve contenere il preventivo dei costi redatto secondo le modalità di cui alle schede economiche, di cui all'Allegato 2, parte C, tenendo conto dei criteri per la rendicontazione dei costi, di cui all'Allegato 3.
5. Ogni Proposta di progetto deve contenere un piano economico-finanziario che evidenzi anche la struttura della copertura finanziaria e l'ammontare degli eventuali benefici economico-finanziari derivanti dall'utilizzazione dei risultati del Progetto.
6. La Proposta di progetto deve evidenziare la disponibilità dei Proponenti, in caso di concessione del contributo a carico del Fondo, a rinunciare a una parte di tale contributo al fine di ottenere un punteggio aggiuntivo al punteggio complessivo ottenuto per i criteri di valutazione di cui all'art. 10, commi 5 e 6. Tale punteggio aggiuntivo verrà assegnato, con le modalità specificate all' art. 10, comma 8, alle Proposte di progetto per le quali ricorrano le condizioni di cui al medesimo articolo, comma 6.
7. Le Proposte di progetto devono essere scritte in lingua italiana. La proposta deve contenere un "summary" del progetto anche in lingua inglese.

Articolo 7

Forma ed intensità dei contributi

1. Le intensità dei contributi di cui al presente bando sono regolate ai sensi della Disciplina Comunitaria. In particolare l'intensità del contributo, calcolato in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà comunque superare il 50% per le attività di ricerca industriale (RI) e il 25% per le attività di sviluppo sperimentale (SS).
2. Alle intensità dei contributi non sono applicabili sistemi di maggiorazione.
3. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di cui al presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse, anche a titolo de minimis, per i medesimi costi.
4. Nel caso in cui un Organismo di ricerca partecipi ad una Proposta di progetto dovrà essere garantita insussistenza di aiuti indiretti alle imprese, ai sensi del punto 3.2 della Disciplina comunitaria.

5. Per gli Organismi di ricerca che svolgono attività sia di natura economica che non economica devono risultare identificabili e distinguibili i due tipi di attività e i relativi costi e finanziamenti.

Articolo 8

Affidabilità tecnico-scientifica ed economico-finanziaria del soggetto proponente

1. *Affidabilità tecnico-scientifica*

   Ciascun Proponente deve fornire complete ed esaurienti informazioni riguardo al possesso di elementi che lo qualifichino sotto il profilo tecnico e scientifico per lo svolgimento dell'attività di ricerca per la quale si propone (Allegato 2 - Scheda A2).

2. *Affidabilità economico-finanziaria*

   Ciascun Proponente di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), deve fornire complete ed esaurienti informazioni riguardo al possesso di elementi che lo qualifichino sotto il profilo economico-finanziario (Allegato 1 - Scheda 2).

   Ove il Proponente abbia presentato altre Proposte di progetto in forza del presente bando, la verifica dell'affidabilità economico-finanziaria sarà effettuata considerando per costo della Proposta di progetto la somma dei costi complessivi delle singole Proposte di progetto presentate, al netto dei contributi ottenuti e/o richiesti.

3. *Cauzione*

   Il Proponente, in caso di Proposte di progetto presentate singolarmente, ovvero il Capofila, in caso di Proposte di progetto presentate congiuntamente, che risulti Assegnatario dovrà presentare, al momento della stipula del contratto di ricerca, una garanzia a titolo di cauzione definitiva, pari al 30 % del complessivo importo da erogare costituita alternativamente:

   i. da versamento in contanti presso il seguente c/c bancario: Conto per il finanziamento delle attività di Ricerca della CCSE: Banca Monte dei Paschi di Siena – IBAN IT25T0103003200000009168428;
   ii. da fideiussione bancaria o polizza assicurativa;

   La fideiussione o polizza assicurativa dovranno, a pena di esclusione, essere prestate solo da:

   i. istituti di credito o banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del d.Lgs. 1/9/93 n. 385;
   ii. imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
   iii. intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

   Nella suddetta garanzia il fideiussore rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, impegnandosi altresì a garantire la operatività della polizza o fideiussione nel termine di 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della CCSE.

Articolo 9

Costi ammissibili

1. Sono considerati ammissibili, nella misura congrua e pertinente, i costi di cui all'Allegato 3.

Articolo 10

Procedura concorsuale e criteri di valutazione

1. Il CERSE organizza l'attività di valutazione delle Proposte di progetto presentate nell'ambito del presente bando.
2. Alla valutazione di merito sono ammesse le Proposte di progetto che rispondono ai requisiti di cui ai termini ed alle modalità di presentazione specificate agli artt. 5, 6, 8, e 14.
3. Terminate le verifiche di cui al comma 2, la Segreteria Operativa invia al CERSE, entro 30 giorni dal termine di ricevimento di cui all'art. 14, comma 1, (termine di ricevimento) un prospetto delle Proposte di progetto ammesse alla valutazione di merito, contenente, per ciascuna Proposta, almeno le seguenti informazioni: nome del progetto, acronimo, costo complessivo, contributo richiesto, Area, Gruppo tematico, Tema di ricerca.
4. Entro 45 giorni dal Termine di ricevimento, il CERSE individua gli esperti o i gruppi di esperti, di cui all'art. 11 del decreto 8 marzo 2006 (Esperti), per la valutazione delle singole Proposte di progetto ammesse alla valutazione di merito, informando la Segreteria Operativa e la CCSE per i seguiti di competenza.
5. La valutazione delle Proposte di progetto viene effettuata dagli Esperti sulla base dei criteri di seguito indicati:

   A) Innovazione nella conoscenza e nello sviluppo tecnologico, valutata rispetto allo stato dell'arte nazionale ed internazionale ed al grado di innovazione, nonché al contributo rispetto all'avanzamento tecnologico (punti 0-25, soglia minima 20).

   B) Qualità scientifica e tecnologica dei Proponenti, valutata rispetto all'adeguatezza tecnico-scientifica e manageriale (in particolare per il Capofila) dei Proponenti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Progetto, al ruolo previsto per i diversi Proponenti, alla presenza contemporanea di imprese industriali ed Organismi di ricerca, alla complementarietà, bilanciamento e completezza delle competenze (punti da 0-20, soglia minima 15).

   C) Coerenza e qualità della proposta, valutate rispetto alla chiarezza del programma di ricerca, all'identificazione degli obiettivi, all'allocazione delle risorse tecniche ed umane, alla fattibilità tecnica ed economica, all'organizzazione interna del progetto (con particolare attenzione alle attività previste per il controllo e il coordinamento dei Proponenti da parte del Capofila e l'individuazione e la gestione dei rischi), all'adeguatezza del piano di lavoro (punteggio 0-15, soglia minima 10).

   D) Benefici attesi per gli utenti del sistema elettrico nazionale e valorizzazione dei risultati, valutati con riferimento ai benefici diretti per gli utenti del sistema elettrico nazionale, all'incremento di competitività per il sistema elettrico nazionale, all'utilizzo dei risultati, alla validità del piano di sviluppo industriale, alla valorizzazione della proprietà, alle ricadute industriali e agli eventuali benefici economico-finanziari per i Proponenti, alla potenzialità di generare diritti di cui all'art. 5, comma 1, e al loro ammontare stimato (punteggio 0-30, soglia minima 25).

6. Le Proposte di progetto che hanno conseguito il punteggio complessivo di almeno 75 punti e la soglia minima per ciascuno dei criteri di valutazione sub lettere A, B, C e D, di cui al comma precedente, sono ammesse alle graduatorie.
7. Le Proposte di progetto ammesse alle graduatorie sono altresì valutate per determinare il massimo contributo ammissibile. A tal fine, gli Esperti verificano la corretta identificazione di ciascuna attività come ricerca industriale o sviluppo sperimentale e valutano l'ammissibilità, la congruità e la pertinenza dei relativi costi.
8. In caso di rinuncia dei Proponenti ad una parte del massimo contributo ammissibile, alla Proposta di progetto viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari ad un punto per ogni 2 punti di riduzione percentuale del contributo, fino ad un massimo di 10 punti complessivi. La riduzione percentuale viene applicata al massimo contributo ammissibile di cui al comma precedente.
9. Gli Esperti, entro tre mesi dal Termine di ricevimento, predispongono gli elementi per porre in graduatoria le Proposte di progetto e li trasmettono al CERSE, per il tramite della Segreteria Operativa.
10. Il CERSE, sulla base degli elementi di cui al comma precedente, con l'assistenza della Segreteria Operativa, redige una graduatoria di merito per ogni gruppo tematico.
11. I contributi sono assegnati alle Proposte di progetto più meritevoli relative al singolo tema di ricerca, entro l'ammontare previsto per quel tema in base alla graduatoria di cui al precedente comma 10.
12. I residui che si rendessero disponibili nell'ambito del singolo tema di ricerca di un Gruppo tematico, come differenza tra l'ammontare massimo di contributo previsto per ciascun tema e i contributi alle Proposte di progetto assegnatarie secondo il comma 11, sono assegnati in base alla graduatoria di merito del Gruppo tematico.
13. Eventuali importi residui da Gruppi tematici nei quali le Proposte di progetto che risultino assegnatarie di contributi non esauriscano l'importo totale di quel Gruppo tematico sono assegnati al finanziamento delle Proposte di progetto risultate più meritevoli a seguito del confronto delle graduatorie di tutti i Gruppi tematici.
14. In caso di parità di punteggio, per ciascuna delle fattispecie di cui ai commi 11, 12 e 13, verrà data priorità alla Proposta di progetto che abbia il punteggio più elevato per il criterio sub lettera D). In caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio.
15. Il CERSE, entro 4 mesi dal Termine di ricevimento, trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico le graduatorie relative a ciascun Gruppo tematico, per la relativa approvazione.
16. Le graduatorie sono efficaci solo a seguito dell'approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto 8 marzo 2006.

Articolo 11

Accettazione e Contratto di ricerca

1. A seguito della comunicazione del provvedimento di approvazione delle graduatorie di cui all'articolo precedente, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, la CCSE, per tramite della Segreteria Operativa, comunica ad ogni singolo Assegnatario l'importo del contributo.
2. L'Assegnatario, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, deve far pervenire alla CCSE la propria accettazione, confermando tutti gli impegni assunti con la presentazione della Proposta di progetto.

3. In caso di mancata o tardiva accettazione, la Proposta di progetto è esclusa dalla graduatoria e surrogata, nei limiti delle somme rese disponibili, da quelle che seguono in graduatoria.
4. Eventuali modifiche, sia nell'assetto della compagine dei soggetti partecipanti, sia per altri aspetti relativi alle attività o ai costi del progetto, presentate dall'assegnatario all'atto dell'accettazione sono sottoposte al CERSE che le valuta e le accoglie se esse non alterano la significatività originaria del progetto. In caso contrario, il CERSE propone al Ministero dello Sviluppo Economico l'esclusione del progetto dalla graduatoria e la sua sostituzione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con l'eventuale progetto seguente nella originaria graduatoria del gruppo tematico.
5. A seguito del ricevimento dell'accettazione, la CCSE conclude, entro i successivi 30 giorni, con l'Assegnatario un Contratto di ricerca per l'esecuzione delle attività dedotte nel Progetto.
6. Il Contratto regola i rapporti tra le parti per tutti gli aspetti inerenti l'esecuzione del Progetto.
7. La Proposta di progetto iniziale, unitamente ad eventuali modifiche di cui al comma 4, costituisce parte integrante del Contratto di ricerca e punto di riferimento per ogni successiva verifica *in itinere* e per la verifica finale sul raggiungimento dei risultati.
8. Nel Contratto di ricerca deve essere indicato un unico conto corrente con i relativi riferimenti bancari presso cui saranno erogati i contributi in base a quanto stabilito dall'art. 12, comma 9.

Articolo 12

Modalità di erogazione dei contributi

1. Il contributo è assegnato in base alle graduatorie predisposte dal CERSE ed approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Il contributo al Progetto è liquidato in più quote correlate allo stato di avanzamento del medesimo, sulla base della rendicontazione dei costi sostenuti, secondo le modalità descritte nell'Allegato 3, e delle verifiche condotte ai sensi dell'art. 6 del decreto 8 marzo 2006.
3. La prima quota di contributo, liquidata a titolo di acconto, è pari al 30% (trenta per cento) dell'intero ammontare. Le successive quote sono liquidate, con frequenza non inferiore a 12 mesi, in relazione all'effettiva realizzazione del Progetto, in base al raggiungimento degli obiettivi intermedi.
4. La liquidazione della quota a saldo, non inferiore al 20% (venti per cento) dell'intero ammontare, è subordinata all'approvazione della relazione finale accompagnata dalla documentazione contabile relativa al Progetto.
5. Alla documentazione di cui al comma precedente è allegata una dichiarazione attestante che la documentazione contabile prodotta è conforme alla documentazione contabile originale e che la stessa si riferisce unicamente a costi ammissibili e pertinenti alla realizzazione del Progetto.
6. Il raggiungimento degli obiettivi intermedi dichiarati e la conclusione del Progetto sono verificati dal CERSE, assistito dalla Segreteria Operativa e dagli Esperti.
7. In base alle verifiche effettuate, se positive, il CERSE emette l'autorizzazione alla corresponsione della prevista quota da parte della CCSE.

8. La CCSE eroga tale quota entro 30 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione di cui sopra.
9. I contributi sono erogati dalla CCSE presso il conto corrente indicato nel Contratto di ricerca, di cui all'art. 11, comma 8.

Articolo 13

Accertamenti e revoche

1. In applicazione di quanto stabilito dagli artt. 6 e 7 del decreto 8 marzo 2006, il CERSE, avvalendosi della Segreteria Operativa e degli Esperti, dispone accertamenti sull'avvenuto progresso dell'attività, verifica lo stato di avanzamento dei progetti, l'ammissibilità, la pertinenza e la congruità delle spese documentate ed il conseguimento dei risultati finali, in corrispondenza dell'erogazione dei contributi a titolo di acconto e di liquidazione, o in ogni altra fase della procedura, comunicando l'esito delle verifiche alla CCSE.
2. Il CERSE, sulla base degli accertamenti di cui al comma 1, oltre a quanto previsto nei contratti di ricerca in materia di sospensione, propone la revoca dei contributi concessi in caso di:
   a) documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al titolare del progetto e non sanabili;
   b) mancata presentazione degli stati di avanzamento tecnici ed economici entro 6 mesi dalle date previste nel piano temporale dello sviluppo del progetto;
   c) mancata trasmissione della documentazione finale (rapporti tecnici e rendicontazione dei costi) entro 12 mesi dalla data prevista per il termine del Progetto;
   d) interruzione del programma di sviluppo del Progetto;
   e) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili, opportunamente giustificati, o per riscontrata obiettiva impossibilità di ottenere i risultati attesi;
   f) mancato rispetto delle condizioni sul cumulo del finanziamento di cui all'art. 7, comma 3.
3. In caso di revoca dei contributi disposta ai sensi del comma 2, l'assegnatario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e sulla base delle verifiche condotte dalla Segreteria Operativa, fermo restando l'opponibilità della garanzia di cui all'art. 8, comma 3, sarà tenuto al pagamento alla CCSE degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del d.lgso del 31 marzo 1998 n. 123.

Articolo 14

Modalità di presentazione delle Proposte di progetto

1. Le Proposte di progetto, redatte come definito all'art. 6, dovranno pervenire, a pena di esclusione, con plico anonimo e debitamente sigillato, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 60° giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sulla GURI, a mezzo raccomandata A/R del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o anche mediante consegna a mano - soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna - nelle giornate non festive, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 16.00, al seguente indirizzo:

Cassa conguaglio per il settore elettrico
Segreteria Operativa
Via Cesare Beccaria 94
00196 – Roma

Oltre il termine summenzionato, non si terrà conto di alcuna Proposta di progetto.

2. Resta espressamente stabilito che, ai fini del termine di cui sopra, farà fede esclusivamente il timbro di ricevimento apposto dagli addetti al protocollo di CCSE e non quello di spedizione.
3. L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della CCSE, ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.
4. All'esterno del plico debitamente sigillato, dovrà riportarsi la dicitura:

   "*Selezione dei Progetti di Ricerca di sistema, tipologia b) – D.M. 8 marzo 2006*"

5. Tale plico dovrà contenere, oltre alla Proposta di progetto, sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun Proponente, formulata secondo le schede allegate (Allegato 2), le dichiarazioni di cui all'art. 4, comma 2, 3 e 4 (Allegato 1), rese ai sensi e nelle forme di cui al d.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere rese da colui che abbia la legale rappresentanza del Proponente o da persona all'uopo abilitata e la firma dovrà essere apposta ai sensi del citato d.P.R. n. 445/2000. Unitamente a detta dichiarazione dovrà essere trasmessa copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento del firmatario. In luogo delle suddette dichiarazioni possono essere naturalmente esibiti, come previsto all'art. 4, comma 3, gli omologhi certificati.
7. Resta inteso che sull'ultima pagina di ciascun singolo documento dovrà, comunque, essere apposta la firma del legale rappresentante del Proponente o da persona all'uopo abilitata con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000.
8. Il plico dovrà anche contenere n. 1 copia cartacea di tutta la documentazione prodotta e n. 1 CD-rom (o DVD-rom) contenente copia informatica di tutta la documentazione prodotta.
9. I Proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del CERSE, anche tramite la Segreteria Operativa, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal CERSE medesimo.
10. I Proponenti, dal momento della presentazione della Proposta di progetto, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del d.lgso n. 196/2003 e successive modificazioni, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
11. Informazioni e chiarimenti sugli atti del presente bando potranno essere richiesti al seguente indirizzo e-mail: info@ccse.cc. Dette richieste di informazione, formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 60° giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sulla GURI. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti verranno inviati all'indirizzo mail dell'impresa richiedente o, se del caso, pubblicati sul sito web della CCSE, all'indirizzo http://www.ccse.cc.

Il modello per la predisposizione della Proposta di progetto e gli allegati possono essere scaricati dal sito:

www.ccse.cc

Il presente bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA DI PROGETTO

a) accordo di collaborazione tra i Proponenti, previsto all'articolo 5, comma 2, ove già sottoscritto alla data di presentazione della Proposta di progetto;

b) accordo tra i Proponenti, di cui all'articolo 5, comma 3, sottoscritto da tutti i soggetti in data antecedente alla presentazione della Proposta di progetto, relativo alla proprietà ed all'utilizzo dei risultati del programma;

Per ciascun Proponente di cui all'art. 4, comma 1, lettera b):

c) certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, attestante l'iscrizione nel registro delle imprese, completo dell'indicazione dei settori di attività in cui opera con relativo nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge n. 575/65 e successive modificazioni;

d) dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, redatta secondo il modello di cui al presente Allegato - Scheda 1;

e) dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, redatta secondo il modello di cui al presente Allegato - Scheda 2, relativa agli indici di affidabilità economico-finanziaria;

f) bilanci approvati, ovvero schemi di bilancio o piani revisionali, a seconda dell'ipotesi barrata nella dichiarazione di cui al presente Allegato - Scheda 2, relativi agli esercizi ivi indicati, corredati dalle relative relazioni del titolare del controllo contabile o dalla dichiarazione di conformità del legale rappresentante.

Per ciascun Proponente di cui all'art. 4, comma 1:

g) dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, redatta secondo il modello di cui al presente Allegato - Scheda 3, relativa all'adesione al programma.

Per il Capofila, di cui all'art. 5, comma 4:

h) dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, redatta secondo il modello di cui al presente Allegato - Scheda 3, relativa alle garanzie in caso di annullamento o riduzione della partecipazione di uno o più Proponenti.

Le imprese di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), costituite all'estero e che non abbiano istituito una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, dovranno allegare la documentazione indicata alle lettere c) ÷ f), secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale sono costituite.

La Segreteria Operativa si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva, ove necessaria alla verifica dei requisiti di cui all'art. 4, commi 2, 3 e 4.

Scheda 1

DICHIARAZIONE
Sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

Il sottoscritto ...., nato a ....,

il ...., residente in ...., C.F. ....,

nella qualità di rappresentante legale dell'impresa ....,

natura giuridica ...., C.F./P.IVA ....,

con sede ....;

al fine di usufruire dei contributi previsti dal Bando

DICHIARA

a) che l'impresa è regolarmente costituita e iscritta al registro delle imprese;
b) che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è sottoposta a procedure concorsuali e non è in liquidazione volontaria;
c) che l'impresa è in regime di contabilità ordinaria;
d) di non rientrare fra coloro che – avendo ricevuto, anche secondo la regola *de minimis*, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del 23/05/2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 160 del 12/07/2007 – non hanno provveduto al rimborso secondo le normative nazionali e comunitarie vigenti;
e) che l'impresa è in regola con le vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
f) che l'impresa non si trova nella condizione di impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1/10/2004 C244, ovvero nella condizione di non essere in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo;
g) di non rientrare in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10, della legge n. 575/65 e successive modificazioni.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (specificare il tipo di documento) .... n. .... ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Luogo e data …………………….. (firma)

Scheda 2

DICHIARAZIONE
Sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
relativa all'affidabilità economico-finanziaria

Il sottoscritto ...., nato a ....,

il ...., residente in ...., C.F. ....,

nella qualità di rappresentante legale dell'impresa ....,

natura giuridica ...., C.F./P.IVA ....,

con sede ....;

al fine di usufruire dei contributi previsti dal Bando

DICHIARA

1. che l'impresa presenta gli indici di liquidità, indebitamento e redditività di seguito riportati:

a) indici di liquidità (importi in Euro)

i. indice di liquidità primario **AC/DB**

	Anno 1	**Anno 2**	**Anno 3**
AC (Attivo circolante lordo[1])			
DB (Debiti entro l'esercizio[2])			
Valore dell'indice (%)			

b) indici di indebitamento (importi in Euro)

i. indice di indebitamento c.d. *leverage* **DF/PN**

	Anno 1	**Anno 2**	**Anno 3**
DF (Debiti finanziari)			
PN (Patrimonio Netto[3])			
Valore dell'indice (%)			

ii. indice di equilibrio finanziario **(PN+DFL)/(AI+OP)**

	Anno 1	**Anno 2**	**Anno 3**
PN (Patrimonio Netto)			
DFL (Debiti Finanziari oltre l'esercizio)			
AI (Attivo Immobilizzato)			

[1] Crediti esigibili entro l'esercizio + attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni + disponibilità liquide (rif. Bilancio Codice Civile: C II, C III, C IV)
[2] Debiti esigibili entro l'esercizio (rif. Bilancio Codice civile: D)
[3] Patrimonio Netto – Azioni proprie riportate nell'attivo dello Stato Patrimoniale

OP (Oneri Pluriennali)			
Valore dell'indice (%)			

iii. indice di incidenza degli oneri finanziari **SGF/RO**

	Anno 1	**Anno 2**	**Anno 3**
SGF (Saldo della Gestione Finanziaria)			
RO (Reddito Operativo)			
Valore dell'indice (%)			

c) indici di redditività (importi in Euro)

i. margine di profitto sulle vendite c.d. *ROS* **RO/VP**

	Anno 1	**Anno 2**	**Anno 3**
RO (Reddito Operativo[4])			
VP (Valore della Produzione)			
Valore dell'indice (%)			

ii. indice di redditività del capitale c.d. *ROE* **VP/PNM**

	Anno 1	**Anno 2**	**Anno 3**
VP (Valore della Produzione)			
PNM (Patrimonio Netto Medio[5])			
Valore dell'indice (%)			

2. che gli indici di cui sopra:

(barrare la casella che interessa)

A. imprese in possesso di dati storici per gli ultimi tre esercizi precedenti la presentazione della Proposta di progetto e tenute alla redazione di un bilancio ufficiale

☐ sono stati riportati sulla base dei dati ufficiali dei bilanci approvati dall'assemblea dei soci, relativi agli ultimi tre esercizi precedenti la presentazione della Proposta di progetto con richiesta di contributo, che sono allegati alla presente Proposta di progetto unitamente alle relazioni del soggetto titolare del controllo contabile

B. Imprese in possesso di dati storici per gli ultimi tre esercizi precedenti la presentazione della Proposta di progetto e non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale

☐ Sono stati riportati sulla base dei dati riportati negli schemi di bilancio relativi agli ultimi tre esercizi precedenti la Proposta di progetto con richiesta di contributo, che sono allegati alla presente Proposta di progetto unitamente alla dichiarazione del legale rappresentante sulla loro conformità ai saldi delle scritture tenute in ottemperanza alla norme vigenti

C. Imprese <u>non</u> in possesso di dati storici per tutti gli ultimi tre esercizi precedenti la presentazione della Proposta di progetto e tenute alla redazione di un bilancio ufficiale

---

4 Valore della produzione – Costi della produzione

5 [(Patrimonio netto iniziale – dividendi distribuiti nell'esercizio)+(Patrimonio netto finale)]/2

- ☐ sono stati riportati sulla base:

   a. dei dati ufficiali dei bilanci approvati dall'assemblea dei soci relativi al seguente esercizio (o ai seguenti due esercizi):

      ……………….. ………………..

      che sono allegati alla presente Proposta di progetto unitamente alle/a relazioni/e del soggetto titolare del controllo contabile;

   b. dei dati prospettici relativi al seguente esercizio (o ai seguenti due esercizi):

      .... ………………..

D. Imprese <u>non</u> in possesso di dati storici per tutti gli ultimi tre esercizi precedenti la presentazione della Proposta di progetto e <u>non</u> tenute alla redazione di un bilancio ufficiale

- ☐ sono stati riportati sulla base:

   a. dei dati riportati negli/nello schemi/a di bilancio relativi al seguente esercizio (o ai seguenti due esercizi):

      allegati/o alla presente Proposta di progetto unitamente alla dichiarazione del legale rappresentante sulla loro conformità ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti;

   b. dei dati prospettici relativi al seguente esercizio (o ai seguenti due esercizi):

      ……………….. ………………..

      riportati nel piano revisionale firmato dal legale rappresentate allegato alla presente Proposta di progetto.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (specificare il tipo di documento) .... n.. ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Luogo e data ……………………….

firma

Scheda 3

DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL PROGRAMMA
Sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

Il sottoscritto ...., nato a ....,

il ...., residente in ...., C.F. ....,

nella qualità di rappresentante legale di/del ....,

natura giuridica ...., C.F./P.IVA ....,

con sede ....;

DICHIARA

la disponibilità del suddetto/a organismo di ricerca/impresa a collaborare alla realizzazione del programma di ricerca e sviluppo presentato nell'ambito del bando di gara per progetti di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico, di cui al D.M. 23 marzo 2006, relativo al progetto:
....,

avente come Capofila: ....,

nei termini previsti dalla proposta tecnica allegata alla Proposta di progetto con richiesta di contributo.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (specificare il tipo di documento) .... n... ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Luogo e data ……………………….

Firma

Scheda 4

DICHIARAZIONE
Sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
relativa alle garanzie in caso di annullamento o riduzione
della partecipazione di uno o più Proponenti

Il sottoscritto ...., nato a ....,

il ...., residente in ...., C.F. ....,

nella qualità di rappresentante legale dell'impresa ....,

natura giuridica ...., C.F./P.IVA ....,

con sede ....;

Capofila della Proposta di progetto ....,

DICHIARA

di garantire la totale copertura finanziaria, organizzativa e tecnico-scientifica del progetto, nel caso in cui sia accordato il contributo relativo alla Proposta di progetto sopra nominata, se uno o più Proponenti dovessero annullare o ridurre la loro partecipazione.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (specificare il tipo di documento) .... n.. ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Luogo e data ……………………….

Firma

ALLEGATO 2

Titolo del progetto
Acronimo

BANDO DI GARA PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO DI INTERESSE GENERALE PER IL SISTEMA ELETTRICO DI CUI AL D.M. 8 MARZO 2006

PROPOSTA DI PROGETTO

Parte A – Informazioni generali sulla proposta di progetto e sui proponenti

Nota:

Sono riportati 3 gruppi di schede per la presentazione delle proposte di progetto: A (Informazioni generali sulla proposta di progetto e sui proponenti), B (Proposta tecnico-scientifica), C (Costi/schede economiche). Le schede economiche sono fornite in un file Excel separato.

In caso di necessità, le suddette schede (A, B, C) possono essere duplicate. In tal caso, occorrerà nominare le nuove pagine come A1/1, A1/2, ecc.

Scheda A1

DATI GENERALI DEL PROGETTO

Titolo del progetto (max 150 car.): ....

Acronimo (max 15 car.): ....

Data di inizio: .... Data di fine: .... Durata in mesi: ....

PROPONENTI

Nome del Proponente/Capofila (1): ....

Nome del Proponente (2): ....

Nome del Proponente (3): ....

Nome del Proponente (4): ....

Nome del Proponente (5): ....

(se necessario, continuare)

COSTO DEL PROGETTO E CONTRIBUTO RICHIESTO

Costo complessivo del progetto: ……………. €
Costi ammissibili del progetto: ……………. €
- Ricerca Industriale: ……………. €
- Sviluppo Sperimentale: ……………. €

Massimo contributo ammissibile: ……………. €
Rinuncia parziale al contributo: ……........... % del contributo
Contributo richiesto: ……………. € (pari al ……..... % dei costi ammissibili)

TEMA DI RICERCA AL QUALE SI RIFERISCE LA PROPOSTA DI PROGETTO

(deve essere indicato un solo tema)

Area: ....

Gruppo tematico: ....

Tema di ricerca: ....

Scheda A2

Progetto*:	

PROFILO DI CAPOFILA / PROPONENTE

Nome abbreviato: ....

Denominazione: ....

Sede legale: ....

Numero di dipendenti: ....

- di cui coinvolti nel progetto: ....

L'organizzazione è indipendente? (SI o NO): ....

- In caso negativo, indicare la denominazione dei detentori di quote superiori al 25%:

....

Referente

Cognome: .... Nome: ....Titolo:.....................

Funzione: ....

tel.: .... fax: .... e-mail:..................................

Responsabile scientifico (allegare curriculum vitae e pubblicazioni)

Cognome: .... Nome: ....Titolo:.....................

Funzione: ....

tel.: .... fax: .... e-mail:..................................

Elementi per la qualificazione tecnico-scientifica sul tema (max 800 car. per voce)

a) settori in cui svolge attività di ricerca ed in particolare le aree trattate nel settore elettrico;

b) strutture di ricerca aziendali, presenti sul territorio nazionale (riportare: l'ubicazione della/e struttura/e coinvolte, i laboratori con il valore approssimato delle attrezzature, numero di addetti di ricerca ed il numero totale dei dipendenti dell'impresa);

c) attività svolta e/o in corso nell'Area di ricerca in cui si propone la presente Proposta di progetto (elencare progetti, pubblicazioni, brevetti);

---

* Acronimo

Scheda A2/segue

Progetto:	

d) presenza di proprio personale (ricercatori) in organismi di Ricerca / Normativa nazionale ed internazionale;

e) Progetti di ricerca nazionali e internazionali (soprattutto europei) partecipatI negli ultimi 5 anni;

f) ogni elemento ritenuto utile allo scopo.

PROPOSTA DI PROGETTO

Parte B – Proposta tecnico-scientifica

Scheda B1

Progetto:	

SINTESI DEL PROGETTO / EXECUTIVE SUMMARY
(in lingua italiana e in lingua inglese; max 1 pagina + 1 pagina)

Descrivere sinteticamente il progetto, specificando:

a. *obiettivi del progetto;*
b. *attività e risorse coinvolte;*
c. *ruolo dei Partecipanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto;*
d. *principali risultati attesi;*
e. *benefici attesi per gli utenti del sistema elettrico nazionale;*
f. *previsione delle ricadute applicative e/o della industrializzazione dei risultati comprensive degli eventuali benefici economico-finanziari derivanti dall'utilizzazione dei risultati del progetto;*
g. *possibilità di diffusione dei risultati o richiesta di privativa.*

Scheda B2

Progetto:	

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGETTO

1. *Inquadramento del Progetto nello stato dell'arte*
   Specificare:
   a. *stato dell'arte nazionale ed internazionale sul tema della Proposta di progetto;*
   b. *obiettivi scientifici e tecnologici e progressi attesi rispetto allo stato dell'arte (carattere innovativo del progetto);*
   c. *eventuali collegamenti con altri progetti in corso e/o altri soggetti operativi sullo stesso tema.*

2. *Obiettivi e risultati*
   Specificare e descrivere:
   a. *obiettivi del Progetto;*
   b. *principali risultati attesi:*
   c. *modalità di verifica sull'esito del Progetto*

3. *Fattibilità tecnico-scientifica ed economico-finanziaria*
   Dare evidenza che le assunzioni e gli scopi del Progetto sono realistici.
   Specificare e descrivere:
   a. *principali problemi da affrontare e metodologie, tecniche ed eventuali sperimentazioni che si intendono adottare per la loro soluzione;*
   b. *piano economico-finanziario che evidenzi anche la struttura della copertura finanziaria dei costi a carico dei Proponenti.*

4. *Impatto sul sistema elettrico e benefici attesi*
   Specificare:
   a. *l'impatto del Progetto sul sistema elettrico nazionale;*
   b. *i benefici per gli utenti del sistema elettrico nazionale derivanti dal raggiungimento degli obiettivi del Progetto, specificando, per quanto riguarda i risultati ottenuti, la natura applicativa e le prospettive di utilizzo a breve, medio e lungo termine;*
   c. *previsione delle ricadute applicative e/o della industrializzazione dei risultati, comprensive degli eventuali benefici economico-finanziari per i Proponenti derivanti dall'utilizzazione dei risultati del Progetto.*

5. *Risultati e loro diffusione*
   Descrizione dei risultati finali e relativa documentazione.
   Indicare la possibilità di diffusione dei risultati o richiesta di privativa.

Scheda B3

Progetto:	

PIANO DI LAVORO

Piano organizzativo, ruolo dei Proponenti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Progetto e attribuzione dei compiti, contenuti dell'accordo relativo alla proprietà ed all'utilizzo dei risultati del Progetto sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti, di cui al punto b) dell'Allegato 1, piano temporale di realizzazione, diagramma complessivo tipo GANTT articolato per ogni work-package (WP), e se possibile linee di attività (LA) (indicare i check points verificabili nella prospettiva di verifiche intermedie).

Articolazione in WP e LA, descrizione dei WP e dei risultati attesi per ogni WP, descrizione delle LA, individuazione delle relative tipologie di attività: ricerca industriale (RI) o sviluppo sperimentale (SS).

L'articolazione del progetto può fermarsi al livello degli WP; il secondo livello (LA) diventa necessario quando sullo stesso WP collaborano diversi Partecipanti o quando sussistono attività di diversa classificazione: RI o SS, o se ritenuto necessario dal proponente.

La descrizione dei risultati attesi da un WP (o LA) è necessaria anche per consentire le verifiche intermedie.

Descrizioni dei Work package

WP1 Titolo: ……………………………………………………………………………………..........

Responsabile* ……………………………..…………………………………..……..........

Data inizio …..........… data fine ....

Tipologia di attività (RI o SS)*: ....

Costo totale ....

Descrizione dell'attività:

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..

Prodotti/Outputs/Deliverables

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..

Documentazione:

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..

WP2 Titolo: ……………………………………………………………………………………..........

………………………………………..……………………………………………......................

WP... ………………………………………..……………………………………………......................

………………………………………..……………………………………………......................

---

* Indicare il Proponente responsabile per il WP. Coincide con il soggetto attuatore, nel caso il WP non sia articolato in LA.

* * Solo nel caso che il WP non sia articolato in LA.

Scheda B3/segue

Progetto:	

Descrizioni delle Linee di attività *

WP1-LA1 Titolo: ……………………………………………………..………………..…............

Responsabile/soggetto attuatore *…..………..………..………………....…...........

Data inizio …..........… data fine ....

Tipologia di attività (RI o SS): ....

Costo ....

Descrizione dell'attività:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………...

Prodotti/Outputs/Deliverables

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………...

WP1-LA2 Titolo: ……………………………………………………..………………..…............

………………………………………………………...

WP1-LA.... ....………………………………..…………………….…………………..…............

………………………………………………………...

---

* Queste informazioni vanno fornite solo nel caso in cui sia necessaria l'articolazione dei WP in Linee di Attività.

* * Indicare il Proponente responsabile per la Linea di Attività.

PROPOSTA DI PROGETTO

Parte C – Costi / Schede economiche

Schede/Tabelle C1-C...XXXX

Progetto:	

PROPOSTA ECONOMICO-FINANZIARIA / COSTI

La compilazione delle schede economiche - disponibili in formato Excel sul sito www.ccse.cc e riportate nel seguito a titolo esemplificativo - è necessaria e sufficiente per fornire i dati relativi alla determinazione dei costi necessari per lo svolgimento delle attività del progetto.

Le schede e i dati ivi contenuti devono essere congruenti con le informazioni riportate in Allegato 2.

L'esposizione dei costi del progetto deve essere dettagliata per le voci di spesa di cui al punto 2 dell'Allegato 3 al Bando, oltre che per Proponente e per tipologia di ricerca.

E' inoltre possibile fornire qualsiasi informazione di carattere economico-finanziario, aggiuntiva rispetto alle informazioni contenute nelle schede economiche, ritenuta utile al fine di consentire la verifica dell'ammissibilità, congruenza e pertinenza dei costi preventivati o ad altri fini.

ALLEGATO 3

CRITERI PER LA RENDICONTAZIONE DEI COSTI

(I criteri di seguito elencati per la rendicontazione dei costi sono da osservare già in fase di preventivo della Proposta di progetto)

1. Criteri generali

1) I costi dovranno essere direttamente connessi con i progetti di ricerca ammessi a contribuzione ed essere effettivamente sostenuti durante il periodo di realizzazione del progetto medesimo e comprovati mediante la presentazione delle relative fatture/note di addebito.
2) I costi dovranno derivare dalla documentazione probatoria relativa, da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza al progetto.
3) I costi dovranno essere congrui, in relazione a ragionevoli valutazioni di mercato e rispettare i principi di un corretta gestione finanziaria per quanto riguarda il rapporto costi/benefici. In particolare dovranno essere:
    - adeguati qualitativamente e quantitativamente al progetto ed alle risorse professionali allo stesso dedicate;
    - proporzionati rispetto al totale della spesa sostenuta.
4) Qualora un bene venga acquisito utilizzando la formula del *leasing*, sarà riconosciuto l'importo corrispondente alla durata del suo utilizzo nell'ambito del progetto.
5) I costi afferenti le diverse tipologie di spesa dovranno considerarsi al netto di IVA, nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione della dichiarazione periodica; dovranno considerarsi, al contrario, comprensivi di IVA nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.
6) In fase di valutazione sarà verificato che per la selezione di eventuali soggetti fornitori di prestazioni e beni siano state adottate, ove applicabili, le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e di servizi previste dai regolamenti interni, nel rispetto della normativa europea e nazionale.
7) Al fine dell'accettazione sarà verificato che alla rendicontazione sia allegata un'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal rappresentante legale dell'affidatario (o suo delegato), ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e nella consapevolezza delle conseguenze penali relative a dichiarazioni mendaci, attestante:
    - che per il progetto non sono stati ottenuti ulteriori rimborsi e/o contributi, (europei, nazionali, regionali, ecc.), ovvero, in caso di contribuzione aggiuntiva, la quota di finanziamento ottenuta.
8) Non saranno riconosciuti in nessun caso i costi relativi a mobili ed arredi, mentre gli interventi di adeguamento edilizio potranno essere riconosciuti solo nel caso in cui fossero effettivamente indispensabili per le finalità del progetto ammesso alla contribuzione e comunque fossero stati previsti in fase di preventivo.

9) Tutte le attività del Progetto devono essere imputate ad una delle categorie di R&S, Ricerca Industriale o Sviluppo sperimentale, previste dalla vigente Disciplina Comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione.

10) I costi devono essere chiaramente attribuibili ad una delle voci di spesa specificate al punto 2, sub lettere A÷E.

2. Costi ammissibili e criteri per le singole voci di spesa

A. Personale

a.1 Personale dipendente

Questa voce comprende il personale a tempo indeterminato in organico, purché impiegato per il progetto di ricerca.

Il costo relativo sarà determinato in base alle ore lavorative dedicate al progetto ed attestate nella certificazione di spesa trasmessa e sarà valorizzato come appresso indicato:

- per ogni unità di personale impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata di contributi di legge o contrattuali e di oneri differiti) diviso per le ore lavorative teoriche annue.
- il costo da imputare al progetto sarà computato moltiplicando il costo effettivo orario lordo per le ore lavorative dedicate al progetto ed attestate nella certificazione di spesa trasmessa per ciascuna linea di attività. Tale attestazione dovrà trovare riscontro in un apposito prospetto sottoscritto dal direttore amministrativo dell'Ente o società.

Sarà, in ogni caso possibile usare il costo medio della categoria di appartenenza, soprattutto in fase di preventivo.

a.2 Personale con contratto flessibile

Questa voce comprende il personale che risulta titolare di contratto a tempo determinato, a progetto, co.co.co. e con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato, (inclusi dottorati, assegni di ricerca e le borse di studio), direttamente impiegato nelle attività del progetto.

Il contratto di collaborazione dovrà contenere l'indicazione dell'oggetto e della durata dell'incarico, della remunerazione, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

Il costo relativo sarà determinato secondo le stesse procedure di cui al punto a.1.

B. Spese generali supplementari

Sotto questa voce saranno compresi, in generale, tutti i costi comunque connessi con l'attività del progetto di ricerca e non imputabili ad altre voci di spesa, ma che sono indispensabili per consentire l'operatività del personale addetto al progetto di ricerca.

L'importo della voce in oggetto, sarà ammesso nella misura massima del 60% dell'ammontare dei costi per il personale, di cui al precedente punto A. Sino a tale importo le spese generali, pur potendo essere oggetto di eventuale verifica a campione,

non dovranno essere specificate nella rendicontazione. Dovrà, invece, essere presentato il dettaglio di tali spese nel caso queste superino il 60% dell'ammontare dei costi per il personale, al fine di effettuarne un controllo di ammissibilità. Rientrano nelle spese generali i costi completi di viaggio e missione.

C. Costi delle attrezzature e delle strumentazioni

In questa voce dovranno essere inserite le attrezzature, le strumentazioni ed i prodotti software di nuovo acquisto e "*nuovi di fabbrica*", indispensabili per il progetto, limitatamente alle quote impiegate per lo svolgimento dell'attività oggetto del progetto, che possono essere acquisite e/o utilizzate con diverse modalità e criteri e precisamente:

- il costo delle attrezzature, delle strumentazioni e dei prodotti software di nuovo acquisto, da utilizzare esclusivamente per il progetto, ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto, l'imballo e l'eventuale montaggio, sarà determinato in base alla fattura, con esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali. Il costo può essere imputato totalmente ove il bene sia utilizzabile esclusivamente per la realizzazione del progetto o, in caso contrario, applicando un criterio massimo di ammortamento, come sarà indicato successivamente in bilancio;
- per le attrezzature e le strumentazioni ed i prodotti software di nuovo acquisto, il cui uso sia necessario, ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo (da calcolare come indicato al punto precedente) sarà ammesso al finanziamento in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto stesso.

D. Costi di esercizio

In questa voce dovranno essere inserite le spese relative ai materiali, forniture e prodotti analoghi, limitatamente alle quote impiegate per lo svolgimento dell'attività oggetto del progetto.

Non rientrano invece nella voce, in quanto già compresi nelle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale, materiale di consumo per computer e stampanti ecc..

I costi di esercizio saranno determinati sulla base degli importi di fattura, che dovrà fare chiaro riferimento al costo unitario del bene fornito, più eventuali dazi doganali, trasporto ed imballo, senza alcun ricarico per spese generali (compensate a parte).

Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo sarà quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

E. Attività di ricerca commissionate all'esterno (costi per acquisizione competenze tecniche)

e.1 Ricerca contrattuale

In questa voce dovranno essere rendicontati i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di operazioni effettuate alle normali condizioni di mercato, sulla base di apposito atto d'impegno giuridicamente valido.

e.2 Consulenze scientifiche

In questa voce dovranno essere rendicontati i costi relativi ai servizi di consulenza ed ai servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca. Tali costi devono far riferimento a prestazioni a carattere prettamente scientifico rese da professionisti (ovvero da persone fisiche) e regolate da apposito atto di impegno valido (lettera di incarico e relativa fattura a saldo), sottoscritto dal professionista ed, in caso di ente pubblico, in linea con le norme relative alla valutazione di comparabilità dei *curricula* ed alla qualificazione professionale.

ALLEGATO 4

Bando Ricerca di sistema elettrico - Allegato 2 - Scheda C1 - Riepilogo schede economiche

Progetto:

Voci di spesa	Costi totali	Costi per attività di		Contributo ammissibile	Rinuncia % al contributo	Contributo richiesto
		Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale			
A. Personale	0,00			0,00		
B. Spese generali supplementari	0,00			0,00		
C. Attrezzature e strumentazioni	0,00			0,00		
D. Costi di esercizio	0,00			0,00		
E. Attività di ricerca esterne (acquisizione competenze tecniche)	0,00			0,00		
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Tutti gli importi sono in Euro

Bando Ricerca di sistema elettrico - Schede economiche - Allegato 2 - Scheda C2 **Progetto:**

Ripartizione dei costi per Proponente

Proponente (nome abbreviato)	**A. Personale**	**B. Spese generali supplementari**	**C. Attrezzature e strumentazioni**	**D. Costi di esercizio**	**E. Attività di ricerca esterne**	**Costi totali**	**Costi Ricerca Industriale**	**Costi Sviluppo Sperimentale**	**Contributo ammissibile**	**Partecipazione ai costi**
						0,00			**0,00**	**0,00**
						0,00			**0,00**	**0,00**
						0,00			**0,00**	**0,00**
						0,00			**0,00**	**0,00**
						0,00			**0,00**	**0,00**
						0,00			**0,00**	**0,00**
						0,00			**0,00**	**0,00**
						0,00			**0,00**	**0,00**
						0,00			**0,00**	**0,00**
						0,00			**0,00**	**0,00**
						0,00			**0,00**	**0,00**
						0,00			**0,00**	**0,00**
						0,00			**0,00**	**0,00**
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**

Le schede vanno compilate con riferimento alle istruzioni fornite nelle note esplicative
La scheda deve essere coerente con i totali delle schede B3

Bando Ricerca di sistema elettrico - Schede economiche - Allegato 2 - Scheda C4 **Progetto:**

Costi diretti del personale

WP	LA	Proponente (nome abbreviato)	Categoria di appartenenza del personale	Unità di personale coinvolte	Costo effettivo orario lordo *	Ore lavorative totali dedicate al progetto	Anni uomo	Costo imputato al progetto
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	
			Totali:	0		0	0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
			Totali:	0		0	0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
			Totali:	0		0	0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
			Totali:	0		0	0,00	0,00
			TOTALI:					

* Costo effettivo annuo lordo / monte ore di lavoro convenzionale
Ove necessario, aggiungere o cancellare righe

Bando Ricerca di sistema elettrico - Schede economiche - Allegato 2 - Scheda C5

Progetto:

Costi delle attrezzature e delle strumentazioni

WP	LA	Proponente (nome abbreviato)	Descrizione attrezzature/strumentazione	Costo	Imputazione al progetto [%]	Costo imputato al progetto
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
			Totali:	**0,00**		**0,00**
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
			Totali:	**0,00**		**0,00**
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
			Totali:	**0,00**		**0,00**
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
			Totali:	**0,00**		**0,00**
			TOTALI:			

Ove necessario, aggiungere o cancellare righe

Bando Ricerca di sistema elettrico - Schede economiche - Allegato 2 - Scheda C6 **Progetto:**

Costi di esercizio

WP	LA	**Proponente** (nome abbreviato)	**Descrizione materiali/forniture/prodotti**	**Costo**	**Imputazione al progetto** [%]	**Costo imputato al progetto**
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
			Totali:	**0,00**		**0,00**
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
			Totali:	**0,00**		**0,00**
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
			Totali:	**0,00**		**0,00**
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
			Totali:	**0,00**		**0,00**
			TOTALI:			

Ove necessario, aggiungere o cancellare righe

Bando Ricerca di sistema elettrico - Schede economiche - Allegato 2 - Scheda C7 **Progetto:**

Attività di ricerca commissionate all'esterno (costi per acquisizione competenze tecniche)				
WP	**LA**	**Proponente** (nome abbreviato)	**Descrizione attività di ricerca contattuale/consulenza scientifica**	**Costo imputato al progetto**
			Totali:	**0,00**
			Totali:	**0,00**
			Totali:	**0,00**
			Totali:	**0,00**
			TOTALI:	

Ove necessario, aggiungere o cancellare righe

09A02795

DECRETO 8 gennaio 2009.

Agevolazioni ai sensi della legge n. 181/1989 e successive estensioni. Attuazione in regime di esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche e integrazioni, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e, in particolare, gli articoli 5 e 8, nei quali, fra l'altro, è affidata alla SPI la realizzazione di un Programma di promozione industriale;

Considerato che il soggetto gestore è ora l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (così denominata ai sensi dell'art. 1, comma 460 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006) ex Sviluppo Italia S.p.A., subentrata alla SPI/IRI a seguito di fusione per incorporazione dal mese di luglio 2000;

Vista la nota di autorizzazione SG (96) D/5815 del 26 giugno 1996, con la quale la Commissione UE ha informato le autorità italiane di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti sopra citato, a norma degli articoli 92 e 93 del trattato CE, nonché degli articoli 61 e 62 dell'accordo sullo Spazio economico europeo;

Vista la nota della Commissione europea del 14 dicembre 2000, con la quale viene comunicato di considerare compatibile con il mercato comune l'aiuto di cui sopra, avendo le autorità italiane adottato le opportune misure sensi dell'art. 88, paragrafo 1, del trattato;

Vista la successiva nota di autorizzazione della Commissione europea del 18 settembre 2003 C(2003) 3365 con la quale viene comunicato di considerare compatibile con il mercato comune l'estensione del sistema agevolativo *ex lege* n. 181/1989 a nuove aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica, come previsto dall'art. 73 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), e quindi potenzialmente a tutto il territorio nazionale, in presenza di crisi settoriali localizzate;

Viste le ulteriori estensioni degli incentivi *ex lege* n. 181/1989 riconducibili all'autorizzazione comunitaria di cui al precedente paragrafo e approvate con: l'art. 1, commi 265-268 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004; con l'art. 11, commi 8 e 9 della legge n. 80 del 14 maggio 2005; con l'art. 1, comma 30 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005; con l'art. 37 della legge n. 51 del 23 febbraio 2006; con delibera CIPE n. 29 del 22 marzo 2006;

Visto regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 214 del 9 agosto 2008 (in seguito denominato regolamento 800/2008), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per gli investimenti a finalità regionale e agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (in seguito denominate PMI);

Preso atto che la Commissione europea ha approvato in data 28 novembre 2007 la Carta di aiuti a finalità regionale 2007-2013 (in seguito denominata Carta degli aiuti) recepita nel decreto ministeriale 27 marzo 2008, recante l'elenco delle aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 aprile 2008;

Considerato, inoltre, che l'applicazione del regime di aiuti di cui alla legge n. 181/1989 risulta soggetta alle regole sul cumulo degli aiuti sia nel caso di aiuti per finalità diverse, sia che si tratti di aiuti per la stessa finalità finanziati da regimi diversi adottati da uno stesso ente o da vari enti, dovendosi, in tal caso, rispettare il massimale più elevato dei vari regimi interessati;

Considerato, altresì, che il regime di cui trattasi è specificatamente soggetto alle disposizioni e alle norme comunitarie concernenti taluni settori di attività tra cui quelli soggetti al trattato CECA, i trasporti, la pesca e l'agricoltura, compreso il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

Considerato che con decreto ministeriale del 3 dicembre 2007, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2007, registro n. 4, foglio n. 267, è stata approvata la nuova base giuridica del sistema agevolativo ex legge n. 181/1989, per l'attuazione in regime di esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1628/2006 per gli aiuti a finalità regionale da concedere nelle aree di crisi comprese nella Carta degli aiuti 2007/2013, e ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 per la concessione degli aiuti alle PMI consentiti nelle restanti aree del territorio nazionale;

Ritenuto di dover emanare all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Agenzia, direttive per l'adeguamento del regime di aiuti *ex lege* n. 181/1989 e successive estensioni al nuovo regolamento (CE) n. 800/2008, che sostituisce i sopra citati regolamenti n. 70/2001 e n. 1628/2006;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di intervento

1. L'Agenzia, nell'ambito della realizzazione del Programma di promozione industriale di cui alle leggi n. 181/1989, n. 513/1993 e alle ulteriori estensioni approvate con le disposizioni normative di cui alle premesse, dovrà operare nel rispetto dei principi generali contenuti nel regolamento n. 800/2008 ed in particolare:

a) per la concessione degli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 13 del medesimo Regolamento, limitatamente alle aree comprese nella nuova Carta degli aiuti 2007-2013;

b) per la concessione degli aiuti alle PMI, consentita nelle restanti aree del territorio nazionale, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 15 dello stesso regolamento.

Art. 2.

Aree ammesse e tipologia degli aiuti

1. Le zone di intervento del citato Programma di promozione industriale sono quelle relative all'elenco completo e tassativo dei comuni ricadenti nelle aree di crisi di cui alla delibera CIPI del 13 ottobre 1989 come integrati dalle successive estensioni della legge n. 181/1989 richiamate nelle premesse, tutti riportati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Nelle aree di crisi di cui all'elenco allegato 1 non ricomprese nella Carta degli aiuti 2007-2013, gli interventi agevolativi sono limitati alla concessione di aiuti alle PMI come disciplinati dal sopra richiamato regolamento n. 800/2008, art. 15.

3. Le misure agevolative massime ammesse agli aiuti a finalità regionale sono quelle consentite, in rapporto sia alla localizzazione dell'investimento in aree 87, 3 a e 87, 3 c, sia alla dimensione dell'impresa (piccola, media o grande) calcolate in ESL, secondo le intensità previste dalla Carta degli aiuti 2007-2013.

4. In deroga ai precedenti paragrafi 2 e 3, l'intensità massima di aiuto agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli può essere fissata conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, punto 9 e dall'art. 15, punto 4 del regolamento n. 800/2008.

5. I massimali d'aiuto di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano all'importo totale del sostegno pubblico a favore del progetto beneficiario di aiuti, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato mediante fondi locali, regionali, nazionali o comunitari. Gli aiuti concessi ai sensi della legge n. 181/1989 non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di finanziamento comunitario o nazionale — anche a titolo «de minimis» — in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dalla Carta degli aiuti.

6. L'apporto minimo necessario per l'accesso alle agevolazioni da parte del beneficiario al finanziamento deve essere realizzato con mezzi propri, in misura pari o superiore al 30% dell'investimento complessivo programmato.

Art. 3.

Settori e progetti ammessi

1. Il regime in oggetto non può essere applicato ai settori della produzione agricola primaria, della pesca e dell'acquacoltura, fermo restando la possibilità di applicazione al comparto della trasformazione agricola nel pieno rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008.

2. Il regime non può essere applicato altresì ai settori del trasporto, dell'industria carboniera, dell'industria siderurgica, della costruzione navale e delle fibre sintetiche.

3. Sono esclusi dal regime gli aiuti alle imprese in difficoltà e/o alla ristrutturazione finanziaria di imprese in difficoltà, secondo la definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C 244 del 1° ottobre 2004.

4. Sono inoltre esclusi dal regime gli aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune (art. 1, comma 6, lettera *a)* regolamento 800/2008).

5. Per l'elencazione dei settori produttivi di applicabilità del regime nonché di quelli esclusi si fa rinvio ai criteri riportati nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

6. I progetti, ai sensi delle disposizioni contenute all'art. 8 del regolamento n. 800/2008, devono essere avviati successivamente alla presentazione domanda. Per avvio del progetto si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile.

7. Per quanto riguarda la disciplina degli aiuti ai grandi progetti di investimento secondo la definizione contenuta all'art. 2, punto 12 del regolamento n. 800/2008, l'Agenzia, quale soggetto gestore, dovrà osservare le indicazioni di cui all'art. 6, comma 2 del regolamento 800/2008 relative alla notifica alla U.E. e all'art. 9, comma 4 relativo alla comunicazione delle informazioni alla UE stessa.

8. Per i progetti relativi ad investimenti proposti da PMI in aree diverse da quelle di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)* del trattato, comportanti agevolazioni di importo totale lordo superiore a 7,5 milioni di euro, la concessione delle agevolazioni stesse è subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea (art. 6, comma 1, lettera *a)* regolamento n. 800/2008).

9. In tutti i casi in cui la concessione delle agevolazioni finanziarie è subordinata alla preventiva notifica alla Commissione europea ed alla relativa approvazione, il Ministero provvede ad ottemperare a tale obbligo e la concessione medesima è condizionata all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dalla stessa Commissione europea.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a terreni, fabbricati ed impianti purché sostenute successivamente alla presentazione della domanda da parte del beneficiario.

2. Non sono ammissibili gli investimenti di mera sostituzione, nè quelli che hanno già beneficiato di un aiuto pubblico a valere su norme comunitarie, nazionali o regionali. Per tutte le imprese le spese ammissibili per immobilizzazioni tecniche immateriali possono riguardare esclusivamente spese legate al trasferimento di tecnologie, nel limite del 50% della base tipo dell'investimento complessivamente ammissibile. In tutti i casi le immobilizzazioni tecniche immateriali dovranno soddisfare le seguenti condizioni:

siano utilizzate esclusivamente nello stabilimento beneficiario per almeno 5 anni;

siano elementi patrimonialmente ammortizzabili;

siano acquisite da un terzo alle condizioni di mercato;

figurino nell'attivo dell'impresa.

3. Per quanto riguarda i criteri di ammissibilità delle spese per investimenti materiali ed immateriali si fa comunque rinvio all'elenco e alle modalità riportate nell'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Revoche

1. Le agevolazioni sono revocate ed i relativi contratti risolti dall'Agenzia, la quale provvede a pretendere il rimborso dei contributi e dei finanziamenti erogati ed il pagamento delle penalità previste in caso di cessazione definitiva dell'attività per la quale siano state concesse, o nel caso in cui l'impresa beneficiaria sia posta in liquidazione o sia ammessa o sottoposta a procedure concorsuali prima del completamento del programma degli investimenti ed occupazionale.

2. Inoltre, sono revocate le agevolazioni e risolti i relativi contratti qualora l'impresa beneficiaria:

a) non porti a conclusione entro il termine stabilito il programma degli investimenti ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e proroghe autorizzate dall'Agenzia;

b) riduca il programma degli investimenti per oltre il 5% senza autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

c) non realizzi il programma occupazionale connesso al proprio programma di investimenti entro il termine stabilito, salvo cause di forza maggiore e proroghe autorizzate dall'Agenzia;

d) riduca il programma occupazionale per oltre il 5% senza l'autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

e) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma degli investimenti, senza l'autorizzazione dell'Agenzia, beni mobili ed i diritti aziendali, ovvero beni immobili, ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento degli investimenti; sono esclusi dall'obbligo del mantenimento quegli impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, fermo restando il mantenimento dell'attività economica all'interno dell'area di crisi per il periodo minimo previsto al successivo punto *f)*;

f) alieni l'azienda in tutto o in parte ovvero trasferisca l'attività produttiva in un ambito territoriale diverso dalla propria area di crisi prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento degli investimenti;

g) non consenta i controlli dell'Agenzia o del Ministero dello sviluppo economico circa l'andamento dell'attività sociale e la progressiva realizzazione del programma degli investimenti e del programma occupazionale;

h) modifichi il proprio indirizzo produttivo con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

i) sia posta in liquidazione o sia ammessa o sottoposta a procedure concorsuali prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento degli investimenti;

j) non impieghi capitale proprio in misura almeno pari al 30% di quanto necessario per l'effettuazione degli investimenti;

k) applichi nei confronti dei dipendenti, in violazione di quanto previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che regolamenta i rapporti di lavoro, condizioni inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria e della zona;

l) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dal provvedimento di concessione e/o nel contratto e finalizzata a garantire che le agevolazioni concesse siano correttamente impiegate per il raggiungimento degli scopi perseguiti dalla legge n. 181/1989 e successive estensioni.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. La presente direttiva integra e/o sostituisce i precedenti indirizzi adeguandoli alle disposizioni comunitarie sul regime di aiuto in questione.

2. Il presente decreto autorizza il recepimento negli indirizzi attuativi della legge n. 181/1989 delle future deliberazioni comunitarie comportanti ulteriori modifiche del regime di aiuti in questione, con disposizioni all'uopo emanate dal Ministro dello sviluppo economico all'Agenzia.

3. Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 gennaio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 77

ALLEGATO 1

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93

Regione Piemonte

Comuni della provincia di Verbania

MASSIMALI ESL

Comune				1-gen-07 GI	MI	PI	1-gen-09 GI	MI	PI	1-gen-11 GI	MI	31-dic-13 PI
ANTRONA SCHIERANCO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ANZOLA D'OSSOLA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ARIZZANO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
AROLA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
AURANO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BANNIO ANZINO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BAVENO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BEE	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BELGIRATE	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BEURA-CARDEZZA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BOGNANCO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BROVELLO-CARPUGNINO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CALASCA-CASTIGLIONE	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAMBIASCA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CANNERO RIVIERA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CANNOBIO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAPREZZO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASALE CORTE CERRO	(1)	(6, 8)	1	10,00%	20,00%	30,00%						
CAVAGLIO-SPOCCIA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CEPPO MORELLI	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CESARA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
COSSOGNO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CRAVEGGIA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CREVOLADOSSOLA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CURSOLO-ORASSO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
DOMODOSSOLA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
DRUOGNO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
FALMENTA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GERMAGNO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GHIFFA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GIGNESE	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GRAVELLONA TOCE	(1)	(3, 11 - 13, 15 - 18)	1	10,00%	20,00%	30,00%						
GURRO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
INTRAGNA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LOREGLIA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MACUGNAGA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MADONNA DEL SASSO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MALESCO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MASERA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MASSIOLA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MERGOZZO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MIAZZINA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTECRESTESE	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTESCHENO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
NONIO	(1)	(5, 7, 9)	1	10,00%	20,00%	30,00%						
OGGEBBIO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
OMEGNA	(1)	(12, 13, 16, 22, 23, 37, 38)	1	10,00%	20,00%	30,00%						
ORNAVASSO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PALLANZENO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PIEDIMULERA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PIEVE VERGONTE	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PREMENO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PREMOSELLO-CHIOVENDA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
QUARNA SOPRA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
QUARNA SOTTO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
RE	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
S. BERNARDINO VERBANO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SANTA MARIA MAGGIORE	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SEPPIANA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
STRESA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TOCENO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TRAREGO VIGGIONA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TRASQUERA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TRONTANO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93			1-gen-07 GI	MI	PI	1-gen-09 GI	MI	PI	1-gen-11 GI	MI	31-dic-13 PI
VALSTRONA	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VANZONE CON SAN CARLO	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VARZO	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VERBANIA	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VIGANELLA	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VIGNONE	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VILLADOSSOLA	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VILLETTE	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VOGOGNA	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						

Regione Lombardia

Comuni della provincia di Bergamo

Comune			GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
ALGUA	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ALMENNO S. SALVATORE	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ALMENNO SAN BARTOLOMEO	(1;5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
AMBIVERE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ARCENE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ARZAGO D'ADDA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
AVERARA	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
AZZONE	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BARZANA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BEDULITA	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BERBENNO	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BOLTIERE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BONATE SOPRA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BONATE SOTTO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BOTTANUCO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BRACCA	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BREMBATE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BREMBATE DI SOPRA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BREMBILLA	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BRUMANO	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CALUSCO D'ADDA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CALVENZANO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAMERATA CORNELLO	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CANONICA D'ADDA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAPIZZONE	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAPRIATE SAN GERVASIO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAPRINO BERGAMASCO	(1;5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CARVICO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASIRATE D'ADDA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASSIGLIO	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTEL ROZZONE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CHIGNOLO D'ISOLA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CISANO BERGAMASCO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CISERANO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CORNA IMAGNA	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CORNALBA	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
COSTA DI SERINA	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
COSTA VALLE IMAGNA	(1;5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CURNO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CUSIO	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
DALMINE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
FARA GERA D'ADDA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
FILAGO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
FUIPIANO IMAGNA	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
GEROSA	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
LOCATELLO	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MADONE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MAPELLO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MEDOLAGO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MEZZOLDO	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
OLMO AL BREMBO	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ORNICA	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
OSIO SOPRA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
OSIO SOTTO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93

Comune				1-gen-07			1-gen-09			1-gen-11		31-dic-13
				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
PALAZZAGO	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PIAZZOLO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PONTE SAN PIETRO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PONTIDA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PONTIROLO NUOVO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PRESEZZO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
RONCOLA	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROTA D'IMAGNA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SANTA BRIGIDA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SANT'OMOBONO IMAGNA	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SCHILPARIO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SEDRINA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SOLZA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
STROZZA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SUISIO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TALEGGIO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TERNO D'ISOLA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TREVIGLIO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TREVIOLO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
UBIALE CLANEZZO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VALSECCA	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VALTORTA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VEDESETA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VERDELLINO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VILLA D'ADDA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VILMINORE DI SCALVE	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ZOGNO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						

Comuni della provincia di Brescia

Comune				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
AGNOSINE	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ANFO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ANGOLO TERME	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ARTOGNE	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BAGOLINO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BARGHE	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BERZO INFERIORE	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BIENNO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BIONE	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BORNO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BOVEGNO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BRAONE	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BRENO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAPO DI PONTE	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CERVENO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CETO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CIMBERGO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CIVITADE CAMUNO	(2)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
COLLIO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CORTENO GOLGI	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
DARFO BOARIO TERME	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ESINE	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GIANICO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
IRMA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LAVENONE	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LOSINE	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LOZIO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MALEGNO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MARMENTINO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
NIARDO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ODOLO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ONO SAN PIETRO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
OSSIMO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PAISCO LOVENO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PASPARDO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PERTICA ALTA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93			1-gen-07			1-gen-09			1-gen-11		31-dic-13
			GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
PERTICA BASSA	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PEZZAZE	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PIAN CAMUNO	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PIANCOGNO	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PRESEGLIE	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PRESTINE	(2)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PROVAGLIO VAL SABBIA	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
TAVERNOLE SUL MELLA	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
TREVISO BRESCIANO	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VESTONE	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						

Comuni della provincia di Como

Comune			GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
ALBAVILLA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ALBESE CON CASSANO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ALBIOLO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ALSERIO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ALZATE BRIANZA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ANZANO DEL PARCO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
APPIANO GENTILE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ARGEGNO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
AROSIO	(5)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
ASSO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BARNI	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BELLAGIO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BEREGAZZO CON FIGLIARO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BINAGO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BIZZARONE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BLESSAGNO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BLEVIO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BREGNANO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BRENNA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BRIENNO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BRUNATE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BULGAROGRASSO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CABIATE	(5)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CADORAGO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAGLIO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAGNO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAMPIONE D'ITALIA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CANTU'	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CANZO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAPIAGO INTIMIANO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CARATE URIO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CARBONATE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CARIMATE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CARUGO	(5)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CASASCO D'INTELVI	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASLINO D'ERBA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASNATE CON BERNATE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASSINA RIZZARDI	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTELMARTE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTELNUOVO BOZZENTE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTIGLIONE D'INTELVI	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAVALLASCA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CERANO D'INTELVI	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CERMENATE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CERNOBBIO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CIRIMIDO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CIVENNA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CLAINO CON OSTENO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
COLONNO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
COMO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CUCCIAGO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
DIZZASCO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
DREZZO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ERBA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
EUPILIO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93			1-gen-07			1-gen-09			1-gen-11		31-dic-13
			GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
FAGGETO LARIO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
FALOPPIO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
FENEGRO'	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
FIGINO SERENZA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
FINO MORNASCO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
GIRONICO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
GRANDATE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
GUANZATE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
INVERIGO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
LAGLIO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
LAINO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
LAMBRUGO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
LANZO D'INTELVI	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
LASNIGO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
LENNO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
LEZZENO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
LIMIDO COMASCO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
LIPOMO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
LOCATE VARESINO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
LOMAZZO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
LONGONE AL SEGRINO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
LUISAGO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
LURAGO D'ERBA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
LURAGO MARINONE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
LURATE CACCIVIO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MAGREGLIO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MARIANO COMENSE	(5)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
MASLIANICO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MERONE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MEZZEGRA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MOLTRASIO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONGUZZO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTANO LUCINO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTORFANO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MOZZATE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
NESSO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
NOVEDRATE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
OLGIATE COMASCO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
OLTRONA DI SAN MAMETTE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ORSENIGO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
OSSUCCIO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PARE'	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PELLIO INTELVI	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PIGRA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
POGNANA LARIO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PONNA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PONTE LAMBRO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PROSERPIO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PUSIANO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
RAMPONIO VERNA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
REZZAGO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
RODERO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
RONAGO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROVELLASCA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROVELLO PORRO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SALA COMACINA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN FEDELE INTELVI	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SCHIGNANO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SENNA COMASCO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SOLBIATE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SORMANO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
TAVERNERIO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
TORNO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
TURATE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
UGGIATE-TREVANO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VALBRONA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VALMOREA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93			1-gen-07 GI	MI	PI	1-gen-09 GI	MI	PI	1-gen-11 GI	MI	31-dic-13 PI
VALSOLDA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VELESO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VENIANO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VERTEMATE CON MINOPRIO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VILLA GUARDIA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ZELBIO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
Comuni della provincia di Cremona											
AGNADELLO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
DOVERA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTE CREMASCO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PALAZZO PIGNANO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PANDINO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
RIVOLTA D'ADDA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SPINO D'ADDA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
TORLINO VIMERCATI	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VAILATE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
Comuni della provincia di Lecco											
ABBADIA LARIANA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
AIRUNO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ANNONE DI BRIANZA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BARZAGO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BARZANO'	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BOFFALORA D'ADDA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BORGO SAN GIOVANNI	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BOSISIO PARINI	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BRIVIO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BULCIAGO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CALCO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CALOLZIOCORTE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CARENNO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASALETTO LODIGIANO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASALMAIOCCO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASATENOVO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASELLE LURANI	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASSAGO BRIANZA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTELLO DI BRIANZA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTIRAGA VIDARDO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CERNUSCO LOMBARDONE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CERVIGNANO D'ADDA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CESANA BRIANZA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CIVATE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
COLLE BRIANZA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
COMAZZO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CORNEGLIANO LAUDENSE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
COSTA MASNAGA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CREMELLA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
DOLZAGO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ELLO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ERVE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
GALBIATE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
GALGAGNANO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
GARBAGNATE MONASTERO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
GARLATE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
IMBERSAGO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
LECCO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
LODI	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
LODI VECCHIO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
LOMAGNA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MALGRATE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MANDELLO DEL LARIO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MARUDO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MASSALENGO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MERATE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MERLINO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93

Comune			1-gen-07 GI	MI	PI	1-gen-09 GI	MI	PI	1-gen-11 GI	MI	31-dic-13 PI
MISSAGLIA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MOLTENO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTANASO LOMBARDO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTE MARENZO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTEVECCHIA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTICELLO BRIANZA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MULAZZANO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
NIBIONNO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
OGGIONO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
OLGIATE MOLGORA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
OLGINATE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
OLIVETO LARIO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
OSNAGO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PADERNO D'ADDA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PEREGO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PESCATE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PIEVE FISSIRAGA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROBBIATE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROGENO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROVAGNATE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SALERANO SUL LAMBRO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SANTA MARIA HOE'	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SANT'ANGELO LODIGIANO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SIRONE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SIRTORI	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SORDIO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SUELLO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
TAVAZZANO CON VILLAVESCO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
TORRE DE'BUSI	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VALERA FRATTA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VALGREGHENTINO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VALMADRERA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VERCURAGO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VERDERIO INFERIORE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VERDERIO SUPERIORE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VIGANO'	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VILLANOVA DEL SILLARO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ZELO BUON PERSICO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						

Comuni della provincia di Lodi

Comune			1-gen-07 GI	MI	PI	1-gen-09 GI	MI	PI	1-gen-11 GI	MI	31-dic-13 PI
BORGHETTO LODIGIANO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BORGO SAN GIOVANNI	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASALETTO LODIGIANO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASELLE LURANI	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTIRAGA VIDARDO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
GRAFFIGNANA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
LIVRAGA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
LODI VECCHIO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MARUDO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ORIO LITTA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PIEVE FISSIRAGA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SALERANO SUL LAMBRO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SANT'ANGELO LODIGIANO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SORDIO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
TAVAZZANO CON VILLAVESCO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VALERA FRATTA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VILLANOVA DEL SILLARO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						

Comuni della provincia di Milano

Comune			1-gen-07 GI	MI	PI	1-gen-09 GI	MI	PI	1-gen-11 GI	MI	31-dic-13 PI
ABBIATEGRASSO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
AGRATE BRIANZA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
AICURZIO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ALBAIRATE	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ALBIATE	(5)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
ARCONATE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93			MASSIMALI ESL 1-gen-07			1-gen-09			1-gen-11		31-dic-13
			GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
ARCORE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ARESE	(4;5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ARLUNO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ASSAGO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BAREGGIO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BARLASSINA	(5)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
BASIANO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BASIGLIO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BELLINZAGO LOMBARDO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BELLUSCO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BERNAREGGIO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BERNATE TICINO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BESANA IN BRIANZA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BESATE	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BIASSONO	(5)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
BINASCO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BOFFALORA SOPRA TICINO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BOLLATE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BOVISIO-MASCIAGO	(5)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
BRESSO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BRIOSCO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BRUGHERIO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BUBBIANO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BUCCINASCO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BURAGO DI MOLGORA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BUSCATE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BUSNAGO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BUSSERO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BUSTO GAROLFO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CALVIGNASCO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAMBIAGO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAMPARADA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CANEGRATE	(5)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CAPONAGO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CARATE BRIANZA	(5)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CARNATE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CARPIANO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CARUGATE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASARILE	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASOREZZO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASSANO D'ADDA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASSINA DE'PECCHI	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASSINETTA DI LUGAGNANO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTANO PRIMO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAVENAGO DI BRIANZA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CERIANO LAGHETTO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CERNUSCO SUL NAVIGLIO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CERRO AL LAMBRO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CERRO MAGGIORE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CESANO BOSCONE	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CESANO MADERNO	(5)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CESATE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CINISELLO BALSAMO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CISLIANO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
COGLIATE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
COLOGNO MONZESE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
COLTURANO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CONCOREZZO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CORBETTA	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CORMANO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CORNAREDO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CORNATE D'ADDA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CORREZZANA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CORSICO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CUGGIONO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CUSAGO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CUSANO MILANINO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
DAIRAGO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93				1-gen-07			1-gen-09			1-gen-11		31-dic-13
				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
DESIO	(5)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
DRESANO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GAGGIANO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GARBAGNATE MILANESE	(4;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GESSATE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GIUSSANO	(5)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
GORGONZOLA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GREZZAGO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GUDO VISCONTI	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
INVERUNO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
INZAGO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LACCHIARELLA	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LAINATE	(4;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LAZZATE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LEGNANO	(5)	(3, 12 - 28, 37, 38, 44 - 48, 51 - 74, 82 - 94, 8888888)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
LENTATE SUL SEVESO	(5)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
LESMO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LIMBIATE	(5)	(3, 5 - 11, 15, 17 - 22, 27)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
LISCATE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LISSONE	(5)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
LOCATE DI TRIULZI	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MACHERIO	(5)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
MAGENTA	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MAGNAGO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MARCALLO CON CASONE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MASATE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MEDA	(5)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
MEDIGLIA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MELEGNANO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MELZO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MESERO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MEZZAGO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MILANO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MISINTO	(5)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
MONZA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MORIMONDO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MOTTA VISCONTI	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MUGGIO'	(5)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
NERVIANO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
NOSATE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
NOVA MILANESE	(5)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
NOVATE MILANESE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
NOVIGLIO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
OPERA	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ORNAGO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
OSSONA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
OZZERO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PADERNO DUGNANO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PANTIGLIATE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PARABIAGO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PAULLO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PERO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PESCHIERA BORROMEO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PESSANO CON BORNAGO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PIEVE EMANUELE	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PIOLTELLO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
POGLIANO MILANESE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
POZZO D'ADDA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
POZZUOLO MARTESANA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PREGNANA MILANESE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
RENATE	(5)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
RESCALDINA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
RHO	(4;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROBECCHETTO CON INDUNO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROBECCO SUL NAVIGLIO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
RODANO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
RONCELLO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
RONCO BRIANTINO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93			1-gen-07			1-gen-09			1-gen-11		31-dic-13
			GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
ROSATE	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROZZANO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN COLOMBANO AL LAMBRO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN DONATO MILANESE	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN GIORGIO SU LEGNANO	(5)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
SAN GIULIANO MILANESE	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN VITTORE OLONA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN ZENONE AL LAMBRO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SANTO STEFANO TICINO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SEDRIANO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SEGRATE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SENAGO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SEREGNO	(5)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
SESTO SAN GIOVANNI	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SETTALA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SETTIMO MILANESE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SEVESO	(5)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
SOLARO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SOVICO	(5)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
SULBIATE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
TREZZANO ROSA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
TREZZANO SUL NAVIGLIO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
TREZZO SULL'ADDA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
TRIBIANO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
TRIUGGIO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
TRUCCAZZANO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
TURBIGO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
USMATE VELATE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VANZAGHELLO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VANZAGO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VAPRIO D'ADDA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VAREDO	(5)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
VEDANO AL LAMBRO	(5)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
VEDUGGIO CON COLZANO	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VERANO BRIANZA	(5)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
VERMEZZO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VERNATE	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VIGNATE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VILLA CORTESE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VILLASANTA	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VIMERCATE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VIMODRONE	(5)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VITTUONE	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VIZZOLO PREDABISSI	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ZELO SURRIGONE	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ZIBIDO SAN GIACOMO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						

Comuni della provincia di Pavia

Comune			GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
ALAGNA	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ALBAREDO ARNABOLDI	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ALBONESE	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ALBUZZANO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ARENA PO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BADIA PAVESE	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BAGNARIA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BARBIANELLO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BASCAPE'	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BASTIDA DE'DOSSI	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BASTIDA PANCARANA	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BATTUDA	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BELGIOIOSO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BEREGUARDO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BORGARELLO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BORGO PRIOLO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BORGORATTO MORMOROLO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BORGO SAN SIRO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BORNASCO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93				1-gen-07			1-gen-09			1-gen-11		31-dic-13
				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
BOSNASCO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BRALLO DI PREGOLA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BREME	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BRESSANA BOTTARONE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BRONI	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CALVIGNANO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAMPOSPINOSO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CANDIA LOMELLINA	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CANEVINO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CANNETO PAVESE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CARBONARA AL TICINO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASANOVA LONATI	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASATISMA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASEI GEROLA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASORATE PRIMO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASSOLNOVO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTANA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTEGGIO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTELLETTO DI BRANDUZZO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTELLO D'AGOGNA	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTELNOVETTO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAVA MANARA	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CECIMA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CERANOVA	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CERETTO LOMELLINA	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CERGNAGO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CERTOSA DI PAVIA	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CERVESINA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CHIGNOLO PO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CIGOGNOLA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CILAVEGNA	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CODEVILLA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CONFIENZA	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
COPIANO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CORANA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CORNALE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CORTEOLONA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CORVINO SAN QUIRICO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
COSTA DE'NOBILI	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
COZZO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CURA CARPIGNANO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
DORNO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
FERRERA ERBOGNONE	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
FILIGHERA	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
FORTUNAGO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
FRASCAROLO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GALLIAVOLA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GAMBARANA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GAMBOLO'	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GARLASCO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GENZONE	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GERENZAGO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GIUSSAGO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GODIASCO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GOLFERENZO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GRAVELLONA LOMELLINA	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GROPELLO CAIROLI	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
INVERNO E MONTELEONE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LANDRIANO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LANGOSCO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LARDIRAGO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LINAROLO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LIRIO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LOMELLO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LUNGAVILLA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MAGHERNO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MARCIGNAGO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MARZANO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93			1-gen-07			1-gen-09			1-gen-11		31-dic-13
			GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
MEDE	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MENCONICO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MEZZANA BIGLI	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MEZZANA RABATTONE	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MEZZANINO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MIRADOLO TERME	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTALTO PAVESE	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTECALVO VERSIGGIA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTESCANO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTESEGALE	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTICELLI PAVESE	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTU' BECCARIA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MORNICO LOSANA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MORTARA	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
NICORVO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
OLEVANO DI LOMELLINA	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
OLIVA GESSI	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
OTTOBIANO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PALESTRO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PANCARANA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PARONA	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PAVIA	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PIETRA DE'GIORGI	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PIEVE ALBIGNOLA	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PIEVE DEL CAIRO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PIEVE PORTO MORONE	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PINAROLO PO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PIZZALE	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PONTE NIZZA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PORTALBERA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
REA	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
REDAVALLE	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
RETORBIDO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
RIVANAZZANO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROBBIO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROBECCO PAVESE	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROCCA DE'GIORGI	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROCCA SUSELLA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROGNANO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROMAGNESE	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
RONCARO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROSASCO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROVESCALA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
RUINO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN CIPRIANO PO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN DAMIANO AL COLLE	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN GENESIO ED UNITI	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN GIORGIO DI LOMELLINA	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN MARTINO SICCOMARIO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN ZENONE AL PO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SANNAZZARO DE'BURGONDI	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SANTA CRISTINA E BISSONE	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SANTA GIULETTA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SANTA MARIA DELLA VERSA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SANT'ALESSIO CON VIALONE	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SANT'ANGELO LOMELLINA	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SARTIRANA LOMELLINA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SCALDASOLE	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SEMIANA	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SILVANO PIETRA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SIZIANO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SOMMO	(5;7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SPESSA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
STRADELLA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SUARDI	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
TORRAZZA COSTE	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93				1-gen-07			1-gen-09			1-gen-11		31-dic-13
				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
TORRE BERETTI E CASTELLARO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TORRE D'ARESE	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TORRE DE'NEGRI	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TORRE D'ISOLA	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TORREVECCHIA PIA	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TORRICELLA VERZATE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TRAVACO' SICCOMARIO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TRIVOLZIO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TROMELLO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TROVO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VAL DI NIZZA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VALEGGIO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VALLE LOMELLINA	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VALLE SALIMBENE	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VALVERDE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VARZI	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VELEZZO LOMELLINA	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VELLEZZO BELLINI	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VERRETTO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VERRUA PO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VIDIGULFO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VIGEVANO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VILLA BISCOSSI	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VILLANOVA D'ARDENGHI	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VILLANTERIO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VISTARINO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VOGHERA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VOLPARA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ZAVATTARELLO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ZECCONE	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ZEME	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ZENEVREDO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ZERBO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ZERBOLO'	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ZINASCO	(5;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						

Comuni della provincia di Varese

Comune				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
ALBIZZATE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ANGERA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ARCISATE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ARSAGO SEPRIO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
AZZATE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
AZZIO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BARASSO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BARDELLO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BEDERO VALCUVIA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BESANO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BESNATE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BESOZZO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BIANDRONNO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BISUSCHIO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BODIO LOMNAGO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BREBBIA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BREGANO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BRENTA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BREZZO DI BEDERO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BRINZIO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BRISSAGO-VALTRAVAGLIA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BRUNELLO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BRUSIMPIANO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BUGUGGIATE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BUSTO ARSIZIO	(5)	(4 - 11, 16 - 28, 30 - 32, 52 - 55, 57 - 87, 93, 94, 98 - 105, 113 - 129)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CADEGLIANO-VICONAGO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CADREZZATE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAIRATE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CANTELLO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CARAVATE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93				1-gen-07			1-gen-09			1-gen-11		31-dic-13
				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
CARDANO AL CAMPO	(5)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CARNAGO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CARONNO PERTUSELLA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CARONNO VARESINO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASALE LITTA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASALZUIGNO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASCIAGO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASORATE SEMPIONE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASSANO MAGNAGO	(5)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CASSANO VALCUVIA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTELLANZA	(5)	(1, 3 - 6, 9, 11, 12, 14 - 16, 18, 19, 21, 23 - 25, 27 - 31, 35 - 37)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CASTELLO CABIAGLIO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTELSEPRIO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTELVECCANA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTIGLIONE OLONA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTRONNO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAVARIA CON PREMEZZO	(5)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CAZZAGO BRABBIA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CISLAGO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CITTIGLIO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CLIVIO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
COCQUIO-TREVISAGO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
COMABBIO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
COMERIO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CREMENAGA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CROSIO DELLA VALLE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CUASSO AL MONTE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CUGLIATE-FABIASCO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CUNARDO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CUVEGLIO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CUVIO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
DAVERIO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
DUNO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
FAGNANO OLONA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
FERNO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
FERRERA DI VARESE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GALLARATE	(5)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
GALLIATE LOMBARDO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GAVIRATE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GAZZADA SCHIANNO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GEMONIO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GERENZANO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GERMIGNAGA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GOLASECCA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GORLA MAGGIORE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GORLA MINORE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GORNATE-OLONA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GRANTOLA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
INARZO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
INDUNO OLONA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ISPRA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
JERAGO CON ORAGO	(5)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
LAVENA PONTE TRESA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LAVENO-MOMBELLO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LEGGIUNO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LONATE CEPPINO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LONATE POZZOLO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LOZZA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LUINO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LUVINATE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MALGESSO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MALNATE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MARCHIROLO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MARNATE	(5)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
MARZIO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MASCIAGO PRIMO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MERCALLO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MESENZANA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93				1-gen-07			1-gen-09			1-gen-11		31-dic-13
				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONVALLE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MORAZZONE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MORNAGO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
OGGIONA CON SANTO STEFANO	(5)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
OLGIATE OLONA	(5)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
ORIGGIO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ORINO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
OSMATE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PORTO CERESIO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PORTO VALTRAVAGLIA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
RANCIO VALCUVIA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
RANCO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SALTRIO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAMARATE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SARONNO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SESTO CALENDE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SOLBIATE ARNO	(5)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
SOLBIATE OLONA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SOMMA LOMBARDO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SUMIRAGO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TAINO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TERNATE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TRADATE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TRAVEDONA-MONATE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
UBOLDO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VALGANNA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VARANO BORGHI	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VARESE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VEDANO OLONA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VENEGONO INFERIORE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VENEGONO SUPERIORE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VERGIATE	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VIGGIU'	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VIZZOLA TICINO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SANGIANO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						

Regione Friuli-Venezia-Giulia

Comuni della provincia di Trieste

Comune				GI	MI	PI						
DUINO-AURISINA	(1)	(Frazioni comunali di S. Giovanni di Duino, Villaggio del Pescatore, Sistiana, Medeazza e corrispondente parte del demanio marittimo)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
MONRUPINO	(1)	(Area ricompresa nell'Autoporto di Fernetti)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
MUGGIA	(1)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
S. DORLIGO DELLA VALLE	(1)	(Area ricompresa nella Zona di Sviluppo Industriale di Trieste "EZIT")	1	15,00%	25,00%	35,00%						
SGONICO	(1)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
TRIESTE	(1)	(Circoscrizioni di Altipiano Est, Servola - Chiarbola - Valmaura - Borgo San Sergio, area portuale, demanio marittimo del compartimento di Trieste – per la parte eccedente a quella dell'area portuale di Trieste)	1	15,00%	25,00%	35,00%						

Regione Veneto

Comuni della provincia di Padova

Comune				GI	MI	PI						
ABANO TERME	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
AGNA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ALBIGNASEGO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ANGUILLARA VENETA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ARQUA' PETRARCA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ARRE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ARZERGRANDE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BAGNOLI DI SOPRA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BAONE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BARBONA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BATTAGLIA TERME	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93				1-gen-07			1-gen-09			1-gen-11		31-dic-13
				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
BOARA PISANI	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BORGORICCO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BOVOLENTA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BRUGINE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CADONEGHE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAMPO SAN MARTINO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAMPODARSEGO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAMPODORO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAMPOSAMPIERO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CANDIANA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CARCERI	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CARTURA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASALSERUGO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CERVARESE SANTA CROCE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CINTO EUGANEO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CITTADELLA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CODEVIGO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CONSELVE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CORREZZOLA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CURTAROLO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
DUE CARRARE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ESTE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
FONTANIVA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GALLIERA VENETA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GALZIGNANO TERME	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GAZZO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GRANTORTO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GRANZE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LEGNARO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LIMENA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LOREGGIA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MASERA' DI PADOVA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MASSANZAGO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MESTRINO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONSELICE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTEGROTTO TERME	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
NOVENTA PADOVANA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
OSPEDALETTO EUGANEO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PADOVA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PERNUMIA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PIAZZOLA SUL BRENTA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PIOMBINO DESE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PIOVE DI SACCO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
POLVERARA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PONTE SAN NICOLO'	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PONTELONGO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
POZZONOVO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROVOLON	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
RUBANO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SACCOLONGO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN GIORGIO IN BOSCO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN MARTINO DI LUPARI	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN PIETRO VIMINARIO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SANTA GIUSTINA IN COLLE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SANT'ELENA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SANT'URBANO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAONARA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SELVAZZANO DENTRO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SOLESINO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
STANGHELLA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TEOLO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TERRASSA PADOVANA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TOMBOLO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TORREGLIA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TREBASELEGHE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TRIBANO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93			1-gen-07			1-gen-09			1-gen-11		31-dic-13
			GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
VEGGIANO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VESCOVANA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VIGHIZZOLO D'ESTE	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VIGODARZERE	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VIGONZA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VILLA DEL CONTE	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VILLA ESTENSE	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VILLAFRANCA PADOVANA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						

Comuni della provincia di Rovigo

Comune			GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
ADRIA	(7)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
ARIANO NEL POLESINE	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ARQUA' POLESINE	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BOSARO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CANARO	(7)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CASTELGUGLIELMO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CEREGNANO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CORBOLA	(7)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
COSTA DI ROVIGO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CRESPINO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
FIESSO UMBERTIANO	(7)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
FRASSINELLE POLESINE	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
FRATTA POLESINE	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
GAVELLO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
GUARDA VENETA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
LENDINARA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
LOREO	(7)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
LUSIA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
OCCHIOBELLO	(7)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
PAPOZZE	(7)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
PETTORAZZA GRIMANI	(7)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
PINCARA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
POLESELLA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PONTECCHIO POLESINE	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PORTO TOLLE	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PORTO VIRO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROSOLINA	(7)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
ROVIGO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN BELLINO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN MARTINO DI VENEZZE	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
TAGLIO DI PO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VILLADOSE	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VILLAMARZANA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VILLANOVA DEL GHEBBO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VILLANOVA MARCHESANA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						

Comuni della provincia di Treviso

Comune			GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
ALTIVOLE		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ARCADE	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ASOLO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BREDA DI PIAVE	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAERANO DI SAN MARCO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CARBONERA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASALE SUL SILE	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASIER	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTELFRANCO VENETO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTELLO DI GODEGO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CESSALTO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CHIARANO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CIMADOLMO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CODOGNE'	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CONEGLIANO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CORNUDA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CROCETTA DEL MONTELLO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
FONTANELLE	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93				1-gen-07			1-gen-09			1-gen-11		31-dic-13
				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
FONTE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GAIARINE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GIAVERA DEL MONTELLO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GODEGA DI SANT'URBANO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GORGO AL MONTICANO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ISTRANA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LORIA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MANSUE'	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MARENO DI PIAVE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MASER	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MASERADA SUL PIAVE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MEDUNA DI LIVENZA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MOGLIANO VENETO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONASTIER DI TREVISO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTEBELLUNA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MORGANO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MORIAGO DELLA BATTAGLIA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MOTTA DI LIVENZA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
NERVESA DELLA BATTAGLIA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ODERZO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ORMELLE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PAESE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PEDEROBBA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PIEVE DI SOLIGO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PONTE DI PIAVE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PONZANO VENETO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PORTOBUFFOLE'	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
POVEGLIANO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PREGANZIOL	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
QUINTO DI TREVISO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
REFRONTOLO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
RESANA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
RIESE PIO X	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
RONCADE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SALGAREDA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN BIAGIO DI CALLALTA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN FIOR	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN PIETRO DI FELETTO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN POLO DI PIAVE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN VENDEMIANO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SANTA LUCIA DI PIAVE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SILEA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SPRESIANO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SUSEGANA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TREVIGNANO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TREVISO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VAZZOLA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VEDELAGO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VIDOR	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VILLORBA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VOLPAGO DEL MONTELLO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ZENSON DI PIAVE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ZERO BRANCO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						

Comuni della provincia di Venezia

Comune				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
ANNONE VENETO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAMPAGNA LUPIA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAMPOLONGO MAGGIORE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAMPONOGARA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAORLE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAVARZERE	(7)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CEGGIA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CHIOGGIA	(7)	(Quartieri: Saloni, Canali, Sottomarina, Spiaggia, B.S. Giovanni)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CONA	(7)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CONCORDIA SAGITTARIA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93				1-gen-07			1-gen-09			1-gen-11		31-dic-13
				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
DOLO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ERACLEA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
FIESSO D'ARTICO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
FOSSALTA DI PIAVE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
FOSSO'	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
IESOLO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MARCON	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MARTELLAGO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MEOLO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MIRA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MIRANO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MUSILE DI PIAVE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
NOALE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
NOVENTA DI PIAVE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PIANIGA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PORTOGRUARO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PRAMAGGIORE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
QUARTO D'ALTINO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SALZANO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN DONA' DI PIAVE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SANTA MARIA DI SALA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SANTO STINO DI LIVENZA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SCORZE'	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SPINEA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
STRA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TORRE DI MOSTO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VENEZIA	(7)	(314, 775, 1000, 1544 - 1595, 1658, 1693 - 1708, 1710 - 1764, 1769 - 1779, 1791, 1792, 1795 - 1797, 1819, 1820, 1826, 1827, 1830, 1832, 1837, 1841 - 1856, 1859 - 1862, 1864, 1865, 1870 - 1966, 1968 - 2003, 2005 - 2021, 2023, 2042, 2057 - 2059, 2597, 2601, 2623, 2629, 2631 - 2647, 3415, 3416, 3418 - 3499, 3501 - 3556, 3558 - 3561, 3563 - 3798, 3801, 3802, 3805, 3813, 3814, 3817, 3818)	1	10,00%	20,00%	30,00%						
VIGONOVO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						

Comuni della provincia di Vicenza

Comune				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
CAMISANO VICENTINO			1	0,00%	10,00%	20,00%						
GRISIGNANO DI ZOCCO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GRUMOLO DELLE ABBADESSE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTEGALDA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTEGALDELLA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROSSANO VENETO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TEZZE SUL BRENTA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						

Regione Liguria

Comuni della provincia di Genova

Comune				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
ARENZANO	(1;7)	(32 - 34, 47, 49 - 51)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
AVEGNO	(7)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
BARGAGLI	(7)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
BORZONASCA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BUSALLA	(7)	(6 - 11, 13, 14, 16, 17)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CAMPO LIGURE	(1;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAMPOMORONE	(1;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CARASCO	(7)	(1, 2, 4 - 11, 13, 14, 22 - 25)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CASARZA LIGURE	(7)	(5, 8, 11, 13, 16, 17, 24, 26, 30 - 32, 34, 35)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CASELLA	(7)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CASTIGLIONE CHIAVARESE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CERANESI	(1;7)	(21)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CHIAVARI	(7)	(23, 28, 40, 41, 44, 45, 47, 49, 51 - 53)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CICAGNA	(7)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
COGOLETO	(1;7)	(23)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
COGORNO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
COREGLIA LIGURE	(7)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CROCEFIESCHI	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
DAVAGNA	(7)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93				1-gen-07			1-gen-09			1-gen-11		31-dic-13
				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
FASCIA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
FAVALE DI MALVARO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
FONTANIGORDA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GENOVA	(1;7)	(24 - 29, 32 - 63, 65, 72, 75, 86 - 93, 95 - 105, 112, 113, 122, 123, 167 - 169, 185 - 188, 192, 209, 228 - 232, 235 - 237, 239, 251, 252, 264, 294, 310, 370, 380, 387, 388, 390 - 397, 413 - 416, 434, 477 - 480, 587, 589 - 591, 609, 610, 619 - 625, 638, 641, 643 - 656, 658, 661 - 663, 667, 672 - 698, 747, 748, 750, 751, 795, 796, 799 - 825, 905 - 942, 945 - 954, 959, 961, 962, 965 - 968, 974 - 1007, 1012 - 1027, 1037, 1038, 1042 - 1051, 1053, 1060, 1130, 1131, 1135, 1136, 1145 - 1147, 1150, 1154, 1155, 1159, 1160, 1173, 1179 - 1185, 1188, 1190, 1192 -1209, 1233 - 1236, 1239, 1269 - 1274, 1277, 1278, 1288, 1296, 1303 - 1311, 1384 - 1386, 1563, 1567, 1925, 1968 - 1970, 3124, 3564 - 3574, 3576 - 3583, 8888888)	1	10,00%	20,00%	30,00%						
GENOVA	(1;7)	(64, 66 - 71, 73, 74, 76 - 85, 94, 109 - 111, 114 - 117, 120, 121, 124, 125, 170, 173, 180 - 184, 189 - 191, 193 - 195, 207, 208, 210 - 212, 220 - 227, 233, 234, 317, 363, 389, 398 - 401, 406, 431 - 433, 521, 611 - 618, 626 - 637, 639, 640, 642, 657, 659, 660, 664 - 666, 668 - 671, 1052, 1132 - 1134, 1137 - 1144, 1148, 1149, 1151 - 1153, 1156 - 1158, 1161 - 1172, 1174 - 1178, 1186, 1187, 1189, 1191)		10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
GORRETO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ISOLA DEL CANTONE	(7)	(1 - 5, 12, 14, 15)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
LAVAGNA	(7)	(3, 6)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
LEIVI	(7)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
LORSICA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LUMARZO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MASONE	(1;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MELE	(1;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MEZZANEGO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MIGNANEGO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MOCONESI	(1)	(1, 2, 4 - 7, 9 - 12, 14 - 17, 23 - 25)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
MONEGLIA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTEBRUNO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTOGGIO	(1)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
NE	(1)	(6, 21, 28 - 31, 55 - 58)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
NEIRONE	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ORERO	(1)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
PROPATA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
RAPALLO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
RECCO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
REZZOAGLIO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
RONCO SCRIVIA	(1)	(2, 4, 14, 17, 21, 24, 25, 29, 31, 33, 35)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
RONDANINA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROSSIGLIONE	(1;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROVEGNO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN COLOMBANO CERTENOLI	(1)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
SANTO STEFANO D'AVETO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SANT'OLCESE	(1)	(7, 8, 11, 13, 26, 32 - 34, 40)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
SAVIGNONE	(1)	(3 - 6, 12)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
SERRA RICCÒ	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SESTRI LEVANTE	(1)	(26, 27, 30 - 33, 36, 38, 39, 59)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
SORI	(1)	(5 - 7, 9, 10, 12, 13, 16, 25, 29, 32)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
TIGLIETO	(1;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TORRIGLIA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TRIBOGNA	(1)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
USCIO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VALBREVENNA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VOBBIA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ZOAGLI	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						

Comuni della provincia di Imperia

Comune				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
AQUILA DI ARROSCIA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ARMO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BORGHETTO D'ARROSCIA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CARAVONICA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CESIO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CHIUSANICO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
COSIO DI ARROSCIA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
DIANO ARENTINO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93				1-gen-07			1-gen-09			1-gen-11		31-dic-13
				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
DIANO SAN PIETRO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MENDATICA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PIEVE DI TECO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PORNASSIO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
RANZO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
REZZO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN BARTOLOMEO AL MARE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VESSALICO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VILLA FARALDI	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
Comuni della provincia di La Spezia												
VARESE LIGURE	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
Comuni della provincia di Savona												
ALASSIO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ALBENGA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ALBISOLA MARINA	(1;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ALBISOLA SUPERIORE	(1;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ALTARE	(7)		1	10,00%	20,00%	30,00%						
ANDORA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ARNASCO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BALESTRINO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BARDINETO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BERGEGGI	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BOISSANO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BORGHETTO SANTO SPIRITO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BORGIO VEREZZI	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BORMIDA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAIRO MONTENOTTE	(1;7)	(14, 15, 18, 19, 23 - 31, 33, 34, 37, 38, 43, 44, 46 - 50, 52 - 54, 57 - 62, 68 - 79, 81, 82, 84 - 87)	1	10,00%	20,00%	30,00%						
CALICE LIGURE	(1;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CALIZZANO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CARCARE	(7)		1	10,00%	20,00%	30,00%						
CASANOVA LERRONE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTELBIANCO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CELLE LIGURE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CENGIO	(7)		1	10,00%	20,00%	30,00%						
CERIALE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CISANO SUL NEVA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
COSSERIA	(7)	(14)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
DEGO	(1;7)	(1 - 3, 5, 11, 12, 45 - 48, 52, 54, 56, 59)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
ERLI	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
FINALE LIGURE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GARLENDA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GIUSTENICE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GIUSVALLA	(1;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LAIGUEGLIA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LOANO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MAGLIOLO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MALLARE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MASSIMINO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MILLESIMO	(7)		1	10,00%	20,00%	30,00%						
MIOGLIA	(1;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MURIALDO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
NASINO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
NOLI	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ONZO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ORCO FEGLINO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ORTOVERO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
OSIGLIA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PALLARE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PIANA CRIXIA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PIETRA LIGURE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PLODIO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PONTINVREA	(1;7)		1	10,00%	20,00%	30,00%						

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93				1-gen-07			1-gen-09			1-gen-11		31-dic-13
				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
QUILIANO	(1;7)	(16 - 21, 27, 29 - 34, 36, 42 - 46, 50, 56, 58, 62)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
RIALTO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROCCAVIGNALE	(7)		1	10,00%	20,00%	30,00%						
SASSELLO	(1;7)		1	10,00%	20,00%	30,00%						
SAVONA	(1;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SPOTORNO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
STELLA	(1;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
STELLANELLO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TESTICO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TOIRANO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TOVO SAN GIACOMO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
URBE	(1;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VADO LIGURE	(1;7)	(1 - 10, 23, 26, 28, 29, 31, 32)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
VARAZZE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VENDONE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VEZZI PORTIO	(7)	(1 - 4, 6, 9, 14 - 20)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
VILLANOVA D'ALBENGA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ZUCCARELLO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						

Regione Emilia - Romagna

Comuni della provincia di Bologna

Comune				GI	MI	PI
ANZOLA DELL'EMILIA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
ARGELATO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
BARICELLA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
BAZZANO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
BENTIVOGLIO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
BOLOGNA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
BORGO TOSSIGNANO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
BUDRIO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
CALDERARA DI RENO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
CASALECCHIO DI RENO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
CASALFIUMANESE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
CASTEL DEL RIO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
CASTEL MAGGIORE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
CASTEL SAN PIETRO TERME	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
CASTELLO D'ARGILE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
CASTENASO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
CRESPELLANO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
CREVALCORE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
DOZZA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
FONTANELICE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
GALLIERA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
GRANAROLO DELL'EMILIA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
IMOLA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
MALALBERGO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
MEDICINA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
MINERBIO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
MOLINELLA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
MONTE SAN PIETRO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
MONTEVEGLIO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
MONTERENZIO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
MORDANO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
OZZANO DELL'EMILIA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
PIANORO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
PIEVE DI CENTO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
SALA BOLOGNESE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
SAN GIORGIO DI PIANO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
SAN LAZZARO DI SAVENA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
SAN PIETRO IN CASALE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
SANT'AGATA BOLOGNESE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
SASSO MARCONI	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
ZOLA PREDOSA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%
	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93

MASSIMALI ESL

Comuni della provincia di Ferrara

Comune		Sezioni		1-gen-07 GI	MI	PI	1-gen-09 GI	MI	PI	1-gen-11 GI	MI	31-dic-13 PI
ARGENTA	(7)	(41, 44, 45, 61, 70, 73, 77, 78, 83, 90, 96 - 98, 101, 103 - 105, 107, 108, 110 - 113, 115, 116, 120 - 122, 301)	1	10,00%	20,00%	30,00%						
BERRA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BONDENO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CENTO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CODIGORO	(7)	(45, 47, 53, 60, 68, 69, 72, 86, 94 - 96, 100, 102, 104 - 106, 108)	1	10,00%	20,00%	30,00%						
COMACCHIO	(7)	(6, 18, 35, 119, 120, 130, 131, 133, 135 - 138, 140, 141, 144 - 149, 151 - 157, 1!	1	10,00%	20,00%	30,00%						
COPPARO	(7)	(14 - 16, 37, 38, 40, 41, 45 - 48, 52 - 58, 60 - 64, 66, 68, 70 - 72, 74 - 78, 80, 81 114 - 118, 121, 135, 136, 141, 142, 144 - 147, 150)	1	10,00%	20,00%	30,00%						
FERRARA	(7)	(609, 610, 612 - 621, 634 - 646, 649 - 652, 656 - 661, 719 - 721, 903 - 1003, 10 1045, 1051, 1059, 1065 - 1068, 1081, 1163, 1165, 1319 - 1329, 1370 - 1406, 1497 - 1507, 1551 - 1570, 1633 - 1642, 1651)	1	10,00%	20,00%	30,00%						
FORMIGNANA	(7)		1	10,00%	20,00%	30,00%						
GORO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
JOLANDA DI SAVOIA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LAGOSANTO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MASI TORELLO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MASSA FISCAGLIA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MESOLA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MIGLIARINO	(7)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
MIGLIARO	(7)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
MIRABELLO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
OSTELLATO	(7)	(17, 21, 23, 27 - 30, 35, 37, 39, 49, 52, 72 - 74, 78 - 86, 88 - 112)	1	10,00%	20,00%	30,00%						
OSTELLATO	(7)	(2 - 13, 42 - 46, 87)		10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
POGGIO RENATICO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PORTOMAGGIORE	(7)	(8, 9, 46, 48, 50, 52, 61, 63, 68, 71, 72, 74, 75, 77 - 88, 91)	1	10,00%	20,00%	30,00%						
RO	(7)	(12, 21, 28, 31)	1	10,00%	20,00%	30,00%						
SANT'AGOSTINO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TRESIGALLO	(7)		1	10,00%	20,00%	30,00%						
VIGARANO MAINARDA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VOGHIERA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						

Comuni della provincia di Forlì

Comune		Sezioni		1-gen-07 GI	MI	PI	1-gen-09 GI	MI	PI	1-gen-11 GI	MI	31-dic-13 PI
BAGNO DI ROMAGNA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BERTINORO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BORGHI	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CESENA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CESENATICO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CIVITELLA DI ROMAGNA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
DOVADOLA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
FORLI'	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
FORLIMPOPOLI	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GALEATA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GAMBETTOLA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GATTEO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LONGIANO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MELDOLA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MERCATO SARACENO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MODIGLIANA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTIANO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PORTICO E SAN BENEDETTO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PREDAPPIO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PREMILCUORE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROCCA SAN CASCIANO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
RONCOFREDDO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN MAURO PASCOLI	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SANTA SOFIA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SARSINA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAVIGNANO SUL RUBICONE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SOGLIANO AL RUBICONE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TREDOZIO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93

MASSIMALI ESL

Comune				1-gen-07 GI	MI	PI	1-gen-09 GI	MI	PI	1-gen-11 GI	MI	31-dic-13 PI
Comuni della provincia di Modena												
BASTIGLIA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BOMPORTO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAMPOGALLIANO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAMPOSANTO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CARPI	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTELFRANCO EMILIA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTELNUOVO RANGONE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAVEZZO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CONCORDIA SULLA SECCHIA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
FINALE EMILIA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MEDOLLA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MIRANDOLA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MODENA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
NONANTOLA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
NOVI DI MODENA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
RAVARINO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN CESARIO SUL PANARO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN FELICE SUL PANARO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN POSSIDONIO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN PROSPERO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAVIGNANO SUL PANARO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SOLIERA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SPILAMBERTO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
Comuni della provincia di Ravenna												
ALFONSINE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BAGNACAVALLO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BAGNARA DI ROMAGNA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BRISIGHELLA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASOLA VALSENIO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTEL BOLOGNESE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CERVIA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CONSELICE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
COTIGNOLA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
FAENZA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
FUSIGNANO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LUGO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MASSA LOMBARDA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
RAVENNA	(7)	(612, 615, 616, 619 - 632, 668 - 684, 689 - 692, 695, 705, 721 - 723, 730, 735, 7 747, 750, 759 - 762, 769 - 782, 786 - 797, 799 - 809, 893, 903, 904, 935, 936, 940 - 942, 944 - 1016, 1085 - 1094, 1144 - 1147, 1150, 1172, 1173, 1203 - 1242, 1249 - 1327, 1334, 1335, 1343, 1346, 1349, 1350, 1354 - 1356, 1360, 1368, 1369, 1373, 1377, 1397, 1460 - 1465, 1467, 1520 - 1536, 1565, 1566, 1573, 1614, 1685, 1784, 1785, 1965, 1978, 2309, 2409, 2428 - 2432, 2441, 2442, 2452 - 2456)	1	10,00%	20,00%	30,00%						
RAVENNA	(7)	(633 - 637, 894, 895, 898 - 902, 937 - 939, 1174 - 1178, 1186 - 1190, 1193, 1196, 1198 - 1200 - 1202, 1328 - 1333, 1336 - 1342, 1344, 1345, 1347, 1348, 1351 - 1353, 1357 - 1359, 1365 - 1367, 1376, 1378, 1380, 1382, 1384 - 1386, 2253 - 2263, 2269, 2270, 2272, 2310 - 2312, 2314 - 2317, 2319 - 2325)		10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
RIOLO TERME	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
RUSSI	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SANT'AGATA SUL SANTERNO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SOLAROLO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
Comuni della provincia di Reggio Emilia												
CAMPAGNOLA EMILIA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CORREGGIO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
FABBRICO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
REGGIOLO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
RIO SALICETO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROLO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN MARTINO IN RIO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93

MASSIMALI ESL

Comune			1-gen-07 GI	MI	PI	1-gen-09 GI	MI	PI	1-gen-11 GI	MI	31-dic-13 PI
Comuni della provincia di Rimini											
BELLARIA-IGEA MARINA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
POGGIO BERNI	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
RIMINI	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SANTARCANGELO DI ROMAGNA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
TORRIANA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
VERUCCHIO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
Regione Toscana											
Comuni della provincia di Arezzo											
ANGHIARI	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
AREZZO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BADIA TEDALDA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BIBBIENA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
BUCINE	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAPOLONA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAPRESE MICHELANGELO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTEL FOCOGNANO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTEL SAN NICCOLO'	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTELFRANCO DI SOPRA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTIGLION FIBOCCHI	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTIGLION FIORENTINO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAVRIGLIA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CHITIGNANO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CHIUSI DELLA VERNA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
CORTONA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
FOIANO DELLA CHIANA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
LATERINA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
LORO CIUFFENNA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
LUCIGNANO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MARCIANO DELLA CHIANA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTE SAN SAVINO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTEMIGNAIO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTERCHI	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTEVARCHI	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
ORTIGNANO RAGGIOLO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PERGINE VALDARNO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PIAN DI SCO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PIEVE SANTO STEFANO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
POPPI	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
PRATOVECCHIO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN GIOVANNI VALDARNO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SANSEPOLCRO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SESTINO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
SUBBIANO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
TALLA	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
TERRANUOVA BRACCIOLINI	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
Comuni della provincia di Firenze											
FIGLINE VALDARNO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
GREVE IN CHIANTI	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
INCISA IN VAL D'ARNO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
REGGELLO	(7)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
Comuni della provincia di Grosseto											
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
FOLLONICA	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
GAVORRANO	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
GROSSETO	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MASSA MARITTIMA	(1)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
MONTEROTONDO MARITTIMO	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTIERI	(1)	1	0,00%	10,00%	20,00%						

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93				1-gen-07			1-gen-09			1-gen-11		31-dic-13
				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
ROCCASTRADA	(1)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
SCARLINO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SEGGIANO	(1;7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						

Comuni della Provincia di Livorno

Comune				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
BIBBONA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAMPIGLIA MARITTIMA	(1)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CAMPO NELL'ELBA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAPOLIVERI	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAPRAIA ISOLA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTAGNETO CARDUCCI	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CECINA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
COLLESALVETTI	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LIVORNO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MARCIANA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MARCIANA MARINA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PIOMBINO	(1)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
PORTO AZZURRO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PORTOFERRAIO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
RIO MARINA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
RIO NELL'ELBA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROSIGNANO MARITTIMO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN VINCENZO	(1)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
SASSETTA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SUVERETO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						

Comuni della provincia di Massa-Carrara

Comune				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
AULLA	(1)	(4, 6 - 11, 13 - 18, 20 - 75)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
BAGNONE	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CARRARA	(1)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CASOLA IN LUNIGIANA	(1)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
COMANO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
FILATTIERA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
FIVIZZANO	(1)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
FOSDINOVO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LICCIANA NARDI	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MASSA	(1)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
MONTIGNOSO	(1)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
MULAZZO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PODENZANA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PONTREMOLI	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TRESANA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ZERI	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						

Comuni della provincia di Pisa

Comune				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
CASTELNUOVO VAL DI CECINA	(1)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
MONTECATINI VAL DI CECINA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTEVERDI MARITTIMO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
POMARANCE	(1)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			

Comuni della provincia di Siena

Comune				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
ABBADIA SAN SALVATORE	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ASCIANO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BUONCONVENTO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTELLINA IN CHIANTI	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTELNUOVO BERARDENGA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTIGLIONE D'ORCIA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CETONA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CHIANCIANO TERME	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CHIUSI	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GAIOLE IN CHIANTI	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTALCINO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93				1-gen-07			1-gen-09			1-gen-11		31-dic-13
				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
MONTEPULCIANO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTERIGGIONI	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTERONI D'ARBIA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MURLO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PIENZA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
RADDA IN CHIANTI	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
RADICOFANI	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
RADICONDOLI	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
RAPOLANO TERME	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN CASCIANO DEI BAGNI	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN GIOVANNI D'ASSO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN QUIRICO D'ORCIA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SARTEANO	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SIENA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SINALUNGA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TORRITA DI SIENA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TREQUANDA	(7)		1	0,00%	10,00%	20,00%						

Regione Umbria

Comuni della provincia di Perugia

Comune				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
ASSISI	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BETTONA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BEVAGNA	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAMPELLO SUL CLITUNNO	(1;5)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CANNARA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASCIA	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTEL RITALDI	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CERRETO DI SPOLETO	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
COLLAZZONE	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
DERUTA	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
FOLIGNO	(1;5)	(167 - 173, 176, 205, 206, 234 - 241, 467, 708, 715, 719, 723, 730, 736, 743, 74 748, 750 - 752, 761, 769 - 771, 808, 810, 818, 863)	1	0,00%	20,00%	30,00%						
FOLIGNO	(1;5)	(242 - 246, 248, 267 - 274, 276, 289, 323, 324, 326 - 334, 365, 386 - 392, 394, 395, 406, 460 - 466, 468, 470 - 473, 482 - 546, 548, 549, 551, 562, 564 - 569, 571 - 578, 580 - 584, 586 - 588, 590 - 592, 594 - 600, 602 - 614, 629 - 638, 648 - 665, 671, 674, 693, 694, 696 - 698, 701, 702, 709 - 711, 713, 714, 717, 718, 720, 722, 724, 726, 728, 731, 733, 735, 738, 740, 741, 744, 747, 749, 754 - 760, 762, 763, 765, 767, 772 - 777, 779 - 787, 789 - 799, 801 - 803, 805, 807, 809, 811, 814, 819, 822, 825 - 830, 832 - 834, 837, 839, 845, 847 - 855, 857, 859 - 862, 864 - 866, 868 - 877, 879, 881)		10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
FRATTA TODINA	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GIANO DELL'UMBRIA	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GUALDO CATTANEO	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MARSCIANO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MASSA MARTANA	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTE CASTELLO VIBIO	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTEFALCO	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTELEONE DI SPOLETO	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
NORCIA	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
POGGIODOMO	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PRECI	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SANT'ANATOLIA DI NARCO	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SCHEGGINO	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SELLANO	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SPELLO	(5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SPOLETO	(1;5)	(238, 239, 241, 242, 245 - 247, 254, 261, 263, 266, 270, 276, 280, 284, 322, 324 326, 355, 356, 359, 360, 364, 371, 391, 396, 480, 500, 514, 517, 529, 531, 532, 534 - 537, 541, 543, 546, 548, 550 - 554, 557, 560, 565 - 568, 573, 578, 579, 583, 584, 586, 588, 596, 600, 606, 622)	1	0,00%	20,00%	30,00%						
SPOLETO	(1;5)	(1 - 134, 136 - 233, 236, 244, 253, 256 - 258, 268, 278, 279, 288, 292, 293, 295, 296, 300 - 305, 316, 320, 321, 323, 325, 327 - 333, 335, 336, 353, 362, 363, 365 - 370, 372, 373, 375, 377, 380 - 388, 390, 392 - 395, 397 - 399, 434, 435, 437 - 440, 442, 446, 447, 468 - 474, 476 - 478, 496, 499, 515, 519 - 528, 530, 533, 538 - 540, 542, 544, 547, 549, 555, 556, 558, 559, 561 - 564, 569 - 572, 574 - 577, 580, 582, 585, 587, 589 - 595, 597 - 599, 602 - 605, 607 - 621, 623)		10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
TODI	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93				1-gen-07			1-gen-09			1-gen-11		31-dic-13
				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
TREVI	(1;5)	7, 9, 11, 13, 17, 26, 28, 45, 48, 53, 58, 62, 63, 65)	1	0,00%	20,00%	30,00%						
TREVI	(1;5)	(1, 2, 4, 5, 15, 18 - 20, 22, 23, 25, 27, 30, 31, 33, 36, 38, 40, 43, 44, 46, 47, 49 - 52, 54 - 57, 59 - 61, 64, 66, 67)		10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
VALLO DI NERA	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						

Comuni della provincia di Terni

				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
ACQUASPARTA	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ALLERONA	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ALVIANO	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
AMELIA	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ARRONE	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ATTIGLIANO	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
AVIGLIANO UMBRO	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BASCHI	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CALVI DELL'UMBRIA	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTEL GIORGIO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTEL VISCARDO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
FABRO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
FERENTILLO	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
FICULLE	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GIOVE	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GUARDEA	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LUGNANO IN TEVERINA	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTECASTRILLI	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTECCHIO	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTEFRANCO	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTEGABBIONE	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTELEONE D'ORVIETO	(1)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
NARNI	(1;5)	(11, 41, 43, 45, 46, 52 - 58, 60, 62, 64, 65, 69, 71, 74, 76, 86 - 89, 91, 95, 118, 126, 132, 135, 139, 143, 145 - 147, 149, 152 - 158, 167, 170, 172, 173, 183, 185, 187, 189, 193, 194)	1	0,00%	20,00%	30,00%						
NARNI	(1;5)	(32 - 34, 37 - 39, 48, 49, 67, 78, 80, 81, 83, 84, 90, 94, 98, 101, 102, 119, 120, 133, 134, 137, 138, 140 - 142, 150, 169, 171, 177, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 195)		10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
ORVIETO	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
OTRICOLI	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PARRANO	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PENNA IN TEVERINA	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
POLINO	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PORANO	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN GEMINI	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN VENANZO	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
STRONCONE	(1;5)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TERNI	(1;5)	(378, 379, 382 - 384, 419, 421, 422, 443 - 445, 451, 453 - 457, 459 - 463, 466, ‹ 471, 472, 476, 487 - 489, 492 - 494, 534, 536, 538, 540, 541, 543, 545, 547, 549, 551, 715, 717, 718, 730, 747, 748, 761, 763, 775, 776, 778, 792, 807, 811, 813, 819, 820, 828, 829, 831 - 833, 835 - 838, 843, 848, 851, 853, 854)	1	0,00%	20,00%	30,00%						
TERNI	(1;5)	(58, 73, 246, 248, 385, 386, 388 - 418, 423 - 440, 458, 477 - 485, 491, 497 - 502, 504, 507, 508, 511, 513, 515, 522 - 524, 528 - 530, 532, 553, 555, 557, 559, 562 - 566, 570, 571, 573, 574, 576, 578, 580, 582, 585, 591, 593, 594, 596, 597, 601, 602, 604, 735, 736, 739, 741, 744, 749 - 751, 753, 754, 766, 767, 769, 770, 774, 780, 785, 786, 793, 795, 798, 800, 804, 817, 818, 821, 822, 824, 826, 827, 830, 834, 839 - 842, 844 - 847, 856, 857, 859)		10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			

Regione Abruzzo

Comuni della provincia dell'Aquila

				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
ACCIANO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
AIELLI	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
ANVERSA DEGLI ABRUZZI	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
AVEZZANO	(3)	(252, 256, 269, 270, 282, 304 - 307, 335, 339, 342, 344, 345, 353 - 355, 361 - 3 379, 380, 390, 391, 393 - 397, 400, 404, 412, 413, 425, 427, 465, 468, 470, 472, 474, 486, 488 - 494, 497, 499, 500, 503 - 506, 508, 510 - 512, 514 - 516, 518 - 522, 524 - 526)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
BARETE	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
BARISCIANO	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93				MASSIMALI ESL 1-gen-07 GI	MI	PI	1-gen-09 GI	MI	PI	1-gen-11 GI	MI	31-dic-13 PI
BUGNARA	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAGNANO AMITERNO	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
CALASCIO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAMPOTOSTO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CANISTRO	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
CAPESTRANO	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CAPISTRELLO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAPITIGNANO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAPORCIANO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAPPADOCIA	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CARAPELLE CALVISIO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CARSOLI	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
CASTEL DEL MONTE	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTEL DI IERI	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTELLAFIUME	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTELVECCHIO CALVISIO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTELVECCHIO SUBEQUO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CELANO	(3)	(16 - 20, 23, 25 - 33)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
CERCHIO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CIVITA D'ANTINO	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
CIVITELLA ROVETO	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
COCULLO	(3)	(6)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
COLLARMELE	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
COLLELONGO	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
COLLEPIETRO	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CORFINIO	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
FAGNANO ALTO	(3)	(1 - 5, 7, 10, 15, 17 - 20)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
FONTECCHIO	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
FOSSA	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
GAGLIANO ATERNO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GIOIA DEI MARSI	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
GORIANO SICOLI	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
L'AQUILA	(3)	(103, 216, 367, 369, 370, 372, 373, 375, 378, 382, 384, 505, 514, 567 - 583, 58 607 - 618, 624 - 630, 682, 691, 697, 700, 708 - 710, 712, 713, 715, 719, 722, 732 - 734, 751, 764 - 766, 768 - 771, 773, 777, 779, 784, 798, 804, 808, 836, 845, 846, 851 - 853)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
LECCE NEI MARSI	(3)	(3, 10, 17)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
LUCO DEI MARSI	(3)	(1 - 7, 12 - 14, 17, 18, 22)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
LUCOLI	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
MAGLIANO DE' MARSI	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
MASSA D'ALBE	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
MOLINA ATERNO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTEREALE	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
NAVELLI	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
OCRE	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
OFENA	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
ORICOLA	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
ORTONA DEI MARSI	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
ORTUCCHIO	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
OVINDOLI	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PERETO	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
PESCINA	(3)	(1 - 3, 5 - 7, 16, 18, 20, 23 - 27)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
PIZZOLI	(3)	(1, 2, 5, 6, 9, 13, 15 - 17, 19 - 21, 24, 25)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
POGGIO PICENZE	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
PRATA D'ANSIDONIA	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PRATOLA PELIGNA	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
PREZZA	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
RAIANO	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
ROCCA DI BOTTE	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROCCA DI CAMBIO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROCCA DI MEZZO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROCCACASALE	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN BENEDETTO DEI MARSI	(3)	(1 - 4, 7, 10 - 12)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
SAN BENEDETTO IN PERILLIS	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN DEMETRIO NE' VESTINI	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
SAN PIO DELLE CAMERE	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SANTE MARIE	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
SANT'EUSANIO FORCONESE	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93				1-gen-07			1-gen-09			1-gen-11		31-dic-13
				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
SANTO STEFANO DI SESSANIO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SCOPPITO	(3)	3, 4, 8 - 19, 30 - 34, 36 - 38, 40, 42 - 50)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
SCURCOLA MARSICANA	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
SECINARO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SULMONA	(3)	(22, 26 - 28, 43, 44, 93, 94, 103, 104, 106 - 108, 111, 142 - 146, 150, 152, 154 - 161 - 165)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
TAGLIACOZZO	(3)	(12, 14 - 22, 24, 56, 59 - 62, 64 - 66, 68, 69, 76, 81, 82)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
TIONE DEGLI ABRUZZI	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TORNIMPARTE	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
TRASACCO	(3)	(1, 2, 4 - 8, 10, 14 - 16, 18 - 21)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
VILLA SANT'ANGELO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VITTORITO	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						

Comuni della provincia di Pescara

Comune				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
ALANNO	(3)	(10, 34)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
ALANNO	(3)	(1, 9, 11, 33)		10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
BOLOGNANO	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
BRITTOLI	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
BUSSI SUL TIRINO	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
CARAMANICO TERME	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CARPINETO DELLA NORA	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTIGLIONE A CASAURIA	(3)	(2, 6, 12)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
CATIGNANO	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CIVITAQUANA	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CIVITELLA CASANOVA	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
COLLECORVINO	(3)	(2 - 4, 13, 15 - 18, 20, 28, 30, 36, 38, 39, 42)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
CORVARA	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CUGNOLI	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
ELICE	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
FARINDOLA	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LORETO APRUTINO	(3)	(28, 33, 34, 39)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
MONTEBELLO DI BERTONA	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
NOCCIANO	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
PENNE	(3)	(11, 12, 26, 34, 55)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
PENNE	(3)	(1 - 10, 22, 25, 27 - 31, 33, 35 - 40, 42 - 44, 46 - 50, 52, 54, 56 - 59)		10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
PESCOSANSONESCO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PIANELLA	(3)	(6, 9, 11, 13)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
PICCIANO	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
PIETRANICO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
POPOLI	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
ROSCIANO	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
SALLE	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	(3)	(3 - 5, 15, 16)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
SCAFA	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
TOCCO DA CASAURIA	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
TORRE DE' PASSERI	(3)	(3, 5)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
VICOLI	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VILLA CILIERA	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						

Comuni della provincia di Teramo

Comune				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
ARSITA	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ATRI	(3)	(51, 53)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
ATRI	(3)	(1 - 19, 21, 22, 49, 50, 52, 54 - 63, 65 - 76)		10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
BASCIANO	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
BELLANTE	(3)	(1, 2, 12 - 15, 17, 27, 30, 37 - 43, 50, 52 - 55, 59, 64)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
BELLANTE	(3)	(3, 4, 16, 21, 23, 24, 33 - 36, 45, 49, 56 - 58, 60 - 63, 65)		10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
BISENTI	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CAMPLI	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CANZANO	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CASTEL CASTAGNA	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CASTELLALTO	(3)	(1, 4, 6 - 12, 16 - 18, 21, 24, 27 - 29, 34, 35, 40, 50)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
CASTELLI	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CASTILENTI	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CELLINO ATTANASIO	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93

Comune				1-gen-07 GI	MI	PI	1-gen-09 GI	MI	PI	1-gen-11 GI	MI	31-dic-13 PI
CERMIGNANO	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CIVITELLA DEL TRONTO	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
COLLEDARA	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CORTINO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CROGNALETTO	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
FANO ADRIANO	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
MONTEFINO	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
MONTORIO AL VOMANO	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
NOTARESCO	(3)	(1 - 6, 12 - 25, 29 - 32, 34 - 36, 38 - 40)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
PENNA SANT'ANDREA	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
PIETRACAMELA	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
ROCCA SANTA MARIA	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TERAMO	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
TORRICELLA SICURA	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
TOSSICIA	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
VALLE CASTELLANA	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						

Regione Lazio

Comuni della provincia di Frosinone

Comune				1-gen-07 GI	MI	PI	1-gen-09 GI	MI	PI	1-gen-11 GI	MI	31-dic-13 PI
ACUTO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ALATRI	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
AMASENO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ANAGNI	(3)	(12, 13, 30, 31, 33, 38 - 43, 48 - 51, 54, 55, 57 - 59, 64 - 66, 68 - 70, 72, 74 - 82 90, 92, 94, 96 - 104, 106 - 112, 114 - 120, 122 - 124, 126 - 134 - 137 - 174, 192, 196, 200, 201, 204, 205, 207, 209, 211 - 215, 217, 218, 221, 224 - 241, 243)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
ARNARA	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
BOVILLE ERNICA	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
CASTRO DEI VOLSCI	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CECCANO	(3)	(82, 83, 88, 89, 91 - 101, 105, 106, 108 - 123, 160 - 183, 185, 188 - 191, 219 - 2 232, 234, 235, 298)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
CEPRANO	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
COLLEPARDO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
FALVATERRA	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
FERENTINO	(3)	(21, 22, 25 - 27, 44, 45, 47, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 65, 67, 70, 86 - 95, 98, 102 - 108, 109, 113, 114, 116 - 118, 120, 122, 123, 125, 129, 140, 143, 149, 152 - 154, 156, 158, 160 - 163)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
FIUGGI	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
FROSINONE	(3)	(26, 47 - 61, 94 - 109, 112, 174 - 184, 195 - 199, 208, 210, 212, 217, 258, 272, 2 282, 303, 305 - 309, 320, 321, 325 - 329, 332, 333, 337 - 339, 344, 345, 347)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
FUMONE	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GIULIANO DI ROMA	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GUARCINO	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
MOROLO	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
PALIANO	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
PASTENA	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PATRICA	(3)	(8, 9, 14, 20, 22, 24, 33, 34, 39, 40)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
PIGLIO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
POFI	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
RIPI	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
SERRONE	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SGURGOLA	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
STRANGOLAGALLI	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
SUPINO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TORRE CAJETANI	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TORRICE	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
TREVI NEL LAZIO	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
TRIVIGLIANO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VALLECORSA	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VEROLI	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
VICO NEL LAZIO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VILLA SANTO STEFANO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93

MASSIMALI ESL

Comune		Fogli		1-gen-07 GI	MI	PI	1-gen-09 GI	MI	PI	1-gen-11 GI	MI	31-dic-13 PI
Comuni della provincia di Latina												
APRILIA	(3)	(136 - 138, 141, 148, 172 - 174, 176, 177, 190 - 194, 202, 203, 205, 207, 209 - 2 213 - 225, 227, 228, 254 - 262, 264, 283, 284, 302 - 304, 309, 311, 313, 316 - 322, 348 - 350, 358, 364, 371, 373, 375 - 378, 380, 381, 384, 388, 392, 399, 405)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
APRILIA	(3)	(1 - 135, 139, 140, 142, 147, 149, 160 - 171, 175 - 178, 189, 195 - 201, 206, 208, 212, 226, 229 - 240, 242 - 253, 263, 287 - 301, 305 - 307, 310, 312, 314, 315, 323 - 347, 351 - 357, 359 - 363, 365 - 370, 372, 374, 379, 382, 383, 385 - 387, 389 - 391, 393 - 395, 397, 398, 400 - 404, 406 - 412)		10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
BASSIANO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAMPODIMELE	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CISTERNA DI LATINA	(3)	(43 - 45, 52, 78, 79, 82, 86, 87, 92, 104, 105, 107, 116, 117, 119 - 124, 129, 131 135 - 148, 152 - 154, 164, 165, 167 - 170, 172, 173)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
CORI	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
FONDI	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ITRI	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LATINA	(3)	(139, 156, 352, 353, 355 - 358, 360 - 363, 365, 366, 368, 371 - 376, 388 - 390, 3 398, 402 - 417, 421, 426, 427, 431 - 433, 442 - 444, 513, 515, 516, 524 - 528, 532, 533, 545 - 547, 612, 627, 629 - 631, 633, 637, 646 - 654, 730, 738, 741 - 743, 746 - 748, 750 - 754, 759, 770, 772, 773, 789, 800, 801, 808, 811 - 820, 822, 824 - 826, 828 - 830, 832 - 836, 841, 866, 867, 921, 925, 932, 940, 943, 946, 947, 949 - 951, 969, 971, 975, 980 - 983, 1014, 1090, 1091, 1093, 1110, 1111, 1115, 1116, 1120, 1120, 1131, 1135, 1139, 1182, 1186 - 1188, 1194)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
LENOLA	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MAENZA	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTE SAN BIAGIO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
NORMA	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PONTINIA	(3)	(15, 20 - 22, 24 - 33, 40, 41, 48 - 50, 54, 55, 58 - 62, 64, 66 - 68, 70, 72)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
PRIVERNO	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
PROSSEDI	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROCCA MASSIMA	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROCCAGORGA	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROCCASECCA DEI VOLSCI	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SERMONETA	(3)		1	15,00%	25,00%	35,00%						
SEZZE	(3)	(19 - 21, 35, 38, 73 - 78, 106, 109 - 114, 137 - 143, 146, 149, 154 - 158, 160 - 1(166 - 170)	1	15,00%	25,00%	35,00%						
SONNINO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SPERLONGA	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TERRACINA	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
Comuni della provincia di Roma												
AFFILE	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ALBANO LAZIALE	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
ANZIO	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
ARCINAZZO ROMANO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ARDEA	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ARICCIA	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
ARTENA	(3)	(1 - 17, 24, 26, 28, 29, 39, 40, 42, 45 - 52, 55)	1	10,00%	20,00%	30,00%						
BELLEGRA	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAPRANICA PRENESTINA	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CARPINETO ROMANO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASAPE	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTEL GANDOLFO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CASTEL SAN PIETRO ROMANO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
CAVE	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
COLLEFERRO	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%						
COLONNA	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GALLICANO NEL LAZIO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GAVIGNANO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GENAZZANO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GENZANO DI ROMA	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
GERANO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
GORGA	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
JENNE	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
LABICO	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%						
LANUVIO	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
LARIANO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTE PORZIO CATONE	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
MONTECOMPATRI	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93				1-gen-07			1-gen-09			1-gen-11		31-dic-13
				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
MONTELANICO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
NEMI	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
NETTUNO	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
OLEVANO ROMANO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PALESTRINA	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
PISONIANO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
POLI	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
POMEZIA	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROCCA DI CAVE	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROCCA DI PAPA	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROCCA PRIORA	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROCCA SANTO STEFANO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROIATE	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
ROMA	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN GREGORIO DA SASSOLA	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SAN VITO ROMANO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SEGNI	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
SUBIACO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
TIVOLI	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						
VALMONTONE	(3)		1	10,00%	20,00%	30,00%						
VELLETRI	(3)	(1 - 86, 89 - 92, 97 - 99, 101 - 103, 106 - 109, 111 - 115, 118 - 126, 130 - 168, 1 175 - 177, 179 - 187, 189, 190, 194 - 248, 251, 253, 254)	1	10,00%	20,00%	30,00%	0,00%	10,00%	20,00%			
ZAGAROLO	(3)		1	0,00%	10,00%	20,00%						

Regione Campania

Comuni della provincia di Napoli

Comune				GI	MI	PI
ACERRA	(1;5)		1	30,00%	40,00%	50,00%
AFRAGOLA	(1;5)		1	30,00%	40,00%	50,00%
AGEROLA	(1;5)		1	30,00%	40,00%	50,00%
ANACAPRI	(1;5)		1	30,00%	40,00%	50,00%
ARCO FELICE	(1)		1	30,00%	40,00%	50,00%
ARPINO	(1)		1	30,00%	40,00%	50,00%
ARZANO	(1;5)		1	30,00%	40,00%	50,00%
BACOLI	(1;5)		1	30,00%	40,00%	50,00%
BAIA	(1)		1	30,00%	40,00%	50,00%
BARANO D'ISCHIA	(1;5)		1	30,00%	40,00%	50,00%
BELLAVISTA	(1)		1	30,00%	40,00%	50,00%
BIANCHINI	(1)		1	30,00%	40,00%	50,00%
BOCCIA AL MAURO	(1)		1	30,00%	40,00%	50,00%
BOMERANO	(1)		1	30,00%	40,00%	50,00%
BONEA	(1)		1	30,00%	40,00%	50,00%
BOSCOREALE	(1;5)		1	30,00%	40,00%	50,00%
BOSCOTRECASE	(1;5)		1	30,00%	40,00%	50,00%
BRUSCIANO	(1;5)		1	30,00%	40,00%	50,00%
BUONOPANE	(1)		1	30,00%	40,00%	50,00%
CAIVANO	(1;5)		1	30,00%	40,00%	50,00%
CALVIZZANO	(1;5)		1	30,00%	40,00%	50,00%
CAMPOSANO	(1;5)		1	30,00%	40,00%	50,00%
CAPO DI SORRENTO	(1)		1	30,00%	40,00%	50,00%
CAPO MISENO	(1)		1	30,00%	40,00%	50,00%
CAPPELLA	(1)		1	30,00%	40,00%	50,00%
CAPPUCCINI	(1)		1	30,00%	40,00%	50,00%
CAPRI	(1;5)		1	30,00%	40,00%	50,00%
CAPRILE	(1)		1	30,00%	40,00%	50,00%
CARAVITA	(1)		1	30,00%	40,00%	50,00%
CARBONARA DI NOLA	(1;5)		1	30,00%	40,00%	50,00%
CARDITO	(1;5)		1	30,00%	40,00%	50,00%
CASAFERRO	(1)		1	30,00%	40,00%	50,00%
CASALNUOVO DI NAPOLI	(1;5)		1	30,00%	40,00%	50,00%
CASAMARCIANO	(1;5)		1	30,00%	40,00%	50,00%
CASAMICCIOLA TERME	(1;5)		1	30,00%	40,00%	50,00%
CASANDRINO	(1;5)		1	30,00%	40,00%	50,00%
CASAVATORE	(1;5)		1	30,00%	40,00%	50,00%
CASILLI	(1)		1	30,00%	40,00%	50,00%
CASOLA	(1;5)		1	30,00%	40,00%	50,00%
CASORIA	(1;5)		1	30,00%	40,00%	50,00%

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93			1-gen-07			1-gen-09			1-gen-11		31-dic-13
			GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
CASTELLAMMARE DI STABIA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CASTELLO	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CASTELLO DI CISTERNA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CERCOLA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CICCIANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CIMITILE	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
COLLI FONTANELLE	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
COMIZIANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CRISPANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CUMA	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ERCOLANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
FAIBANO	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
FLOCCO	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
FONTANA	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
FORIO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
FORNACELLE	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
FRATTAMAGGIORE	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
FRATTAMINORE	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
FUSARO	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
GARGANI	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
GIUGLIANO IN CAMPANIA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
GRAGNANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
GRUMO NEVANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ISCHIA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ISCHIA PONTE	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ISCHIA PORTO	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ISCHIA SAN MICHELE	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
LACCO AMENO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
LAGO AVERNO	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
LAGO PATRIA	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
LAUSDOMINI	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
LEOPARDI	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
LETTERE	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
LICIGNANO DI NAPOLI	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
LICOLA	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
LIVERI	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
LUCRINO	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MADONNA DELL'ARCO	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MARANO DI NAPOLI	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MARCHESA	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MARIGLIANELLA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MARIGLIANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MARINA GRANDE DI CAPRI	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MASSA DI SOMMA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MASSA LUBRENSE	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MASSAQUANO	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MELITO DI NAPOLI	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MESSIGNO	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
META	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MILISCOLA	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MOIANO	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MONTE DI PROCIDA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MONTE FAITO	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MONTECHIARO	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MONTERONE	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MONTERUSCIELLO	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MONTICCHIO DI MASSA LUBRENSE	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MUGNANO DI NAPOLI	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
NAPOLI	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
NOLA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
OTTAVIANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PALMA CAMPANIA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PANZA	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PARCO DELLE ACACIE	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PASCAROLA	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PIANO DI SORRENTO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PIAZZOLLA	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PIEDIMONTE D'ISCHIA	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93			1-gen-07 GI	MI	PI	1-gen-09 GI	MI	PI	1-gen-11 GI	MI	31-dic-13 PI
PIMONTE	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
POGGIOMARINO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
POLLENA TROCCHIA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
POLVICA	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
POMIGLIANO D'ARCO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
POMPEI	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
POMPEI SCAVI	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PONTE DELLA PERSICA	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PORTICI	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
POZZUOLI	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PROCIDA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
QUALIANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
QUARTO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
QUISISANA	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ROCCARAINOLA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN GENNARELLO	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN GENNARO VESUVIANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN GIORGIO A CREMANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN GIUSEPPE VESUVIANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN LAZZARO DI AGEROLA	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN PAOLO BEL SITO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN ROCCO	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN VITALIANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SANT'AGATA SUI DUE GOLFI	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SANT'AGNELLO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SANT'ANASTASIA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SANT'ANGELO	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SANT'ANTIMO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SANT'ANTONIO ABATE	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SANT'ANTUONO D'ISCHIA	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SANTA MARIA LA BRUNA	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SANTA MARIA LA CARITA'	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SANTA MARIA LA SCALA	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAVIANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SCANZANO	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SCHIAVA	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SCISCIANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SEIANO	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SELVA	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SERRARA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SOMMA VESUVIANA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SORRENTO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
STRIANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SUCCHIVO	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TAVERNANOVA	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TERMINI	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TERZIGNO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TESTACCIO D'ISCHIA	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TORRE ANNUNZIATA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TORRE DEL GRECO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TORRE PISCITELLI	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TORREGAVETA	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TRECASE	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TUFINO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
VARCATURO	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
VICO DI PALMA	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
VICO EQUENSE	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
VILLARICCA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
VISCIANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
VOLLA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						

Comuni della provincia di Avellino

Comune			GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
AIELLO DEL SABATO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ALTAVILLA IRPINA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ATRIPALDA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
AVELLA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93			1-gen-07			1-gen-09			1-gen-11		31-dic-13
			GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
AVELLINO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
BAIANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CANDIDA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CAPRIGLIA IRPINA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CASTELVETERE SUL CALORE	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CERVINARA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CESINALI	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CHIANCHE	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CHIUSANO SAN DOMENICO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CONTRADA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
DOMICELLA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
FORINO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
GROTTOLELLA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
LAPIO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
LAURO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
LUOGOSANO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MANOCALZATI	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MARZANO DI NOLA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MERCOGLIANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MIRABELLA ECLANO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MONTEFALCIONE	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MONTEFORTE IRPINO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MONTEFREDANE	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MONTEFUSCO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MONTEMARANO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MONTEMILETTO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MONTORO INFERIORE	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MONTORO SUPERIORE	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MOSCHIANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MUGNANO DEL CARDINALE	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
OSPEDALETTO D'ALPINOLO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PAGO DEL VALLO DI LAURO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PAROLISE	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PETRURO IRPINO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PIETRADEFUSI	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PIETRASTORNINA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PRATOLA SERRA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
QUADRELLE	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
QUINDICI	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ROCCABASCERANA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ROTONDI	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SALZA IRPINA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN MANGO SUL CALORE	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN MARTINO VALLE CAUDINA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN MICHELE DI SERINO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN POTITO ULTRA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SANT'ANGELO A SCALA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SANTA LUCIA DI SERINO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SANTA PAOLINA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SANTO STEFANO DEL SOLE	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SERINO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SIRIGNANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SOLOFRA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SORBO SERPICO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SPERONE	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SUMMONTE	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TAURANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TAURASI	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TORRE LE NOCELLE	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TORRIONI	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TUFO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
VENTICANO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
VOLTURARA IRPINA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93

MASSIMALI ESL

Comuni della provincia di Benevento

Comune			1-gen-07 GI	MI	PI	1-gen-09 GI	MI	PI	1-gen-11 GI	MI	31-dic-13 PI
AIROLA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
AMOROSI	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
APICE	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
APOLLOSA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ARPAIA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ARPAISE	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
BENEVENTO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
BONEA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
BUCCIANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CALVI	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CAMPOLATTARO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CASALDUNI	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CASTELPOTO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CASTELVENERE	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CAUTANO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CEPPALONI	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CERRETO SANNITA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CIRCELLO	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
COLLE SANNITA	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CUSANO MUTRI	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
DUGENTA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
DURAZZANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
FAICCHIO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
FOGLIANISE	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
FORCHIA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
FRAGNETO L'ABATE	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
FRAGNETO MONFORTE	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
FRASSO TELESINO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
GUARDIA SANFRAMONDI	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
LIMATOLA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MELIZZANO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MOIANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MONTESARCHIO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MORCONE	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PADULI	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PAGO VEIANO	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PANNARANO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PAOLISI	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PAUPISI	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PESCO SANNITA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PIETRALCINA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PIETRAROJA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PONTE	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PONTELANDOLFO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PUGLIANELLO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
REINO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN GIORGIO DEL SANNIO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN LEUCIO DEL SANNIO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN LORENZELLO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN LORENZO MAGGIORE	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN LUPO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN MARCO DEI CAVOTI	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN MARTINO SANNITA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN NAZZARO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN NICOLA MANFREDI	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN SALVATORE TELESINO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SANT'ARCANGELO TRIMONTE	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SANTA CROCE DEL SANNIO	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SANT'AGATA DE' GOTI	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SANT'ANGELO A CUPOLO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SASSINORO	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SOLOPACA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TELESE TERME	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TOCCO CAUDIO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TORRECUSO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
VITULANO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93

MASSIMALI ESL

Comuni della provincia di Caserta

Comune			1-gen-07 GI	MI	PI	1-gen-09 GI	MI	PI	1-gen-11 GI	MI	31-dic-13 PI
AILANO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ALIFE	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ALVIGNANO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ARIENZO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
AVERSA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
BAIA E LATINA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
BELLONA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CAIANELLO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CAIAZZO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CALVI RISORTA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CAMIGLIANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CANCELLO ED ARNONE	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CAPODRISE	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CAPRIATI A VOLTURNO	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CAPUA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CARINARO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CARINOLA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CASAGIOVE	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CASAL DI PRINCIPE	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CASALUCE	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CASAPESENNA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CASAPULLA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CASERTA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CASTEL CAMPAGNANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CASTEL DI SASSO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CASTEL MORRONE	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CASTEL VOLTURNO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CASTELLO MATESE	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CELLOLE	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CERVINO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CESA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CIORLANO	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CONCA DELLA CAMPANIA	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CURTI	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
DRAGONI	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
FALCIANO DEL MASSICO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
FONTEGRECA	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
FORMICOLA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
FRANCOLISE	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
FRIGNANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
GALLO MATESE	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
GALLUCCIO	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
GIANO VETUSTO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
GIOIA SANNITICA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
GRAZZANISE	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
GRICIGNANO DI AVERSA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
LETINO	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
LIBERI	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
LUSCIANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MACERATA CAMPANIA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MADDALONI	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MARCIANISE	(1;4;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MARZANO APPIO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MIGNANO MONTE LUNGO	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MONDRAGONE	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ORTA DI ATELLA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PARETE	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PASTORANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PETRULLO	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PIANA DI MONTE VERNA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PIEDIMONTE MATESE	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PIETRAMELARA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PIETRAVAIRANO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PIGNATARO MAGGIORE	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PONTELATONE	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PORTICO DI CASERTA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PRATA SANNITA	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93			1-gen-07			1-gen-09			1-gen-11		31-dic-13
			GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
PRATELLA	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PRESENZANO	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
RAVISCANINA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
RECALE	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
RIARDO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ROCCA D'EVANDRO	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ROCCAMONFINA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ROCCAROMANA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ROCCHETTA E CROCE	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
RUVIANO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN CIPRIANO D'AVERSA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN FELICE A CANCELLO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN GREGORIO MATESE	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN MARCELLINO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN MARCO EVANGELISTA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN NICOLA LA STRADA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN PIETRO INFINE	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN POTITO SANNITICO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN PRISCO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN TAMMARO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SANT'ANGELO D'ALIFE	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SANTA MARIA A VICO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SANTA MARIA CAPUA VETERE	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SANTA MARIA LA FOSSA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SANT'ARPINO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SESSA AURUNCA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SPARANISE	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SUCCIVO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TEANO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TEVEROLA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TORA E PICCILLI	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TRENTOLA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
VAIRANO PATENORA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
VALLE AGRICOLA	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
VALLE DI MADDALONI	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
VILLA DI BRIANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
VILLA LITERNO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
VITULAZIO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						

Comuni della provincia di Salerno

Comune			GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
AMALFI	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ANGRI	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ATRANI	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
BARONISSI	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
BRACIGLIANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CALVANICO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CASTEL SAN GIORGIO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CASTIGLIONE DEL GENOVESI	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CAVA DE TIRRENI	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CETARA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CONCA DEI MARINI	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CORBARA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
FISCIANO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
FURORE	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
GIFFONI SEI CASALI	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
GIFFONI VALLE PIANA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MAIORI	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MERCATO SAN SEVERINO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MINORI	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
NOCERA INFERIORE	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
NOCERA SUPERIORE	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PAGANI	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PELLEZZANO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
POSITANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PRAIANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
RAVELLO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ROCCAPIEMONTE	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93			1-gen-07 GI	MI	PI	1-gen-09 GI	MI	PI	1-gen-11 GI	MI	31-dic-13 PI
SALERNO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN CIPRIANO PICENTINO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN MANGO PIEMONTE	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN MARZANO SUL SARNO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN VALENTINO TORIO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SANT'EGIDIO DEL MONTALBINO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SARNO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SCAFATI	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SCALA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SIANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TRAMONTI	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
VIETRI SUL MARE	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						

Regione Basilicata

Comuni della provincia di Potenza

Comune			GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
ALBANO DI LUCANIA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
ARMENTO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
CALVERA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
CAMPOMAGGIORE	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
CARBONE	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
CASTELMEZZANO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
CASTELSARACENO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
CERSOSIMO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
CHIAROMONTE	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
CORLETO PERTICARA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
EPISCOPIA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
FARDELLA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
FRANCAVILLA IN SINNI	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
GALLICCHIO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
GUARDIA PERTICARA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
LAURENZANA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
MISSANELLO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
MONTEMURRO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
NOEPOLI	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
PIETRAPERTOSA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
ROCCANOVA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
SAN CHIRICO NUOVO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
SAN CHIRICO RAPARO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
SAN COSTANTINO ALBANESE	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
SAN MARTINO D'AGRI	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
SAN PAOLO ALBANESE	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
SAN SEVERINO LUCANO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
SANT'ARCANGELO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
SENISE	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
SPINOSO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
TEANA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
TERRANOVA DI POLLINO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
TOLVE	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
TRIVIGNO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%

Comuni della provincia di Matera

Comune			GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
ACCETTURA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
ALIANO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
BERNALDA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
CALCIANO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
CIRIGLIANO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
COLOBRARO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
CRACO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
FERRANDINA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
GARAGUSO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
GORGOGLIONE	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
GRASSANO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
GROTTOLE	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93			1-gen-07			1-gen-09			1-gen-11		31-dic-13
			GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
IRSINA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
MATERA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
MIGLIONICO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
MONTALBANO JONICO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
MONTESCAGLIOSO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
NOVA SIRI	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
OLIVETO LUCANO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
PISTICCI	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
POLICORO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
POMARICO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
ROTONDELLA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
SALANDRA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
SAN GIORGIO LUCANO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
SAN MAURO FORTE	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
SCANZANO JONICO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
STIGLIANO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
TRICARICO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
TURSI	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%
VALSINNI	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%				20,00%	30,00%	40,00%

Regione Puglia

Comuni della provincia di Taranto

Comune			GI	MI	PI
AVETRANA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%
BORGO PERRONE	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%
CAROSINO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%
CARPARI	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%
CASTELLANETA	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%
CONCA D'ORO	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%
CRISPIANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%
FAGGIANO	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%
FRAGAGNANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%
GINOSA	(1;6)	1	30,00%	40,00%	50,00%
GROTTAGLIE	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%
LAMA	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%
LANZO DI MARTINA FRANCA	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%
LATERZA	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%
LEPORANO	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%
LIDO SILVANA	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%
LIZZANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%
MANDURIA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%
MARINA DI CASTELLANETA	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%
MARINA DI GINOSA	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%
MARTINA FRANCA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%
MARUGGIO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%
MASSAFRA	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%
MONTEIASI	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%
MONTEMESOLA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%
MONTEPARANO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%
MOTTOLA	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%
PALAGIANELLO	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%
PALAGIANO	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%
PULSANO	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%
ROCCAFORZATA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%
SAN BASILIO MOTTOLA	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%
SAN GIORGIO IONICO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%
SAN PAOLO	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%
SAN PIETRO IN BEVAGNA	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%
SAN VITO TARANTO	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%
SAVA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%
SPECCHIA TARANTINA	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%
STATTE	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%
TALSANO	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%
TARANTO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%
TORRICELLA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%
UGGIANO MONTEFUSCO	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93

MASSIMALI ESL

Comuni della provincia di Bari

Comune			1-gen-07 GI	MI	PI	1-gen-09 GI	MI	PI	1-gen-11 GI	MI	31-dic-13 PI
ACQUAVIVA DELLE FONTI	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ALBEROBELLO	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ALTAMURA	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ANDRANO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ANDRIA	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
BARLETTA	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
BISCEGLIE	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
BITONTO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CANOSA	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CASSANO DELLE MURGE	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CASTELLANA GROTTE	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CORATO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
GIOIA DEL COLLE	(1;6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
GIOVINAZZO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
GRAVINA DI PUGLIA	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
GRUMO APPULA	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
LOCOROTONDO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MINERVINO MURGE	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MOLFETTA	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MONOPOLI	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
NOCI	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
POGGIORSINI	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PUTIGNANO	(1)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAMMICHELE DI BARI	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SANTERAMO IN COLLE	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SPINAZZOLA	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TERLIZZI	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TORITTO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TRANI	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TURI	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						

Comuni della provincia di Brindisi

Comune			1-gen-07 GI	MI	PI	1-gen-09 GI	MI	PI	1-gen-11 GI	MI	31-dic-13 PI
BRINDISI	(4;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CAROVIGNO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CEGLIE MESSAPICA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CELLINO SAN MARCO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CISTERNINO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ERCHIE	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
FASANO DI BRINDISI	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
FRANCAVILLA FONTANA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
LATIANO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MESAGNE	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ORIA	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
OSTUNI	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN DONACI	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN MICHELE SALENTINO	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN PANCRAZIO SALENTINO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN PIETRO VERNOTICO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN VITO DEI NORMANNI	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TORCHIAROLO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TORRE SANTA SUSANNA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
VILLA CASTELLI	(1;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						

Comuni della provincia di Lecce

Comune			1-gen-07 GI	MI	PI	1-gen-09 GI	MI	PI	1-gen-11 GI	MI	31-dic-13 PI
ACQUARICA DEL CAPO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ALESSANO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ALEZIO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ALLISTE	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ARADEO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ARNESANO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
BAGNOLO DEL SALENTO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
BOTRUGNO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93			MASSIMALI ESL 1-gen-07 GI	MI	PI	1-gen-09 GI	MI	PI	1-gen-11 GI	MI	31-dic-13 PI
CALIMERA	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CAMPI SALENTINA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CANNOLE	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CAPRARICA DI LECCE	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CARMIANO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CASARANO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CASTRI DI LECCE	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CASTRIGNANO DE' GRECI	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CASTRIGNANO DEL CAPO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CASTRO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CAVALLINO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
COLLEPASSO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
COPERTINO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CORIGLIANO D'OTRANTO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CORSANO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CURSI	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
DISO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
GAGLIANO DEL CAPO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
GALATINA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
GALATONE	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
GALLIPOLI	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
GIUGGIANELLO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
GIURDIGNANO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
GUAGNANO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
LECCE	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
LEQUILE	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
LEVERANO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
LIZZANELLO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MAGLIE	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MARTANO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MARTIGNANO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MATINO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MELENDUGNO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MELISSANO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MELPIGNANO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MIGGIANO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MINERVINO DI LECCE	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MONTERONI DI LECCE	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MONTESANO SALENTINO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MORCIANO DI LEUCA	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MURO LECCESE	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
NARDÒ	(5;6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
NEVIANO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
NOCIGLIA	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
NOVOLI	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ORTELLE	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
OTRANTO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PALMARIGGI	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PARABITA	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PATÙ	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
POGGIARDO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PORTO CESAREO	(5;6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PRESICCE	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
RACALE	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
RUFFANO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
RUVO DI P.	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SALICE SALENTINO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SALVE	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN CASSIANO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN CESARIO DI LECCE	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN DONATO DI LECCE	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN PIETRO IN LAMA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SANARICA	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SANNICOLA	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SANTA CESAREA TERME	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SCORRANO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SECLÌ	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SOLETO	(5;6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93			1-gen-07 GI	MI	PI	1-gen-09 GI	MI	PI	1-gen-11 GI	MI	31-dic-13 PI
SPECCHIA	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SPONGANO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SQUINZANO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
STERNATIA	(5;6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SUPERSANO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SURANO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SURBO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TAURISANO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TAVIANO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TIGGIANO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TREPUZZI	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TRICASE	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TUGLIE	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
UGENTO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
UGGIANO LA CHIESA	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
VEGLIE	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
VERNOLE	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ZOLLINO	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						

Comuni della provincia di Foggia

MARGHERITA DI SAVOIA	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN FERNDINANDO DI PUGLIA	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TRINITAPOLI	(6)	1	30,00%	40,00%	50,00%						

Regione Sicilia

Comuni della provincia di Agrigento

AGRIGENTO	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
BIVONA	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
BURGIA	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CAMASTRA	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CAMPOBELLO DI LICATA	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CANICATTÌ	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
LICATA	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
NARO	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PALMA DI MONTECHIARO	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
RAVANUSA	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAMBUCA DI SICILIA	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						

Comuni della provincia di Caltanissetta

BUTERA	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CALTANISSETTA	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
DELIA	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
GELA	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MAZZARINO	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
NISCEMI	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
RIESI	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SERRADIFALCO	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SOMMATINO	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						

Comuni della provincia di Catania

ACI BONACCORSI	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ACI CASTELLO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ACI CATENA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ACIREALE	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ACI SANT'ANTONIO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
BELPASSO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CALTAGIRONE	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CAMPOROTONDO ETNEO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CATANIA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
GRAMMICHELE	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93			1-gen-07 GI	MI	PI	1-gen-09 GI	MI	PI	1-gen-11 GI	MI	31-dic-13 PI
GRAVINA DI CATANIA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
LICODIA EUBEA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MASCALUCIA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MAZZARRONE	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MILITELLO IN VAL DI CATANIA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MINEO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MISTERBIANCO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MOTTA SANT'ANASTASIA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MIRABELLA IMBACCARI	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PALAGONIA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PATERNÒ	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PEDARA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
RADDUSA	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
RAMACCA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN CONO	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN GIOVANNI LA PUNTA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN GREGORIO DI CATANIA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN MICHELE DI GANZARIA	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN PIETRO CLARENZA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SANT'AGATA LI BATTIATI	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SCORDIA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TRECASTAGNI	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
TREMESTIERI	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
VALVERDE	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
VIAGRANDE	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
VIZZINI	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						

Comuni della provincia di Enna

AIDONE	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ASSORO	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
BARRAFRANCA	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ENNA	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PIAZZA ARMERINA	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PIETRAPERZIA	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
VALGUARNERA CAROPEPE	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						

Comuni della provincia di Ragusa

ACATE	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CHIARAMONTE GULFI	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
COMISO	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
GIARRATANA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
ISPICA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MODICA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MONTEROSSO ALMO	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
RAGUSA	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SANTA CROCE CAMERINA	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
SCICLI	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
VITTORIA	(3)	1	30,00%	40,00%	50,00%						

Comuni della provincia di Siracusa

AUGUSTA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
AVOLA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
BUCCHERI	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
BUSCEMI	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CANICATTINI BAGNI	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CARLENTINI	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
CASSARO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
FERLA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
FLORIDA	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
FRANCOFONTE	(3;5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
LENTINI	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
MELILLI	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
NOTO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						
PACHINO	(5)	1	30,00%	40,00%	50,00%						

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93				1-gen-07			1-gen-09			1-gen-11		31-dic-13
				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
PALAZZOLO ACREIDE	(3;5)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
PRIOLO GARGALLO	(5)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
ROSOLINO	(5)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
SIRACUSA	(5)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
SOLARINO	(5)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
SORTINO	(5)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
Comuni della provincia di Palermo												
ALIA	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
ALIMINUSA	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
ALTAVILLA MILICIA	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
ALTOFONTE	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
BAGHERIA	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
BALESTRATE	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
BAUCINA	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
BELMONTE MEZZAGNO	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
BISACQUINO	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
BOLOGNETTA	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
BORGETTO	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
CACCAMO	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
CAMPOFELICE DI FITALIA	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
CAMPOFELICE DI ROCCELLA	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
CAMPOFIORITO	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
CAMPOREALE	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
CAPACI	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
CARINI	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
CASTELDACCIA	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
CASTRONUOVO DI SICILIA	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
CEFALÀ DIANA	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
CERDA	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
CHIUSA SCLAFANI	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
CIMINNA	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
CINISI	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
COLLESANO	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
CONTESSA ENTELLINA	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
CORLEONE	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
FICARAZZI	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
GIARDINELLO	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
GIULIANA	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
GODRANO	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
ISOLA DELLE FEMMINE	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
LASCARI	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
LERCARA FRIDDI	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
MARINEO	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
MEZZOJUSO	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
MISILMERI	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
MONREALE	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
MONTELEPRE	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
MONTEMAGGIORE BELSITO	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
PALAZZO ADRIANO	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
PALERMO	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
PARTINICO	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
PIANA DEGLI ALBANESI	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
PRIZZI	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
ROCCAMENA	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
ROCCAPALUMBA	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN CIPIRELLO	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN GIUSEPPE JATO	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
SANTA CRISTINA GELA	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
SANTA FLAVIA	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
SCIARA	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
SCLAFANI BAGNI	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
TERMINI IMERESE	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
TERRASINI	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
TORRETTA	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
TRABIA	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
TRAPPETO	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93				1-gen-07 GI	MI	PI	1-gen-09 GI	MI	PI	1-gen-11 GI	MI	31-dic-13 PI
VENTIMIGLIA DI SICILIA	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
VICARI	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
VILLABATE	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
VILLAFRATI	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
Comuni della provincia di Trapani												
ALCAMO	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
CALATAFIMI	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
CASTELLAMARE DEL GOLFO	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
CUSTONACI	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
GIBELLINA	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
POGGIOREALE	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
SALAPARUTA	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
SAN VITO LO CAPO	(3)		1	30,00%	40,00%	50,00%						
Regione Sardegna												
Comuni della provincia di Cagliari												
ARMUNGIA	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
ASSEMINI	(5;7)	(1, 35, 68, 136, 155, 230, 237, 239, 241 - 243, 258, 259, 266, 270, 272 - 301, 88888888)	1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
BALLAO	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
BARRALI	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
BURCEI	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
CAGLIARI	(5;7)	(71, 90, 92, 103 - 105, 122, 130 - 138, 227, 229, 231 - 247, 265 - 267, 472, 480, 489, 500, 506, 511, 512, 516 - 520, 804 - 808, 811 - 814, 816, 817, 835, 875, 878, 892 - 912, 945 - 949, 969 - 973, 993, 994, 1021 - 1025, 1029, 1044, 1565, 1568, 1569, 1582, 1597, 1598, 1601, 1604 - 1609, 1611 - 1614, 1616, 1617)	1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
CAPOTERRA	(5;7)	(11, 24, 27 - 29, 31 - 34, 36 - 40, 42, 43)	1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
CASTIADAS	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
DECIMOMANNU	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
DECIMOPUTZU	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
DOLIANOVA	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
DOMUS DE MARIA	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
DONORI'	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
ELMAS	(5;7)	(6, 9, 12, 13, 16, 25 - 27, 29 - 31, 33, 34, 36, 37, 39 - 46)	1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
ESCALAPLANO	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
ESCOLCA	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
ESTERZILI	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
GERGEI	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
GESICO	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
GONI	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
GUAMAGGIORE	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
GUASILA	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
ISILI	(3;5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
MANDAS	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
MARACALAGONIS	(5;7)	(7 - 10, 12 - 15, 17, 18, 20 - 26, 28 - 41)	1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
MONASTIR	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
MONSERRATO	(5;7)	(1331, 1332, 1336, 1337, 1346, 1353, 1380, 1542 - 1546, 1556, 1558, 1559)	1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
MURAVERA	(5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
NURAGUS	(3;5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
NURALLAO	(3;5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
NURAMINIS	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
NURRI	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
ORROLI	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
ORTACESUS	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
PIMENTEL	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
PULA	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
QUARTU SANT'ELENA	(5;7)	(28, 46, 47, 68, 70, 119, 120, 128, 151 - 155, 159 - 162, 168, 174, 175, 180)	1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
QUARTUCCIU	(5;7)	(32, 37 - 39, 41, 45, 47, 48, 50, 51)	1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SADALI	(3;5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SAMATZAI	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SAN BASILIO	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SAN NICOLO' GERREI	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SAN SPERATE	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93				1-gen-07			1-gen-09			1-gen-11		31-dic-13
				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
SAN VITO	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SANT'ANDREA FRIUS	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SARROCH	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SELARGIUS	(5;7)	(20, 33, 37 - 41)	1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SELEGAS	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SENORBI'	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SERDIANA	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SERRI	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SESTU	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SETTIMO SAN PIETRO	(5;7)	(8)	1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SEULO	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SILIQUA	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SILIUS	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SINNAI	(5;7)	(17 - 29)	1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SIURGUS DONIGALA	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SOLEMINIS	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SUELLI	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
TEULADA	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
USSANA	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
UTA	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
VALLERMOSA	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
VILLA SAN PIETRO	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
VILLAPUTZU	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
VILLASALTO	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
VILLASIMIUS	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
VILLASOR	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
VILLASPECIOSA	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%

Comuni della provincia di Carbonia - Iglesias

BUGGERRU	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
CARBONIA	(5;7)	(31, 55, 143, 149, 150, 159, 160, 162, 164, 180, 198, 200 - 242, 245 - 262, 264 ·	1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
DOMUSNOVAS	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
FLUMINIMAGGIORE	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
GIBA	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
GONNESA	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
IGLESIAS	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
MASAINAS	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
MUSEI	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
NARCAO	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
NUXIS	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
PERDAXIUS	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
PISCINAS	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
PORTOSCUSO	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SAN GIOVANNI SUERGIU	(5;7)	(2, 12, 13, 20 - 24, 26, 27, 39 - 43, 48 - 54)	1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SANTADI	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SANT'ANNA ARRESI	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SANT'ANTIOCO	(5;7)	(4, 5, 7, 8, 13, 25 - 31, 34, 36, 46 - 64, 66 - 70, 83 - 85)	1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
TRATALIAS	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
VILLAMASSARGIA	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
VILLAPERUCCIO	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%

Comuni della provincia di Medio Campidano

ARBUS	(7)	(15, 17 - 19, 21, 22, 24 - 28, 31 - 95)	1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
BARUMINI	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
COLLINAS	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
FURTEI	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
GENURI	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
GESTURI	(3;5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
GONNOSFANADIGA	(5;7)	(1 - 11, 15 - 18, 21 - 24, 26 - 34, 36, 39 - 41, 8888888)	1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
GUSPINI	(5;7)	(14, 16, 17, 19 - 33, 35 - 57)	1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
LAS PLASSAS	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
LUNAMATRONA	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
PABILLONIS	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
PAULI ARBAREI	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SAMASSI	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SAN GAVINO MONREALE	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93				1-gen-07			1-gen-09			1-gen-11		31-dic-13
				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
SANLURI	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SARDARA	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SEGARIU	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SERRAMANNA	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SERRENTI	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SETZU	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SIDDI	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
TUILI	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
TURRI	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
USSARAMANNA	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
VILLACIDRO	(5;7)	(19, 22, 26 - 28, 30 - 43, 45 - 65)	1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
VILLAMAR	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
VILLANOVAFORRU	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
VILLANOVAFRANCA	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
VILLANOVATULO	(3;5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%

Comuni della provincia di Nuoro

Comune				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
ARITZO	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
ATZARA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
AUSTIS	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
BELVI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
BIRORI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
BITTI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
BOLOTANA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
BORORE	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
BORTIGALI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
DESULO	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
DORGALI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
DUALCHI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
FONNI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
GADONI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
GALTELLI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
GAVOI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
LEI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
LOCULI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
LODINE	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
LULA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
MACOMER	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
MAMOIADA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
MEANA SARDO	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
NORAGUGUME	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
NUORO	(3;5)	(49, 58, 63, 104, 105, 109, 280, 283, 311, 314, 319, 320, 323, 340, 376, 393 - 4	1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
OLIENA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
OLLOLAI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
OLZAI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
ONANI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
ONIFERI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
ORANI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
ORGOSOLO	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
OROTELLI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
ORTUERI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
ORUNE	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
OSIDDA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
OTTANA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
OVODDA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SARULE	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SILANUS	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SINDIA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SORGONO	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
TETI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
TIANA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
TONARA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%

Comuni della provincia di Ogliastra

Comune				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
ARZANA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
BAUNEI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93				1-gen-07 GI	MI	PI	1-gen-09 GI	MI	PI	1-gen-11 GI	MI	31-dic-13 PI
GAIRO	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
PERDASDEFOGU	(7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SEUI	(3;5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
TALANA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
TRIEI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
URZULEI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
USSASSAI	(3)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
VILLAGRANDE STRISAILI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
Comuni della provincia di Olbia - Tempio												
AGGIUS	(5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
ALÀ DEI SARDI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
BADESI	(5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
BODDUSÒ	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
BORTIGIADAS	(5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
OSCHIRI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
TEMPIO PAUSANIA	(5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA	(5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
Comuni della provincia di Oristano												
ABBASANTA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
AIDOMAGGIORE	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
ALBAGIARA	(3;5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
ALES	(7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
ALLAI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
ARDAULI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
ARBOREA	(7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
ASSOLO	(3;5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
ASUNI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
BARADILI	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
BARATILI SAN PIETRO	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
BARESSA	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
BAULADU	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
BIDONÌ	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
BONARCADO	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
BORONEDDU	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
BOSA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
BUSACHI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
CUGLIERI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
CURCURIS	(7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
FLUSSIO	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
FORDONGIANUS	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
GENONI	(3;5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
GHILARZA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
GONNOSCODINA	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
GONNOSNÒ	(7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
GONNOSTRAMATZA	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
LACONI	(3;5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
MAGOMADAS	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
MARRUBIU	(7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
MASULLAS	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
MILIS	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
MODOLO	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
MOGORELLA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
MOGORO	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
MONTRESTA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
MORGONGIORI	(7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
NARBOLIA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
NEONELI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
NORBELLO	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
NUGHEDU SANTA VITTORIA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
NURACHI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
NURECI	(3;5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
OLLASTRA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
ORISTANO	(3;5)	(82, 114, 150, 159, 175, 182, 235 - 240, 251 - 253, 255 - 257, 260, 262, 306 - 3[illegible] 322 - 328, 334 - 338, 340 - 342, 344 - 358, 362 - 375, 378 - 380)	1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%

MASSIMALI ESL

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93

				1-gen-07			1-gen-09			1-gen-11		31-dic-13
				GI	MI	PI	GI	MI	PI	GI	MI	PI
PALMAS ARBOREA	(3;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
PAU	(7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
PAULILATINO	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
POMPU	(7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
RIOLA SARDO	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
RUINAS	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SAGAMA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SAMUGHEO	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SAN VERO MILIS	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SAN NICOLO' D'ARCIDANO	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SANTA GIUSTA	(7)	(5, 8, 12 - 26, 28)	1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SANTU LUSSURGIU	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SCANO DI MONTIFERRO	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SEDILO	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SENEGHE	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SENIS	(3;5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SENNARIOLO	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SIAMAGGIORE	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SIAMANNA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SIAPICCIA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SIMALA	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SIMAXIS	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SINI	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SIRIS	(7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SODDI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SOLARUSSA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SORRADILE	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SUNI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
TADASUNI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
TERRALBA	(7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
TINNURA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
TRAMATZA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
TRESNURAGHES	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
ULÀ TIRSO	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
URAS	(5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
USELLUS	(3;5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
VILLA SANT'ANTONIO	(3;5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
VILLA VERDE	(3;5;7)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
VILLANOVA TRUSCHEDU	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
VILLAURBANA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
ZEDDIANI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
ZERFALIU	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%

Comuni della provincia di Sassari

ALGHERO	(5)	(1, 4, 13, 50, 60 - 66, 72, 74, 124, 134 - 139, 165, 171, 176 - 178, 194, 198, 231 250, 332, 343, 354, 356, 362, 363, 365, 368, 369, 371, 372, 384, 386, 389, 391, 397, 399 - 401, 403, 406 - 415, 418 - 420, 422, 425, 427 - 431, 441, 442, 444 - 487, 8888888)	1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
ANELA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
ARDARA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
BANARI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
BENETUTTI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
BESSUDE	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
BONNANARO	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
BONO	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
BONORVA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
BORUTTA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
BOTTIDDA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
BULTEI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
BULZI	(5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
BURGOS	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
CARGHEGHE	(5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
CASTELSARDO	(5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
CHEREMULE	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
CHIARAMONTI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
CODRONGIANOS	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
COSSOINE	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
ERULA	(5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%

COMUNI COMPRESI NELLE AREE DI CRISI LEGGI 181/89 e 513/93

MASSIMALI ESL

Comune				1-gen-07 GI	MI	PI	1-gen-09 GI	MI	PI	1-gen-11 GI	MI	31-dic-13 PI
ESPORLATU	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
FLORINAS	(5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
GIAVE	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
ILLORAI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
ITTIREDDU	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
ITTIRI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
MARA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
MONTELEONE ROCCA DORIA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
MORES	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
MORTIS	(5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
MUROS	(5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
NUGHEDU DI SAN NICOLÒ	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
NULE	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
NULVI	(5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
OLMEDO	(5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
OSILO	(5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
OSSI	(5)	(13 - 17, 19)	1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
OZIERI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
PADRIA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
PATTADA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
PERFUGAS	(5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
PLOAGHE	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
PORTO TORRES	(5)	(1, 24 - 26, 29, 37 - 75)	1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
POZZOMAGGIORE	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
PUTIFIGARI	(5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
ROMANA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SEMESTENE	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SENNORI	(5)	(13 - 20)	1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SILIGO	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
SORSO	(5)	(22 - 24, 42 - 45, 51, 56 - 63, 67)	1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
STINTINO	(5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
TERGU	(5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
THIESI	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
TISSI	(5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
TORRALBA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
TULA	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
URI	(5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
USINI	(5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
VALLEDORIA	(5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
VIDDALBA	(5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
VILLANOVA MONTELEONE	(3;5)		1	25,00%	35,00%	45,00%				15,00%	25,00%	35,00%
			3.143									

Nota esplicativa

(1)	Aree di crisi siderurgica ex **Delibera CIPI del 13 ottobre 1989** ossia i territori individuati nell'ambito di un'area compresa nel raggio di 30 Km rispetto ai centri di crisi di Genova, Villadossola (VB), Lovere (BG), Trieste, Massa Carrara, Piombino (LI), Terni, Napoli,Taranto	FONDI A FONDI D limitatamente al Comune Genova
(2)	Aree di crisi siderurgica ex **DM 21.10.2002 n. 1120578** per i Comuni di Civitate Camuno (BS) e Prestine (BS)	FONDI A
(3)	Aree di crisi settoriale ex **L n. 289/2002, art. 73** ed ex **Delibera CIPE n. 130 del 23.12.2003**, ossia i territori individuati nell'ambito di un'area compresa nel raggio di 50 Km rispetto ai centri di crisi di Caserta, L'Aquila, Ottana (NU), Gela (CL), Latina, Palermo	FONDI A
(4)	Aree di crisi settoriale ex **L 311/2004, art.1 cc. da 265 a 268**, ossia i territori di Arese (MI), Rho (MI), Garbagnate Milanese (MI), Lainate (MI), Marcianise (CE) e nel "distretto di Brindisi"	FONDI B
(5)	Aree di crisi settoriale ex **L 80/2005, art. 11, cc. 8-9** e **D.P.C.M. del 7.07.2005**, ossia i territori individuati nell'ambito di un'area compresa nel raggio di 50 Km rispetto ai centri di crisi di Acerra (NA), Assemini (CA), Ottana (NU), Porto Torres (SS), Brindisi, Nerviano (MI), Pisticci (MT), Priolo (SR), Terni	FONDI C
(6)	Aree di crisi settoriale del Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero ("T.A.C.") ex **L 51/2006, art. 37** ossia i territori individuati dalla Regione Puglia nei comuni delle aree P.I.T. n. 2 (Area Nord Barese), P.I.T. n. 4 (Area della Murgia) e P.I.T. n. 9 (Territorio Salentino-Leccese)	FONDI C
(7)	Aree di crisi settoriale del saccarifero ex **Delibera CIPE n. 29 del 22/03/2006**, ossia i territori individuati nell'ambito di un'area compresa nel raggio di 50 Km rispetto ai centri di crisi di Bondeno (FE), Cairo Montenotte (SV), Casei Gerola (PV), Castiglion Fiorentino (AR), Ostellato (FE), Porto Viro (RO), Russi (RA), Venezia Marghera (VE), Villasor (CA)	FONDI A C

ALLEGATO 2

Applicabilità del regime

Non sono agevolabili, ai sensi dell’artt. 1-2 del Regolamento (CE) n. 800/2008 i programmi d’investimento promossi nei seguenti settori economici:

- Pesca ed Acquacoltura
- Produzione primaria di prodotti agricoli
- Industria carboniera
- Industria siderurgica
- Costruzione navale
- Fibre sintetiche.

Il regime non può essere altresì applicato al settore del trasporto.

Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti specifiche normative dell'Unione Europea (v. sopra), i programmi di investimento promossi nei settori, di seguito elencati, di cui alla Classificazione delle attività economiche ISTAT 2007. Le attività devono essere comprovabili dall'impresa attraverso la puntuale esposizione, nel piano descrittivo, del proprio ciclo tecnologico, delle produzioni effettuate e/o di quelle previste.

Sezione B - «Estrazione di minerali da cave e miniere»

Sezione C - «Attività manifatturiere»

Sezione D - «Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata» - Classe 35.11.00 «Produzione di energia elettrica», limitatamente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili o assimilate, con potenza non superiore a 50 MW elettrici.
Ai fini di cui sopra:
a) per fonti rinnovabili si intendono: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali;
b) per impianti alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili si intendono quelli di cogenerazione, quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti, quelli che utilizzano scarti di lavorazione e/o di processi e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati;
c) gli impianti di cogenerazione sono quelli definiti dall'Autorità' per l'energia elettrica e il gas e rispondenti ai valori limite concernenti l'Indice di Risparmio di Energia (IRE) e il Limite Termico (LT) stabiliti dall'Autorità' medesima. Detti impianti devono obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito del programma da agevolare, della strumentazione necessaria per la rilevazione degli elementi utili a verificare il rispetto dei citati valori limite. Il mancato raggiungimento di tali valori, ridotti del 5% in ciascuno degli anni del periodo o l'assenza della strumentazione di rilevazione, riscontrata nel detto periodo, comporta la revoca delle agevolazioni, commisurata al periodo di mancato rispetto di dette condizioni;
d) tra le spese ammissibili sono comprese anche quelle relative agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda, purché gli stessi siano di proprietà dell'impresa produttrice, siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilità, per la parte necessaria a raggiungere l'utente della fornitura e/o del servizio e, comunque, non oltre il territorio comunale nel quale e' ubicato l'impianto di produzione oggetto del programma da agevolare.

Sono inoltre agevolabili i programmi di investimenti promossi nel settore dei servizi che riguardino una o più delle seguenti attività[1], individuate con riferimento alla Classificazione delle attività economiche ISTAT 2007:

CLASSE	DESCRIZIONE ATTIVITA'
37.00.0*	Raccolta e depurazione delle acque di scarico
38.11.0**	Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
38.12.0**	Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
38.21.0**	Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; produzione di compost
38.22.0**	Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
38.32.1	Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
38.32.2	Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche
38.32.3	Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
52.10.1	Magazzini di custodia e deposito per conto terzi
52.10.2	Magazzini frigoriferi per conto terzi
52.21.4	Gestione di centri di movimentazione merci (interporti)
56.29.1	Mense
56.29.2	Catering continuativo su base contrattuale
58.21.0	Edizioni di giochi per computer
58.29.0	Edizione altri sofware
59.11.0 °	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12.0 °	Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.20.3 °	Studi di registrazione sonora
61.10.0	Telecomunicazioni fisse
61.20.0	Telecomunicazioni mobili
61.30.0	Telecomunicazioni satellitari
61.90.1	Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
61.90.99	Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca
62.01.0	Produzione di software non connesso all'edizione
62.02.0	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03.0	Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione)
63.11.1	Elaborazione dati
63.11.2	Gestione database (attività delle banche dati)
63.11.3	Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
71.20.1	Collaudi e analisi tecniche di prodotti
71.20.2	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
82.92.1	Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
82.92.2	Confezionamento di generi non alimentari
96.01.1	Attività delle lavanderie industriali

* limitatamente alla raccolta e depurazione delle acque di scarico e alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine industriale
** limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
° limitatamente ai servizi di assistenza, organizzazione di set e ambientazioni, logistica e marketing riferiti alle attività di produzione e post-produzione cinematografica, televisiva, multimediale e dalle attività di produzione radio-televisiva, da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6/8/90 n. 253 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle sole spese di impianto.

[1] Le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

Sono comunque esclusi dal regime, gli aiuti alle imprese in difficoltà e/o alla ristrutturazione finanziaria di imprese in difficoltà, secondo la definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C 244 del 1° ottobre 2004.

Sono inoltre esclusi dal regime gli aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Per quanto riguarda la disciplina degli aiuti ai grandi progetti di investimento secondo la definizione contenuta all'art. 2, punto 12 del Regolamento (CE) n. 800/2008, l'Agenzia, quale soggetto gestore, dovrà osservare le indicazioni di cui all'art. 6 c. 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008 relative alla notifica alla U.E. e all'art. 9 c. 4 relativo alla comunicazione delle informazioni alla UE stessa.

Per i progetti relativi ad investimenti proposti da PMI in aree diverse da quelle di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato, comportanti agevolazioni di importo totale lordo superiore a 7,5 milioni di euro, la concessione delle agevolazioni stesse è subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

In tutti i casi in cui la concessione delle agevolazioni finanziarie e' subordinata alla preventiva notifica alla Commissione europea ed alla relativa approvazione il Ministero provvede ad ottemperare a tale obbligo e il nulla osta al finanziamento dell'iniziativa e' condizionato all'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Commissione medesima.

ALLEGATO 3

Ammissibilità degli investimenti alle agevolazioni

Per tutte le imprese le spese ammissibili per immobilizzazioni tecniche immateriali non possono eccedere il 50% della base tipo dell'investimento complessivamente ammissibile con riferimento esclusivamente a spese legate al trasferimento di tecnologie. In tutti i casi le immobilizzazioni tecniche immateriali dovranno soddisfare le seguenti condizioni:

- siano sfruttate esclusivamente nello stabilimento beneficiario per almeno 5 anni;
- siano elementi patrimonialmente ammortizzabili;
- siano acquisite da un terzo alle condizioni di mercato;
- figurino nell'attivo dell'impresa.

Sono comunque escluse le spese di funzionamento.

L'Agenzia giudicherà ammissibili alle agevolazioni gli investimenti che si riferiscono alle seguenti spese:
a) progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti;
b) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
c) opere murarie e assimilate;
d) infrastrutture specifiche aziendali;
e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività' amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività' di rappresentanza; mezzi mobili non targati strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;
f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
g) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Con riferimento alle predette spese si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:
1) l'ammontare relativo all'insieme delle spese di cui alla lettera a) e' agevolabile, per le PMI , nel limite del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;
2) le spese di cui alla lettera a) relative alle prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali includono anche quelle riferite all'ente certificatore e non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;
3) le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui alla lettera b), sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile;
4) in relazione alle spese di cui alle lettere c) e d), si precisa:

- che le spese relative agli immobili, soprattutto se adibiti ad uffici, sostenute dalle imprese fornitrici di servizi possono essere ammesse alle agevolazioni nella misura in cui pertinenti e congrue secondo i parametri validi per le imprese industriali. A tale riguardo, la superficie per uffici può essere ritenuta pertinente, in via orientativa, nella misura di 25 mq per addetto; si precisa che le spese relativi agli immobili possono riguardare altresì la casa del custode nel limite di 100 mq;
- con riferimento alle spese di cui alla lettera c), la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato e' ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione del Modulo di domanda, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale sottoscritta a firma autentica;

5) in relazione alle spese di cui alla lettera e), si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;
6) le spese di cui alle lettere c) ed e) possono comprendere anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unita' produttiva, di asili nido;
7) le spese di cui alle lettere a), f) e g), che per loro natura possono essere riferite all'attività' dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte utilizzata per l'attività' svolta nell'unita' produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato;
8) le spese di cui alla lettera e), relative alle attrezzature facenti parte del programma di investimenti da agevolare, la cui installazione non e' prevista presso l'unita' produttiva interessata dal programma medesimo bensì presso altre unità, della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purché:

- siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;
- dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% di quella relativa al capitolo «Macchinari, impianti e attrezzature»;
- vengano ubicate presso unità produttive localizzate, al momento dell'acquisto (data del documento di trasporto), in aree ammissibili agli interventi della L. 181/89;
- siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa impresa, nel libro dei cespiti ammortizzabili; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 6ttobre 1978 e del decreto ministeriale 29 novembre 1978, e successive modifiche e integrazioni;
- vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);
- la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
- i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere all'Agenzia, appena possibile, una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie sottoscritta a firma autentica;
- il legale rappresentante dell'impresa cedente sottoscriva ed alleghi alla domanda di agevolazione una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni sottoscritta a firma autentica;

9) le spese relative ai programmi informatici, di cui alla lettera f) sono agevolabili limitatamente alle piccole e medie imprese; tra le suddette spese sono incluse altresì quelle relative ai servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche[1]. Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le suddette spese ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo;
10) le spese relative all'acquisto di brevetti, di cui alla lettera g), non possono superare il 50% dell'investimento complessivo ammissibile;

[1] 1)apparecchiature, macchinari e impianti robotizzati, connessi al ciclo produttivo, gestiti da sistemi digitali basati su piattaforme software e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo dei sistemi succitati;
2)piattaforme e tecnologie digitali funzionali alla gestione della produzione e finalizzate alla reingegnerizzazione ed integrazione dei processi organizzativi, aziendali ed interaziendali e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto delle predette piattaforme e tecnologie;
3)piattaforme e tecnologie digitali per la gestione dei sistemi di interfaccia e transazione con clienti e fornitori e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo delle predette piattaforme e tecnologie;

11) le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla «bolletta doganale d'importazione»;
12) le spese relative a beni acquistati dall'impresa con un'operazione «Legge Sabatini» non agevolata possono essere ammesse alle agevolazioni solo nel caso di operazione «pro-soluto»;
13) le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere b), c), f) e g), di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della Domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale sottoscritta a firma autentica;
14) con riferimento ai programmi promossi dalle imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica e calore, le spese relative alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda sono ammissibili, limitatamente alla parte ricadente all'interno del territorio comunale nel quale e' ubicato l'impianto di produzione necessaria a raggiungere l'utente della fornitura, a condizione che gli impianti stessi siano di proprietà dell'impresa produttrice e siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilità.

Non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati, le spese notarili, quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, e, comunque, tutte le spese non capitalizzate; non sono altresì ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati.
Non sono ammissibili alle agevolazioni programmi o spese realizzati con contratti «chiavi in mano». I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.

09A02815

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 dicembre 2008.

Riparto delle risorse finanziarie, pari a 3 miliardi di euro, stanziate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la prosecuzione del programma pluriennale nazionale straordinario di investimenti in sanità - articolo 20, legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni. (Deliberazione n. 97/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *n)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) come modificato dall'art. 2, commi 279 e 280, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il quale prevede che, ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dal citato art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, come rideterminato dall'art. 8, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 23 miliardi di euro, fermo restando il limite annualmente definito in base all'effettiva disponibilità di bilancio, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 45/2008 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera *n)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), limitatamente ai vincoli di destinazione delle risorse in essa previsti da ritenersi appartenenti alla potestà legislativa concorrente prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione;

Tenuto conto che è stato presentato, dalla regione Veneto, un nuovo ricorso anche per la parte relativa ai vincoli introdotti dall'art. 2, comma 279, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) che sono dello stesso tipo di quelli indicati dall'art. 1, comma 796, lettera *n)* della legge finanziaria 2007;

Vista la delibera di questo Comitato 2 aprile 2008, n. 59 relativa al riparto delle risorse per la prosecuzione del programma straordinario di investimenti in sanità in ordine alla quale la Corte dei conti, a seguito della sentenza della Corte costituzionale sopra indicata, ha chiesto che vengano chiariti i riflessi della richiamata pronuncia di incostituzionalità sulla medesima delibera e considerato che il dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, condividendo il parere espresso dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con la nota n. 0023331-P dell'11 luglio 2008, ha provveduto in pari data al ritiro della stessa con nota n. 1776-P;

Vista la nuova proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, trasmessa con nota n. 0034592-P del 22 ottobre 2008, concernente il riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle disponibilità finanziarie stanziate dall'art. 2, comma 279, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), pari a 3.000.000.000 di euro;

Considerato che la nuova proposta di riparto, nel rispetto della citata sentenza della Corte costituzionale n. 45/2008, non tiene conto dei vincoli di destinazione (100 milioni di euro per il potenziamento delle unità di risveglio dal coma e 50 milioni di euro per strutture residenziali e acquisizioni di tecnologie per cure palliative) indicati dal citato art. 2, comma 279, della legge n. 244/2007;

Vista l'intesa su tale proposta di riparto espressa dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 settembre 2008;

Delibera:

Le risorse stanziate dall'art. 2, comma 279, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), pari a 3.000.000.000 di euro in aggiunta alle risorse già disponibili per il programma pluriennale di interventi nel settore degli investimenti in sanità avviato dall'art. 20 della legge n. 67 del 1988 e successive modificazioni, sono ripartite per quote come di seguito indicato:

2.950.000.000,00 di euro tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la prosecuzione dei programmi regionali di riqualificazione strutturale e tecnologica delle strutture del Servizio sanitario nazionale. Per quanto compatibile con la programmazione regionale e nazionale, le regioni potranno tener conto delle priorità di seguito riportate;

ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico finalizzato al potenziamento delle unità di risveglio dal coma;

realizzazione di strutture residenziali e acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti;

50.000.000 di euro sono accantonati come riserva;

Le predette somme sono ripartite secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali presenterà al comitato una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma complessivo di edilizia sanitaria.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 219

ALLEGATO

PROGRAMMA INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67/1988
RIPARTO RISORSE LEGGE 244/2007 (FINANZIARIA 2008)

REGIONI E P.A.	RISORSE ASSEGNATE
PIEMONTE	185.444.700,96
VALLE D'AOSTA	6.682.366,40
LOMBARDIA	414.285.419,46
P.A. BOLZANO	25.923.974,51
P.A. TRENTO	27.186.770,85
VENETO	205.189.801,72
FRIULI VENEZIA GIULIA	52.931.198,10
LIGURIA	83.528.060,51
EMILIA ROMAGNA	207.231.703,24
TOSCANA	203.565.374,18
UMBRIA	45.861.902,22
MARCHE	61.364.785,48
LAZIO	215.370.695,04
ABRUZZO	72.925.444,02
MOLISE	18.356.862,42
CAMPANIA	312.687.004,42
PUGLIA	221.063.542,96
BASILICATA	40.226.909,22
CALABRIA	107.967.363,62
SICILIA	332.275.508,97
SARDEGNA	109.930.611,70
TOTALE REGIONI E P.A.	**2.950.000.000,00**
TOTALE QUOTA RISERVATA PER: - potenziamento e la creazione di unità di terapia intensiva neonatale (TIN) e l'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di massa tandem, per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie - € 10.000.000,00 - Istituti zooprofilattici sperimentali - € 20.000.000,00 - attrezzature e tecnologie per la medicina penitenziaria - € 10.000.000,00 - Interventi urgenti individuati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali - € 10.000.000,00	**50.000.000,00**
TOTALE GENERALE	**3.000.000.000,00**

09A02713

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 febbraio 2009.

Provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese «Caf Impresa Fenapi S.r.l.», in Fiumedinisi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

La società a responsabilità limitata denominata «Centro di assistenza fiscale Impresa Federazione nazionale autonoma piccoli imprenditori S.r.l.» in forma abbreviata «Caf Impresa Fenapi S.r.l.», con sede in via Lentinia snc - 98022 Fiumedinisi (Messina) - codice fiscale e partita I.V.A. 03002300832, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

Motivazioni.

Con il presente atto la società su indicata, legalmente rappresentata dal presidente del Consiglio di amministrazione, dott. Rasconà Alessandro, viene autorizzata ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese, come dalla stesso richiesto con l'istanza prodotta in data 30 dicembre 2008.

Dalla documentazione prodotta a corredo dell'istanza è stato rilevato che:

in data 27 settembre 2008, l'Ufficio di Presidenza della Fe.N.A.P.I. ha deliberato all'unanimità di costituire il Caf Impresa Fenapi S.r.l.;

in pari data l'Ufficio di Presidenza della Fe.N.A.P.I. ha designato quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:

1. Rasconà Alessandro, codice fiscale: RSCLSN69H21F158J, Presidente;
2. Cassaniti Carmelina, codice fiscale: CSSCML75D42F158D, Consigliere;
3. De Luca Giuseppe, codice fiscale: DLCGPP60M26D622S, Consigliere;

la suddetta Federazione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato in data 8 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 2002, ha ottenuto il riconoscimento della rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale dispone che le associazioni sindacali di categoria tra gli imprenditori non presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni, possono costituire centri di assistenza fiscale alle imprese se ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5% degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno trenta province;

la società si è costituita con atto stipulato in data 22 dicembre 2008, a rogito notaio dott. Sebastiano Micali, n. 19030 di repertorio e n. 8009 di raccolta, registrato a Giarre (Catania) il 23 dicembre 2008 al n. 6191;

l'unico socio della stessa è la «Fe.N.A.P.I. - Federazione nazionale autonoma piccoli imprenditori S.r.1.» con sede attuale in Roma, via Romagna n. 26, codice fiscale: 97138130584;

il capitale sociale, pari ad € 52.000,00 risulta interamente versato presso la Banca agricola popolare di Ragusa, Agenzia di Fiumedinisi (Messina);

la società ha stipulato con Unipol Assicurazioni - Agenzia di Roma - la polizza assicurativa n. 51575764 con massimale pari ad € 1.035.000,00, con effetto dal 29 dicembre 2008, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati nell'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ed ha proceduto, in pari data, al versamento del premio relativo alla prima rata semestrale;

dalla relazione tecnica operativa, prodotta ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto ministeriale n. 164/1999, risulta che il Caf Impresa Fe.N.A.P.I. S.r.l. opererà nella maggior parte delle sedi territoriali della Federazione, per le quali viene dichiarato che risultano essere già attrezzate ed informatizzate per garantire un efficiente ed efficace servizio di assistenza fiscale alle imprese;

il responsabile dell'assistenza fiscale è il dott. Francesco Vito, nato il 9 gennaio 1965 a Messina e residente a Roccalumera (Messina) in via Umberto I n. 116, iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Messina sezione A Commercialisti al n. 252/A, il quale ha dichiarato con apposita dichiarazione sostitutiva l'insussistenza di provvedimenti sospensivi o disciplinari a suo carico da parte dell'ordine di appartenenza;

i sopra citati componenti del consiglio di amministrazione della società richiedente hanno dichiarato di possedere i requisiti soggettivi di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

È stata, quindi, riscontrata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni richiesti dalla normativa specifica per il rilascio dell'autorizzazione.

Si fa obbligo alla società «Caf Impresa Fe.N.A.P.I. S.r.l» di comunicare le variazioni o integrazioni dei dati, degli elementi, degli atti e della documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 e del comma 1, dell'art. 11 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, nonché, il trasferimento di quote o azioni del CAF, entro trenta giorni dalla data in cui si verificano.

Copia del presente provvedimento viene inviata all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale servizi ai contribuenti, per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Riferimenti normativi dell'atto:

1. Decreto ministeriale 28 dicembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 12 gennaio 2001 - di attivazione dell'Agenzia delle entrate.

2. Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, art. 1 - attribuzioni del direttore regionale.

Disciplina normativa di riferimento:

1. Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 - regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 20 febbraio 2009

Il direttore: GIAMPORTONE

09A02656

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 27 febbraio 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di accettazione formalità di pubblicità immobiliare dell'Ufficio di Lucca.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate;

Accerta:

Il periodo di mancato funzionamento del servizio di accettazione formalità di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Lucca per il giorno 13 febbraio 2009.

Motivazioni.

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: l'adesione del personale allo sciopero del 13 febbraio 2009 ha comportato la chiusura del servizio di accettazione atti e del servizio di ispezioni cartacee di pubblicità immobiliare dell'Ufficio del territorio di Lucca per l'intera giornata. La situazione richiede di essere regolarizzata e il direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con la nota dell'Ufficio Provinciale del territorio di Lucca prot. n. 7573 del 13 febbraio 2009, sono stati comunicati la causa e il periodo di chiusura; il suddetto sciopero può essere considerato come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

L'Ufficio del garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 87 del 20 febbraio 2009, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo n. 300/1999;

Decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Regolamento di amministrazione del Dipartimento del Territorio, approvato il 5 dicembre 2000;

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 27 febbraio 2009

Il direttore regionale: BELFIORE

09A02657

PROVVEDIMENTO 27 febbraio 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di accettazione delle formalità di pubblicità immobiliare dell'Ufficio di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate;

Accerta:

Il periodo di mancato funzionamento del servizio di accettazione delle formalità di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Prato per il giorno 13 febbraio 2009.

Motivazioni.

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: l'adesione del personale allo sciopero del 13 febbraio 2009 ha comportato la chiusura del servizio di accettazione formalità di pubblicità immobiliare dell'Ufficio del territorio di Prato per l'intera giornata. La situazione richiede di essere regolarizzata e il direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con la nota dell'Ufficio Provinciale del Territorio di Prato prot. n. 1080 del 13 febbraio 2009, sono stati comunicati la causa e il periodo di chiusura; il suddetto sciopero può essere considerato come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

L'Ufficio del garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 86 del 20 dicembre 2008, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

Decreto legislativo n. 300/1999;

Decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Regolamento di amministrazione del Dipartimento del territorio, approvato il 5 dicembre 2000;

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 27 febbraio 2009

Il direttore regionale: BELFIORE

09A02658

PROVVEDIMENTO 27 febbraio 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di accettazione delle formalità di pubblicità immobiliare dell'Ufficio di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate;

Accerta:

Il periodo di mancato funzionamento del servizio di accettazione delle formalità di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Siena per il giorno 13 febbraio 2009.

Motivazioni.

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: l'adesione del personale allo sciopero del 13 febbraio 2009 ha comportato la chiusura del servizio di accettazione formalità di pubblicità immobiliare dell'Ufficio del territorio di Siena per l'intera giornata. La situazione richiede di essere regolarizzata e il Direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Siena prot. n. 1040 del 13 febbraio 2009, sono stati comunicati la causa e il periodo di chiusura; il suddetto sciopero può essere considerato come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

L'Ufficio del garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 85 del 20 febbraio 2009, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

Decreto legislativo n. 300/1999.

Decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Regolamento di amministrazione del Dipartimento del territorio, approvato il 5 dicembre 2000;

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 27 febbraio 2009

Il direttore regionale: BELFIORE

09A02659

PROVVEDIMENTO 27 febbraio 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Livorno - sezione staccata di Portoferraio.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate;

Accerta:

Il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Livorno - sezione staccata di Portoferraio per il giorno 13 febbraio 2009.

Motivazioni:

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: l'adesione del personale allo sciopero del 13 febbraio 2009 ha comportato la chiusura dei servizi di pubblicità immobiliare nella sezione staccata di Portoferraio dell'Ufficio Provinciale del Territorio di Livorno per l'intera giornata. La situazione richiede di essere regolarizzata e il Direttore Regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con la nota dell'Ufficio Provinciale del Territorio di Livorno prot. n. 1044 in data 13 febbraio 2009, sono stati comunicati la causa e il periodo di chiusura della sezione staccata; il suddetto sciopero può essere considerato come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

L'Ufficio del garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 88 del 20 febbraio 2009, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

Decreto legislativo n. 300/1999;

Decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Regolamento di amministrazione del Dipartimento del territorio, approvato il 5 dicembre 2000;

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 27 febbraio 2009

Il direttore regionale: BELFIORE

09A02660

PROVVEDIMENTO 27 febbraio 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli artt. 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 765 del 13 febbraio 2009 del direttore dell'Ufficio provinciale di Mantova, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, il giorno 13 febbraio 2009, limitatamente all'accettazione atti dei servizi di pubblicità immobiliare;

Accertato che il mancato funzionamento del Servizio di accettazione atti dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio Provinciale di Mantova, è dipeso dalla partecipazione allo sciopero indetto dalle O.S. CGIL - FP della maggior parte del personale, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente che con nota prot. n. 327 in data 23 febbraio 2009 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Mantova, il giorno 13 febbraio 2009, limitatamente al servizio di accettazione atti dei servizi di pubblicità immobiliare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2009

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

09A02661

PROVVEDIMENTO 27 febbraio 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli artt. 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 2273 del 16 febbraio 2009 del Direttore dell'Ufficio Provinciale di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare della sede di Pavia nel giorno 13 febbraio 2009;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Pavia, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale allo sciopero indetto dalle O.S. CGIL - FP, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente che con nota prot. n. 326 in data 23 febbraio 2009 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, nel giorno 13 febbraio 2009.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 27 febbraio 2009

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

09A02662

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 19 febbraio 2009.

Disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite. (Deliberazione n. 34/09/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 febbraio 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» e successive modificazioni;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante «Legge quadro sull'inquinamento acustico»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Visto il regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e le successive modifiche e integrazioni approvate dalle delibere n. 250/04/CSP del 6 ottobre 2004, n. 34/05/CSP dell'8 marzo 2005, n. 105/05/CSP del 28 luglio 2005, n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006, n. 162/07/CSP dell'8 novembre 2007 e 12/08/CSP del 31 gennaio 2008;

Vista, in particolare, la delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006, con la quale al fine di salvaguardare l'effettività del divieto di diffusione di messaggi pubblicitari e televendite con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, è stato integrato il vigente regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, inserendo nella norma relativa alla riconoscibilità dei messaggi pubblicitari una apposita disposizione coerente con quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del testo unico della radiotelevisione in materia di potenza sonora dei messaggi pubblicitari e televendite;

Vista la delibera n. 157/06/CSP del 25 ottobre 2006 recante «Misure urgenti per l'osservanza delle disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite»;

Vista la delibera n. 50/07/CSP del 24 luglio 2007 recante «Costituzione del tavolo tecnico per la fissazione dei parametri tecnici e delle metodologie di rilevamento della potenza sonora dei messaggi pubblicitari e delle televendite di cui alla delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006»;

Rilevato che il presidio sanzionatorio al divieto di diversificare la potenza sonora dei messaggi pubblicitari rispetto al resto dei programmi, quale posto dall'art. 4, comma 1, lettera *c)* della legge n. 112/04 e trasfuso nella medesima disposizione del testo unico della radiotelevisione, è rinvenibile all'art. 51, comma 1, dello stesso testo unico, che per le violazioni delle disposizioni in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite di cui all'art. 4, comma 1, del citato testo unico e ai regolamenti dell'Autorità prevede il trattamento sanzionatorio (lettera *b)*) e afferma la competenza dell'Autorità ponendo specifiche norme procedimentali (lettera *c*);

Considerata la difficoltà interpretativa - rimarcata dalla stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'applicazione dell'art. 8, comma 2-*bis*, della legge n. 223/1990, in combinato disposto con l'art. 12, comma 2, legge n. 447/1995 - della individuazione della nozione di «potenza sonora ordinaria dei programmi» e la conseguente opportunità di definirne il contenuto attraverso una regolamentazione «tecnica»;

Considerato che l'Autorità, stante la complessità di elaborazione della regolamentazione tecnica definitiva, ha rilevato la necessità di costituire un tavolo tecnico aperto a tutti i soggetti interessati, avvalendosi anche della collaborazione dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione del Ministero delle comunicazioni, onde pervenire alla elaborazione di una proposta volta a individuare eventuali integrazioni e/o modifiche relativamente alla fissazione dei parametri tecnici ed alla metodologia di rilevamento del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e televendite adottate in via temporanea dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la delibera n. 157/06/CSP, a definire, ove necessario, le modalità per eseguire prove e test tecnici di supporto e verifica alle attività di cui al punto precedente ed a pervenire a parametri tecnici e a metodologie di riferimento il più possibile condivise in vista del provvedimento finale;

Visti gli esiti dei lavori del tavolo tecnico per la fissazione dei parametri tecnici e delle metodologie di rilevamento della potenza sonora dei messaggi pubblicitari e delle televendite, e ritenuto che nel corso di tali lavori siano stati acquisiti gli elementi utili per definire la regolamentazione in oggetto;

Considerato che durante i lavori del tavolo tecnico le emittenti hanno eccepito l'inadeguatezza della metodologia proposta nell'allegato della Delibera 157/06/CSP sia in relazione alla durata troppo breve del periodo di tempo sottoposto a rilevazione, sia per la scelta per la determinazione del livello sonoro medio dei programmi di una «finestra» di programmazione immediatamente precedente il messaggio pubblicitario, ritenuta non rappresentativa in quanto potenzialmente comprensiva di eventuali silenzi o passaggi, nonché le difficoltà nell'applicazione del rispetto della norma poiché gli attuali sistemi di messa in onda non permettono di prevedere in modo preciso la potenza sonora dei programmi, ed in particolare di quelli trasmessi in diretta;

Considerato che per quanto riguarda i parametri di rilevazione i partecipanti al tavolo tecnico hanno convenuto sulla individuazione di una metodologia il più possibile oggettiva di rilevazione del livello sonoro, raggiungendo un accordo unanime sulla adozione del parametro c.d. psicoacustico del livello sonoro percepito (loudness) come definito dalle Raccomandazioni ITU-R BS1770 e ITU-R BS1771 in tema di loudness e degli strumenti di misura da utilizzare per tale parametro;

Considerato che per la determinazione dei valori numerici per le soglie e la conseguente rilevazione del rispetto della disciplina, non è stato possibile raggiungere un accordo unanime tra i partecipanti al tavolo e sono state presentate due proposte, una dalla FRT - Federazione Radio Televisioni, e una dalla società RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

Rilevato che la proposta FRT:

a. prevede che il livello ordinario dei programmi (ad esclusione dei segmenti pubblicitari) sia misurato per ogni canale come media con gating attivo su una durata non inferiore a sei ore (in continuo o su misurazioni successive), scelte nella programmazione non immediatamente precedente l'emissione del messaggio pubblicitario in esame, ma separata da almeno trenta minuti, e che per il livello sonoro della pubblicità l'intervallo di osservazione minimo (durata) sia riferito a ciascuna unità indivisibile (eg: singolo spot pubblicitario, singola trasmissione di televendita);

b. prevede che la differenza numerica tra livello medio di emissione della pubblicità e il livello medio ordinario dei programmi non superi un valore di soglia pari a 2.5/1.5 dB;

c. dispone che l'eventuale sanzione scatti quando il superamento di tale limite sia accertato per una congrua percentuale (almeno il 30% delle volte) di un numero significativo di rilevazioni (almeno 30);

Rilevato che la proposta RAI:

a. prevede che la potenza sonora ordinaria dei programmi sia riferita a ciascun canale e sia definita come media con gating delle potenze sonore su una durata temporale pari ad una settimana di programmazione (includendo non solo i programmi ma anche la pubblicità e le televendite) per quel canale televisivo (che comprenda il gating);

b. prevede che sia individuato a regime un sistema sanzionatorio fondato su un meccanismo graduale a fronte del quale la verifica del superamento della potenza ordinaria sonora dei programmi sia effettuata in base ad un numero congruo di misure e si ritenga effettivamente accertato tale superamento laddove esso non sia superiore ad una determinata percentuale;

Considerato che la proposta RAI e la proposta FRT, ancorché divergenti nella definizione di alcuni parametri, risultano complementari in quanto la prima tiene conto maggiormente di fenomeni di lungo periodo (di tipo «statico») e la seconda tiene conto maggiormente della variabilità di fenomeni di breve periodo (di tipo «dinamico»);

Ritenuto opportuno che, dato il suddetto carattere di complementarità, la metodologia ottimale includa, anche opportunamente modificati, ambedue i metodi di misura proposti, e che, di conseguenza, nel caso in cui le rilevazioni effettuate secondo una delle due (o entrambe) le metodologie proposte mostrino con frequenza predeterminata una differenza numerica tra il livello ordinario della potenza sonora dei programmi e il livello di potenza sonora della pubblicità oltre una soglia di tolleranza predeterminata, sia integrata la violazione della disposizione contenuta all'articolo 3, comma 1, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, con le conseguenze sanzionatorie previste;

Ritenuto di poter accogliere, in considerazione del carattere di rilevante novità della regolamentazione del livello sonoro della pubblicità e degli impegni contrattuali in essere nel settore, la richiesta di prevedere una sperimentazione nella applicazione della nuova disciplina anche al fine di consentire un graduale adeguamento alla presente normativa da parte delle emittenti e delle case di produzione dei messaggi pubblicitari e permettere l'acquisto, l'installazione, la messa in funzione delle apparecchiature di misura e l'affinamento delle procedure di verifica;

Ritenuto che tali obiettivi possono essere conseguiti attraverso la previsione di periodo di sperimentazione di sei mesi, periodo durante il quale la transizione dalla vecchia alla nuova disciplina potrà essere monitorata attraverso l'istituzione di un apposito tavolo tecnico con la partecipazione delle emittenti e dei fornitori di contenuti nonché delle associazioni rappresentative degli stessi e delle istanze dei consumatori e che, all'esito del suddetto periodo di sperimentazione, l'Autorità si riserva di apportate eventuali modifiche dei criteri e delle metodologie di rilevazione adottate con il presente provvedimento;

Ritenuto, altresì, di poter accogliere la proposta di costituzione di un tavolo permanente di consultazione finalizzato a realizzare nell'ottica della consultazione degli operatori interessati gli adeguamenti tecnici e normativi necessari per permettere le rilevazioni anche ad altri tipi di servizi televisivi operanti su piattaforme innovative (IPTV, DVB-H), che non è stato possibile affrontare durante i lavori del tavolo tecnico a causa delle specificità e della complessità delle relative implicazioni tecniche;

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite non possono diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza superiore a quella ordinaria dei programmi misurata secondo i parametri tecnici e le metodologie di rilevamento di cui all'allegato *A* alla presente delibera.

2. Ai fini dell'osservanza del disposto di cui al comma 1 sono adottati i parametri tecnici e la metodologia di rilevamento riportati nell'allegato *A* alla presente delibera, che ne forma parte integrante e sostanziale, i quali tengono conto delle risultanze del tavolo tecnico per la fissazione dei parametri tecnici e delle metodologie di rilevamento della potenza sonora dei messaggi pubblicitari e delle televendite di cui alla delibera n. 50/07/CSP, citata nelle premesse.

3. Ai fini della verifica del rispetto della presenta delibera, l'Autorità si riserva di avvalersi della collaborazione di un ente terzo individuato con successivo provvedimento.

4. In considerazione della rilevante novità della disciplina e onde consentire un graduale adeguamento da parte delle emittenti e delle case di produzione dei messaggi pubblicitari nonché l'acquisto, l'installazione, la messa in funzione delle apparecchiature di misura e l'affinamento delle procedure di verifica, è previsto un periodo di applicazione sperimentale della nuova regolamentazione della durata di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera, con sospensione della sua efficacia sanzionatoria.

5. Ai fini di cui al comma 4 è istituito presso l'Autorità un tavolo tecnico di monitoraggio con la partecipazione delle emittenti e dei fornitori di contenuti nonché delle associazioni rappresentative degli stessi e delle istanze dei consumatori, il quale procederà, altresì, a rilevazioni soggettive, attraverso apposito panel, del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite per verificare l'impatto delle soglie di tolleranza definite nell'allegato *A* alla presente delibera. All'esito del periodo di sperimentazione l'Autorità si riserva di apportate eventuali modifiche dei parametri di rilevazione di cui all'allegato *A* alla presente delibera.

6. In caso di violazione della presente delibera si applica quanto previsto dall'art. 51, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

7. È istituito un tavolo permanente di consultazione presso l'Autorità avente lo scopo di realizzare gli adeguamenti tecnici e normativi necessari per la definizione delle metodologie di rilevazione anche ad altri tipi di servizi televisivi operanti su piattaforme innovative (IPTV, DVB-H).

8. La presente delibera entra il vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito web dell'Autorità http://www.agcom.it/.

Napoli, 19 febbraio 2009

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: INNOCENZI BOTTI - SORTINO

ALLEGATO *A*

Parametri tecnici e metodologie di rilevamento del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e televendite.

1. Il presente allegato fornisce la metodologia adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per il rilevamento oggettivo della differenza tra i livelli del segnale audio relativo ai programmi televisivi ed il livello medio del segnale audio relativo ad un campione di pubblicità o televendita.

2. La potenza sonora (loudness) è misurata secondo la Raccomandazione ITU-R BS 1770 che definisce gli algoritmi di misura del segnale audio allo scopo di determinare la loudness unit (LU) del programma e il livello di picco del segnale.

3. I relativi strumenti di misura sono quelli definiti nella Raccomandazione ITU-R BS.1771 che definisce i requisiti tecnici per gli strumenti compatibili con la norma ITU-R BS.1770.

4. Il valore di soglia del gating, tecnica utilizzata per «rimuovere» la parte del segnale inferiore ad una data soglia, è fissato a 8 dB sotto la media di ciascun canale televisivo per un periodo uguale a 0.5 secondi

5. L'algoritmo prevede il confronto tra due distinte misurazioni rispettivamente riferite al lungo periodo e al breve periodo.

6. Nella misurazione di lungo periodo il livello ordinario dei programmi (A1) è misurato come media su un intervallo di osservazione pari a 7 giorni di programmazione per ciascun canale televisivo e il livello del messaggio pubblicitario o della televendita (B1) è misurato su un intervallo di osservazione riferito a ciascuna unità indivisibile (eg: singolo spot pubblicitario, singola trasmissione di televendita) con gating attivo. Il livello di emissione di ogni messaggio pubblicitario o televendita (B1) deve essere non superiore al livello ordinario dei programmi (A1) con una soglia di tolleranza pari a 0.5 dB. La verifica del superamento del livello sonoro del messaggio pubblicitario o della tele-

vendita (B1) rispetto al livello sonoro del programma (A1), è effettuata sulla base di un numero significativo di rilevazioni (almeno 60 misure per B1). Si ritiene accertato il superamento quando in almeno il 5% dei casi misurati il livello sonoro medio del messaggio pubblicitario o della televendita (B1) supera il livello sonoro medio del programma (A1), tenendo conto della soglia di tolleranza di 0,5 dB.

7. Nella misurazione di breve periodo il livello ordinario dei programmi (A2) è misurato come media su un intervallo di osservazione pari a 6 ore scelte nella programmazione non immediatamente precedente l'emissione del messaggio pubblicitario in esame, ma separata di almeno trenta minuti e il livello del messaggio pubblicitario o della televendita (B2) è misurato su un intervallo di osservazione riferito a ciascuna unità indivisibile (eg: singolo spot pubblicitario, singola trasmissione di televendita) con gating attivo. Il livello di emissione di ogni messaggio pubblicitario o televendita (B2) deve essere non superiore al livello ordinario dei programmi (A2) con una soglia di tolleranza pari a 1,5 dB. La verifica del superamento del livello sonoro del messaggio pubblicitario o della televendita (B2) rispetto al livello sonoro del programma (A2), è effettuata sulla base di un numero significativo di rilevazioni (almeno 30 misure per B2). Si ritiene accertato il superamento quando in almeno il 10 % dei casi misurati il livello sonoro medio del messaggio pubblicitario o della televendita (B2) supera il livello sonoro medio del programma (A2), tenendo conto della soglia di tolleranza di 1,5 dB.

8. L'infrazione al divieto di cui all'art. 1, comma 1, della delibera n 34/09/CSP da pare dell'emittente o del fornitore di contenuti oggetto della verifica, si intende accertata quando in almeno una delle due misurazioni elencate ai precedenti punti 6 e 7 si verifichi il superamento dei valori ivi indicati.

09A02655

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTROLLI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 25 febbraio 2009.

Affidamento degli incarichi di collaudo di lavori pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152. (Determinazione n. 2).

Considerato in fatto.

Con l'emanazione del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, recante ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (d'ora innanzi «Codice») sono state apportate importanti modifiche alla disciplina degli affidamenti degli incarichi di collaudo. In particolare, all'art. 120, comma 2-*bis*, del Codice dei contratti pubblici, è stabilito l'obbligo per le stazioni appaltanti di valutare in via prioritaria l'idoneità dei propri dipendenti, o di diversa amministrazione aggiudicatrice, all'espletamento dell'incarico di collaudo, sulla base di adeguati requisiti, ammettendo il ricorso a professionisti esterni, nel rispetto dei principi e della normativa comunitaria, solo in caso di carenza di personale idoneo alla prestazione, accertata dal responsabile del procedimento.

È stato inoltre inserito all'art. 91, commi 1 e 2, il riferimento espresso al collaudo nell'ambito delle attività rientranti nei servizi attinenti all'ingegneria e architettura oggetto delle procedure concorsuali.

Il quadro normativo in materia, con riguardo ai lavori pubblici, è poi completato dalle disposizioni dell'art. 141 ove, nel prevedere la nomina da parte della stazione appaltante da uno a tre tecnici per l'attività di collaudo e le incompatibilità con le attività di progettazione, direzione, vigilanza ed esecuzione lavori, si rinvia al regolamento ex art. 5 del Codice la fissazione dei requisiti professionali dei collaudatori in relazione alle caratteristiche dell'opera, nonché le modalità di espletamento dell'incarico e la redazione del certificato di collaudo, sostituito dal certificato di regolare esecuzione per lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro.

L'Autorità ha già avuto modo di occuparsi della materia con l'atto di regolazione n. 6/1999 concernente gli incarichi di progettazione e le altre prestazioni tecniche connesse alla realizzazione dell'opera, con riguardo alla previgente disciplina in materia di lavori pubblici ai sensi della legge n. 109/1994, anche sotto il profilo della compatibilità degli incarichi con il rapporto di pubblico impiego e con l'atto di regolazione n. 28/2000 relativo alle problematiche connesse alla nomina dei collaudatori nel caso di lavori ammessi a finanziamento pubblico.

Stante il rilievo della questione e l'interesse che riveste sia per le stazioni appaltanti sia per le categorie professionali coinvolte, l'Autorità ha convocato in audizione gli operatori del settore.

Alla luce delle osservazioni formulate in tale sede, l'Autorità fornisce alcune indicazioni al riguardo.

Considerato in diritto.

1. Le problematiche riscontrate derivano in primo luogo dalla particolare natura del collaudo — in passato oggetto di attenzione da parte della dottrina e della giurisprudenza con riferimento quasi esclusivo ai lavori pubblici — nell'ambito del processo amministrativo relativo all'esecuzione di un'opera pubblica, nonché dalla evoluzione normativa in materia, imprescindibilmente condizionata dagli orientamenti assunti dalle istituzioni comunitarie.

Il collaudo nell'ordinamento nazionale costituisce il momento conclusivo dell'*iter* realizzativo di un'opera pubblica mediante il quale l'amministrazione accerta la conformità della stessa alle pattuizioni contrattuali e alle regole dell'arte.

Nell'attività di collaudo sono compresi atti di diversa natura, strumentali rispetto alla dichiarazione finale di accettazione dell'opera. Si possono distinguere tre momenti essenziali: la verifica dell'opera, eseguita in contraddittorio con l'appaltatore, l'emissione del certificato di collaudo e l'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione. L'espletamento dell'incarico comporta sopralluoghi, accertamenti, saggi e verifiche tecniche secondo quanto prescritto dalla normativa di settore, esame della documentazione relativa al progetto, alla contabilità e di ogni altro atto richiesto al responsabile del procedimento, nonché delle eventuali riserve iscritte dall'appaltatore e non risolte in via amministrativa. I dati riscontrati e le considerazioni svolte confluiscono in una particolareggiata relazione, mentre il certificato di collaudo rappresenta l'atto conclusivo recante l'accertamento tecnico sulla rispondenza dell'opera al dovuto e la verifica del credito finale dell'appaltatore.

In passato l'incarico di collaudo veniva affidato in modo fiduciario ai funzionari interni dell'amministrazione, a dipendenti pubblici o a professionisti esterni sulla base di elenchi. L'affidamento esterno su base fiduciaria è stato eliminato a seguito delle censure mosse dalla Commissione europea, in relazione alla natura di servizio del collaudo, soggetto alle procedure ad evidenza pubblica per la scelta dell'affidatario dell'incarico. La Commissione europea ha infatti rilevato che tale attività rientra fra i servizi elencati nell'allegato IA della direttiva n. 92/50, ora allegato IIA della direttiva n. 2004/18, in particolare nella categoria 12 comprendente i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Il legislatore nazionale, a seguito della procedura d'infrazione (*cfr.* sentenza della Corte di giustizia C.E. 21 febbraio 2008 C412-04), ha adeguato la disciplina interna ai rilievi formulati dalla Commissione europea con l'abrogazione, introdotta dalla legge n. 62/2005 (legge comunitaria 2004), art. 24, comma 8, dei commi 8-11 dell'art. 188 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 recanti la previsione di elenchi dei collaudatori presso il Ministero dei lavori pubblici e le regioni, nell'ambito dei quali le stazioni appaltanti potevano individuare il professionista cui affidare l'incarico di collaudo dei lavori pubblici.

L'art. 91, comma 8, del Codice, inoltre ha vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, etc. con . . . «procedure diverse da quelle previste dal Codice» stesso.

In considerazione di tale mutato orientamento l'Autorità con la delibera n. 82 del 2007 ed i pareri n 65 e 102 del 2008 ha affermato che il collaudo di lavori pubblici rientra tra i servizi soggetti alla disciplina del Codice.

Occorre anche rammentare che le disposizioni in materia di collaudo non sono derogabili dalle normative regionali, come stabilito dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 431/2007 e n. 411/ 2008. Esse attengono infatti alla fase inerente all'attività contrattuale della pubblica amministrazione, che agisce nell'esercizio della propria autonomia negoziale. Pertanto la disciplina di tale fase, connotata dall'assenza di poteri autoritativi in capo al soggetto pubblico, è da ricondursi all'ambito dell'ordinamento civile, di spettanza esclusiva del legislatore statale.

Si fa presente che nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 (articoli 187-210), seppur nei limiti della compatibilità con il Codice come previsto all'art. 253, comma 3 del Codice.

2. Il comma 2-*bis* dell'art. 120 del Codice afferma, per il collaudo, la natura di attività propria della stazione appaltante, dettando la conseguente regola applicativa, ovvero l'affidamento di questa attività a dipendenti della stessa stazione appaltante procedente o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni. Pertanto, si può ritenere che lo svolgimento di tale attività da parte dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici costituisca compito d'istituto: l'incarico è infatti espletato «ratione officii» e non «intuitu personae», risolvendosi la relativa prestazione in una «modalità di svolgimento del rapporto di pubblico impiego». Al riguardo, si richiama quanto già rilevato dall'Autorità nella determinazione n. 6/1999, con riferimento agli incarichi di progettazione svolti nell'ambito di pubblici «uffici», ai sensi dell'art. l7, comma 1, lettera *a)*, *b)* e *c)* della legge n. 109/1994.

L'art. 120, comma 2-*bis*, imponendo un rigoroso accertamento preventivo in capo alla stazione appaltante in merito alla possibilità di reperire nell'ambito del proprio personale la professionalità idonea alla prestazione, appare volta, quindi, a limitare il ricorso a professionalità esterne. A tale obbligo è strettamente connesso quello della necessità di stabilire i criteri ed i requisiti per la scelta dell'affidatario, dovendo essere comunque garantito il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza, espressamente richiamati al citato comma 2-*bis* dell'art. 120 del Codice. L'accertamento con esito negativo, peraltro, non esaurisce gli adempimenti preliminari della stazione appaltante, la quale è tenuta a verificare la possibilità di affidare il collaudo a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici.

Per quanto riguarda il conferimento dell'incarico ai dipendenti, il legislatore ha attribuito particolare rilievo alla trasparenza, a tutela della quale è previsto espressamente che il provvedimento che affida l'incarico a dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici debba riportare la motivazione, evidentemente anche tenendo conto del rispetto dei criteri preventivi fissati per le nomine, con l'indicazione degli specifici requisiti di competenza ed esperienza che hanno determinato la scelta. Questi elementi possono essere desunti dal *curriculum* dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso dell'amministrazione.

Momento saliente è dunque l'individuazione dei criteri da fissare preventivamente, che devono tener conto della tipologia e della complessità dell'intervento.

La *ratio* di tali disposizioni risiede in due motivazioni: la prima di garantire che l'attività di collaudo sia svolta da tecnici in possesso di adeguata professionalità e la seconda di consentire una equa ripartizione dei vantaggi economici collegati a tale attività. Tale seconda motivazione, in realtà, non pare più attuale in quanto il collaudo rientra tra le attività per le quali è riconosciuto l'incentivo di cui all'art. 92 del Codice (ridotto in modo consistente da recenti modifiche normative).

La stazione appaltante può motivare la scelta sulla base dei seguenti criteri:

1) rispondenza dell'incarico da conferire alle specifiche competenze professionali, accertate attraverso un esame del *curriculum* personale, nel rispetto del principio di proporzionalità;

2) effettiva opportunità del conferimento dell'incarico al funzionario, in ragione del complesso delle attività già assegnategli, nonché del carico di lavoro;

3) rotazione degli incarichi.

Al fine di garantire la trasparenza, con cadenza periodica l'elenco dei collaudi affidati unitamente ai nominativi dei destinatari degli incarichi stessi dovranno essere resi noti secondo adeguate forme di pubblicità.

Per quanto riguarda le incompatibilità disciplinate all'art. 141, comma 5, si ritiene che esse debbano essere riferite al dipendente, e non all'ufficio di appartenenza. La responsabilità delle prestazioni tecniche è, infatti, personale. Diversamente si rischierebbe di rendere difficoltoso l'affidamento delle citate attività ai dipendenti, con aggravio dei costi per l'amministrazione, in assenza del rischio, anche solo astratto, di violazione dell'imparzialità dell'azione amministrativa.

In merito al compenso spettante ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, il collaudo è indicato fra le attività tecniche per le quali all'art. 92, comma 5, del Codice è stabilito un incentivo nella misura del 2% dell'importo posto a base di gara, in favore del personale interno coinvolto nell'espletamento delle stesse. Tuttavia, il decreto legge n. 185/2008 convertito con legge n. 2/2009, all'art. 18 ha ridotto allo 0,5% la quota da destinarsi alla finalità del citato art. 92, comma 5, del Codice, disponendo l'assegnazione del restante 1,5% ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Secondo la circolare n. 36 del 23 dicembre 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze, gli enti territoriali, gli enti di competenza regionale o delle province autonoma di Trento e di Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale non devono procedere al suddetto versamento. La circolare precisa che le conseguenti economie di spesa incidono in termini positivi sui rispettivi saldi di bilancio. Va chiarito che la medesima disposizione dell'art. 92, comma 5, consente ai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere *b)* e *c)* di adottare con proprio provvedimento la normativa sull'incentivo.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte è auspicabile che la remunerazione della prestazione svolta dai dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici in favore della stazione appaltante sia oggetto di apposite intese fra le pubbliche amministrazioni, utilizzando l'incentivo ex art. 92, comma 5 del Codice come termine di raffronto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Per quanto riguarda la competenza alla nomina del collaudatore per i contratti finanziati da diversa amministrazione pubblica, l'Autorità aveva affermato nell'atto di regolazione n. 28/2000 che la nomina di collaudatori spetta alle amministrazioni aggiudicatrici.

L'ultimo periodo del comma 2-*bis* dell'art. 120 dispone ora che nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante faccia ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a queste amministrazioni sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse, in caso di carenza del proprio organico.

Sempre con riguardo alla medesima questione si è posto anche il quesito se sia ammissibile, nel caso di concessione di lavori pubblici, frazionare tra due distinti soggetti (concedente e concessionario) la competenza della nomina dell'incarico di collaudo statico e quello di collaudo tecnico-amministrativo. In merito si osserva che questa Autorità, con delibera n. 82 del 2007 ha ritenuto che l'incarico di collaudo statico debba essere di norma affidato al medesimo soggetto incaricato del collaudo tecnico-amministrativo o ad un componente della commissione.

3. Per quanto concerne il collaudo statico, seppure specificamente disciplinato all'art. 67 del testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, esso si configura come attività di verifica tecnica, prevista per determinate strutture, ricompresa fra gli accertamenti oggetto del collaudo. Soccorrono a tale riguardo sia l'art. 187 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, riprodotto all'art. 215 dello schema di regolamento ex art. 5, ove si afferma che «... il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore», sia le osservazioni espresse dal Consiglio di Stato nel parere reso sul terzo decreto correttivo nell'adunanza del 14 luglio 2008 (riguardo all'art. 92, comma 5, del Codice), volte a sottolineare l'unitarietà del collaudo, comprendente adempimenti di carattere sia più propriamente amministrativi sia strettamente tecnici. La previsione di affidare al soggetto incaricato del collaudo, anche il collaudo statico, nonché le verifiche relative al rispetto delle norme sismiche, contenuta all'art. 188, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e rimasta invariata nello schema di regolamento, sembra confortare tale conclusione, evidenziando il carattere generale e onnicomprensivo della prestazione. Ciò comporta che in questo caso il soggetto affidatario del collaudo deve essere in possesso dei necessari requisiti (l'ingegnere o l'architetto devono essere iscritti all'albo da almeno dieci anni). Non vi sono pertanto elementi per discostarsi da quanto già affermato dall'Autorità nella determinazione n. 43/2000, in relazione al compenso spettante, qualora l'incarico sia svolto dai dipendenti dell'amministrazione: esso non può che essere riconosciuto ai sensi del citato art. 92, comma 5, nell'ambito dell'incentivo previsto per le attività connesse alla realizzazione dell'opera, fra le quali è espressamente richiamato il collaudo.

4. L'art. 120, comma 2-*bis*, prevede che, qualora la stazione appaltante non possa ricorrere a propri dipendenti o di altre amministrazioni aggiudicatrici, l'affidamento dell'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni avviene secondo le procedure e con le modalità stabilite all'art. 91 del Codice, che disciplina gli affidamenti dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, al di sopra e al di sotto della soglia di 100.000 euro.

Secondo tale disposizione, per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura (settori ordinari) di importo compreso fra 100.000 euro e le soglie di applicazione della normativa comunitaria per i servizi di cui all'art. 28, comma 1, lettera *a)* e lettera *b)*, del Codice, si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, del Codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara e la pubblicità. Per le procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore alle soglie di applicazione della normativa comunitaria per i servizi di cui all'art. 28, comma 1 , lettera *a)* e lettera *b)*, del Codice, si applicano invece le disposizioni della parte II, titolo I, del Codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara e la pubblicità.

Per gli incarichi di importo inferiore a 100.000 euro il responsabile del procedimento individua l'affidatario nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, previa selezione di almeno cinque soggetti idonei, secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6 del Codice. A tale riguardo si può richiamare quanto già rappresentato dall'Autorità con la determinazione n. 1/2006, ove sono esplicitati i principi comunitari per quanto concerne l'affidamento degli incarichi di progettazione. Si rammenta che nella circolare del Ministero delle infrastrutture 16 gennaio 2007, n. 2473 relativa all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, rivolta ai propri Uffici (*Gazzetta Ufficiale* 21 novembre 2007, n. 271), si invitano le stazioni appaltanti a procedere alla scelta dei cinque o più operatori economici tramite la selezione di soggetti da un elenco di operatori economici, istituito a seguito di un apposito avviso pubblico, ovvero tramite specifiche indagini di mercato.

Si rileva che tale procedura è riproposta nello schema di regolamento ex art. 5 del Codice nella parte relativa all'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura (art. 267), ove è prevista l'indicazione, nell'avviso pubblico, delle classi e categorie dei lavori di cui alla tariffa professionale e la richiesta da parte della stazione appaltante dei *curriculum* dei soggetti interessati. A tale parte, in quanto compatibile, fa riferimento lo schema di regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaudo all'esterno.

5. In merito alla applicabilità dell'art. 125 del Codice, concernente lavori, servizi e forniture in economia, alla prestazione in oggetto, si richiama quanto rappresentato al riguardo dall'Autorità nella determinazione n. 4/2007. È stato evidenziato preliminarmente che i servizi tecnici relativi ai lavori pubblici sono sottoposti a specifica ed autonoma disciplina, con regole diversificate in relazione all'importo stimato del compenso e che l'acquisizione in economia deve essere preceduta dall'assunzione di un provvedimento interno da parte di ciascuna stazione appaltante con cui essa individui i singoli servizi da acquisire con lo speciale metodo dell'economia, con riguardo alle proprie specifiche esigenze e in relazione all'oggetto ovvero in riferimento coerente alle categorie indicate al comma 10 del detto art. 125.

Pur entro questi limiti, dal combinato disposto dell'art. 91, comma 2, e dell'art. 125 del Codice, si ritiene che non sia possibile escludere che una stazione appaltante possa ricomprendere nel regolamento interno per la disciplina della propria attività contrattuale, anche l'affidamento in economia dei servizi tecnici; pertanto, per una prestazione di collaudo di importo inferiore a 20.000 euro, si può procedere alla scelta del collaudatore mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 11. In tal caso il ribasso sull'importo della prestazione determinato sulla base delle tariffe professionali viene negoziato fra responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa.

6. Sempre con riguardo alle procedure di affidamento, si possono individuare ulteriori problematiche attinenti le modalità di impostazione della gara, quelle di fissazione dell'importo a base d'asta e le garanzie da richiedere.

L'art. 141 del Codice e l'art. 188 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 dispongono che la stazione appaltante nomini un collaudatore oppure una commissione costituita al massimo da tre componenti in relazione alla complessità dei lavori.

L'art. 120, comma 2-*bis*, contempla le modalità di affidamento da parte della stazione appaltante dell'incarico di collaudatore ovvero presidente o componente della commissione di collaudo.

Dalla formulazione di tale norma, si può ricavare che, in caso di commissione di collaudo, la gara debba individuare i singoli componenti della commissione, cui corrispondono distinte offerte e non l'intera commissione sulla base di un'unica offerta da parte dei concorrenti riuniti.

Al riguardo, l'Autorità ha osservato (delibera n. 82/2007) che quando il collaudo viene affidato ad una commissione, intesa quale organismo collegiale perfetto, tale organismo è entità diversa dal raggruppamento di professionisti, con la conseguenza che i due istituti non appaiono conciliabili: sotto questo aspetto, si veda la disposizione recata dall'art. 206 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, riprodotta nello schema di regolamento ex art. 5, secondo cui (comma 1) le operazioni di collaudo sono dirette dal presidente della commissione, in quanto *primus inter pares*, e, soprattutto, il successivo comma 2 che consente la stesura di una relazione «di minoranza» da parte di uno dei componenti del collegio, nel caso in cui dissenta.

Si ritiene, tuttavia, che non sia necessario espletare distinte gare d'appalto per l'individuazione dei componenti della commissione. La stazione appaltante potrà con un'unica procedura ad evidenza pubblica scegliere i soggetti affidatari dell'incarico, fissando i requisiti per i componenti e per il presidente della commissione.

Per quanto riguarda il calcolo del corrispettivo dei collaudatori da porre a base di gara, si deve osservare che il decreto ministeriale 4 aprile 2001 non prevede il collaudo; si potrà pertanto fare riferimento, alla legge n. 143/1949, fatta salva l'abrogazione dell'obbligatorietà dei minimi tariffari (cfr. ultimo periodo dell'art. 92, comma 2 del Codice).

Per quanto concerne le garanzie da richiedere per la partecipazione alla gara, l'Autorità si è espressa con parere n. 102/2008 nel senso che per le attività concernenti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria diverse dalla redazione del progetto e del piano di sicurezza, sono applicabili gli articoli 75 (garanzie a corredo dell'offerta) e 113 (cauzione definitiva) del tale orientamento è confermato nello schema di regolamento in corso di emanazione.

In caso di affidamento diretto o di affidamento previa gara informale, la garanzia può essere limitata alla cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del Codice.

7. Con riferimento ai soggetti che possono partecipare alle gare, preliminarmente occorre affrontare la questione relativa alla possibilità di ammettere alla procedura i dipendenti pubblici.

A tale riguardo, come già rilevato dall'Autorità con l'atto di regolazione n. 6/1999, si ritiene che la partecipazione dei dipendenti pubblici a tempo pieno alla procedura di gara per l'affidamento dell'incarico di collaudo sembra restare preclusa.

Da un lato, infatti, la tassatività dell'elenco dei soggetti affidatari dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria è stata ribadita all'art. 90, comma 1, lettera *d), e), f), f-bis), g)* ed *h)*, del Codice — cui occorre ricondursi anche per il collaudo — ai sensi del quale gli incarichi possono essere svolti solo da soggetti, singoli o associati, che esercitano professionalmente la relativa attività.

Sotto altro profilo, permane il regime di incompatibilità allo svolgimento della libera professione, dettato all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/l957 (divieto, per il dipendente pubblico, di «esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione») ed esteso a tutti i dipendenti pubblici dal decreto legislativo n. 165/2001, art. 53, fatto salvo quanto stabilito dal comma 6 del medesimo articolo.

L'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, consente infatti l'esercizio di attività libero professionale:

a) ai dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno;

b) ai docenti universitari a tempo definito;

c) alle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali (ad esempio, quella concernente il personale docente, che può esercitare la libera professione a condizione che essa non pregiudichi l'assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente, ai sensi del decreto legislativo n. 297/1994, art. 508).

Per i servizi di ingegneria ed architettura vi è poi la limitazione territoriale, ex art. 90, comma 4, del Codice, per cui ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non è consentito espletare incarichi per conto di altre amministrazioni nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza. Lo schema di regolamento in via di emanazione, in continuità con il decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, chiarisce che in caso di stazione appaltante di dimensione nazionale con articolazioni locali, l'ambito territoriale è riferito alla singola articolazione.

La sostanziale inconciliabilità della posizione di dipendente pubblico con quella del libero professionista è stata, fra l'altro, riaffermata di recente dalla Corte dei conti (Sez giur. Sicilia, n. 801/2007), nonché dalla giurisprudenza amministrativa che ha sottolineato la distinzione dei due regimi di affidamento, censurando la confusione di procedimenti riscontrata nell'operato di enti in ordine, ad esempio, al riconoscimento di tariffe professionali a soggetti facenti parte dell'ufficio tecnico, seppure con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Cons. Stato, Sezione VI, 22 ottobre 2008, n. 5175). È stata altresì ribadita la non ammissibilità di modalità alternative di affidamento di incarichi di servizi di ingegneria, in presenza di casi tipizzati dal Codice (Cons. Stato, Sezione VI, 7 marzo 2008, n. 1008).

8. Alla luce della modifica intervenuta al citato art. 91, commi 1 e 2, nel caso in cui la stazione appaltante debba ricorrere a professionisti esterni, si ritiene ammissibile la possibilità di affidare l'incarico di collaudo oltre che ai professionisti singoli o associati anche ai soggetti indicati all'art. 90, comma 1 , lettera *e), f), f-bis), g)* e *h)*, ovvero società di professionisti, a società di ingegneria ed a loro raggruppamenti temporanei o consorzi stabili. In tal caso devono ritenersi applicabili le disposizioni del comma 7 dell'art. 90, in ordine alla necessità di indicare il professionista responsabile incaricato della prestazione già in sede di offerta, che sia in possesso dei requisiti abilitanti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e ribaditi nello schema di regolamento ex art. 5, unitamente alle disposizioni concernenti la responsabilità solidale con riferimento alle società di ingegneria, dettate all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e che risultano invariate nello schema di regolamento (*cfr*. determinazione dell'Autorità n. 7/2006). Si precisa che, nel caso di società di professionisti e di ingegneria, ai fini della partecipazione alla gara, occorre avere riguardo ai requisiti tecnico-professionali della società.

9. In analogia con quanto già segnalato per l'affidamento interno, riveste particolare importanza l'indicazione dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara: essi devono infatti essere adeguati e proporzionati alla prestazione anche al fine di consentire la più ampia partecipazione di professionisti. A titolo esemplificativo, risulterebbe restrittivo della concorrenza (in quanto favorirebbe la creazione di una esigua categoria di professionisti specializzati in collaudo) richiedere esperienza professionale maturata con esclusivo riferimento al collaudo, senza tener conto di altre attività che presentano aspetti affini o attinenti, quali la direzione lavori, la progettazione, il coordinamento della sicurezza nei cantieri, l'espletamento delle quali è da ritenersi rilevante per la dimostrazione della capacità del candidato. L'Autorità ha già avuto modo di esprimere tale orientamento con la deliberazione n. 12/2008. Si richiama inoltre l'interpretazione data dall'Autorità con deliberazione n. 74/2006 — seppure con riferimento al fatturato globale — ove è stato evidenziato il carattere essenzialmente omogeneo dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

Per l'affidamento all'esterno degli incarichi di collaudo di importo superiore a 100.000 euro in ordine ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare concernenti i servizi di ingegneria ed architettura, occorre fare riferimento a quanto stabilito all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, il cui contenuto risulta sostanzialmente immutato nello schema di regolamento ex art. 5 del Codice (art. 263).

10. Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, secondo la disciplina generale, può utilizzarsi sia il prezzo più basso sia l'offerta economicamente più vantaggiosa. L'individuazione del criterio per la scelta dell'affidatario dell'incarico è rimessa pertanto alla valutazione discrezionale della stazione appaltante. Si segnala che quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso è consentita l'esclusione automatica delle offerte anomale per contratti di importo inferiore a 100.000 euro, secondo le ultime modifiche apportate all'art. 124, comma 8 del Codice dal decreto legislativo n. 152/2008 (si rammenta che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero di offerte ammesse è inferiore a dieci). L'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa comporta adempimenti più complessi, in relazione all'indicazione, negli atti di gara, degli elementi e sub-elementi che saranno presi in esame e della relativa ponderazione.

Anche in questo caso per i criteri di valutazione, per la ponderazione e per le metodologie di determinazione della migliore offerta si deve fare riferimento alle disposizioni previste nel regolamento per l'affidamento dei servizi tecnici.

Con riferimento alla ponderazione dei criteri di valutazione si rammenta che il Codice, recependo una disposizione comunitaria, consente di stabilire una soglia (art. 83, comma 2).

Per l'attribuzione del punteggio per il prezzo, al fine di disincentivare l'offerta di ribassi elevati, si potrebbe fare riferimento, ai sensi della norma sopra citata, in luogo del ribasso massimo, ad un ribasso soglia pari alla media dei ribassi offerti. Tale ipotesi è peraltro prevista dallo schema di regolamento ex art. 5 del Codice (allegato *M)*.

In base a quanto sopra considerato;

Il Consiglio

Ritiene che:

1) il collaudo relativo ad un contratto pubblico di lavori è affidato in via prioritaria al personale interno della stazione appaltante, in possesso dei requisiti fissati preventivamente in relazione alla complessità della prestazione; tale affidamento deve essere motivato, con riferimento alla esperienza e competenza dell'interessato, nel rispetto dei principi della proporzionalità, della trasparenza e della rotazione, a tal fine assicurando anche, con cadenza periodica, adeguata pubblicità degli incarichi affidati; al personale dipendente della amministrazione aggiudicatrice incaricato del collaudo spetta, quale compenso dell'attività svolta, l'incentivo ai sensi dell'art. 92, comma 5, del Codice;

2) la stazione appaltante, in caso di carenza del proprio organico, è tenuta a verificare la possibilità di affidare il collaudo a dipendenti di diversa amministrazione;

3) il collaudo comprende ogni attività di verifica tecnica necessaria secondo quanto previsto dalla normativa di settore in relazione all'oggetto dell'appalto, con riferimento in particolare al collaudo statico, che è svolto pertanto dal soggetto incaricato del collaudo, in possesso dei requisiti stabiliti dalla specifica disciplina;

4) l'affidamento esterno dell'incarico di collaudo, rientrante nella categoria 12 dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura, di cui all'allegato IIA del Codice, avviene mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni concernenti l'affidamento di tali servizi, ai sensi degli articoli 90 e 91 del Codice;

5) è consentito l'affidamento in economia dell'incarico di collaudo, qualora la stazione appaltante abbia indicato tale attività nel proprio regolamento interno, ai sensi e nei limiti dell'art. 125 del Codice;

6) la partecipazione alla gara è preclusa in via generale ai dipendenti pubblici, ad eccezione dei casi in cui è consentito lo svolgimento della libera professione dalle norme sul pubblico impiego (art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001);

7) è ammessa la partecipazione alla procedura concorsuale delle società di ingegneria che devono indicare il responsabile della prestazione, in analogia con quanto previsto per gli incarichi di progettazione;

8) i requisiti per la partecipazione alla gara devono essere proporzionati alla prestazione richiesta, favorendo la più ampia partecipazione dei soggetti interessati; a tal fine, l'esperienza maturata è valutata con riguardo non solo all'attività di collaudo, ma anche ad altre attività attinenti ai servizi di ingegneria ed architettura;

9) l'individuazione del soggetto affidatario avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base della scelta discrezionale dell'amministrazione.

Roma, 25 febbraio 2009

Il presidente: GIAMPAOLINO

Il relatore: MOUTIER

09A02832

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 2, 3, 4, 5 e 6 marzo 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2596
Yen	122,52
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	28,291
Corona danese	7,4512
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,89330
Fiorino ungherese	307,03
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7095
Zloty polacco	4,7500
Nuovo leu romeno	4,3028
Corona svedese	11,5755
Franco svizzero	1,4809
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0280
Kuna croata	7,3759
Rublo russo	45,5782
Lira turca	2,1752
Dollaro australiano	1,9869
Real brasiliano	3,0409
Dollaro canadese	1,6229
Yuan cinese	8,6230
Dollaro di Hong Kong	9,7701
Rupia indonesiana	15215,97
Rupia indiana	65,3540
Won sudcoreano	1993,95
Peso messicano	19,3739
Ringgit malese	4,6958
Dollaro neozelandese	2,5511
Peso filippino	61,740
Dollaro di Singapore	1,9587
Baht tailandese	45,661
Rand sudafricano	13,0664

Dollaro USA	1,2615
Yen	123,64
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,961
Corona danese	7,4510
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,89575
Fiorino ungherese	306,84
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7087
Zloty polacco	4,7350
Nuovo leu romeno	4,2990
Corona svedese	11,4853
Franco svizzero	1,4826
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0125
Kuna croata	7,3747
Rublo russo	45,7697
Lira turca	2,1802
Dollaro australiano	1,9619
Real brasiliano	3,0468
Dollaro canadese	1,6219
Yuan cinese	8,6303
Dollaro di Hong Kong	9,7866
Rupia indonesiana	15131,69
Rupia indiana	65,5600
Won sudcoreano	1968,44
Peso messicano	19,2631
Ringgit malese	4,6795
Dollaro neozelandese	2,5303
Peso filippino	61,560
Dollaro di Singapore	1,9550
Baht tailandese	45,603
Rand sudafricano	13,2300

Dollaro USA	1,2555
Yen	124,67
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,736
Corona danese	7,4506
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,89020
Fiorino ungherese	310,05
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7075
Zloty polacco	4,7140
Nuovo leu romeno	4,2895
Corona svedese	11,5175
Franco svizzero	1,4782
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9400
Kuna croata	7,4230
Rublo russo	45,2445
Lira turca	2,1708
Dollaro australiano	1,9570
Real brasiliano	3,0172
Dollaro canadese	1,6156
Yuan cinese	8,5915
Dollaro di Hong Kong	9,7421
Rupia indonesiana	15153,89
Rupia indiana	64,7020
Won sudcoreano	1940,31
Peso messicano	19,1181
Ringgit malese	4,6623
Dollaro neozelandese	2,5080
Peso filippino	60,950
Dollaro di Singapore	1,9443
Baht tailandese	45,311
Rand sudafricano	13,1435

Dollaro USA	1,2555
Yen	124,71
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,744
Corona danese	7,4506
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,89030
Fiorino ungherese	311,63
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7071
Zloty polacco	4,7225

Nuovo leu romeno	4,2793
Corona svedese	11,4825
Franco svizzero	1,4765
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9060
Kuna croata	7,4211
Rublo russo	45,0615
Lira turca	2,2080
Dollaro australiano	1,9573
Real brasiliano	2,9954
Dollaro canadese	1,6139
Yuan cinese	8,5885
Dollaro di Hong Kong	9,7405
Rupia indonesiana	15222,94
Rupia indiana	64,9970
Won sudcoreano	1963,60
Peso messicano	19,1903
Ringgit malese	4,6799
Dollaro neozelandese	2,5065
Peso filippino	60,920
Dollaro di Singapore	1,9531
Baht tailandese	45,468
Rand sudafricano	13,2079

Dollaro USA	1,2658
Yen	122,53
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	28,038
Corona danese	7,4505
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,89000
Fiorino ungherese	316,50
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7076
Zloty polacco	4,7311
Nuovo leu romeno	4,2915
Corona svedese	11,7135
Franco svizzero	1,4637
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9530
Kuna croata	7,4224
Rublo russo	45,2865
Lira turca	2,2650
Dollaro australiano	1,9783
Real brasiliano	3,0244
Dollaro canadese	1,6258
Yuan cinese	8,6581
Dollaro di Hong Kong	9,8175
Rupia indonesiana	15303,52
Rupia indiana	65,4360
Won sudcoreano	1958,55
Peso messicano	19,3799
Ringgit malese	4,7056
Dollaro neozelandese	2,5134
Peso filippino	61,230
Dollaro di Singapore	1,9562
Baht tailandese	45,675
Rand sudafricano	13,3247

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A02909

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Traditional Grimsby Smoked Fish» ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 49 del 28 febbraio 2009, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Traditional Grimsby Fish Smokers Group - Regno Unito, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati - «Traditional Grimsby Smoked Fish».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

09A02669

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Verifica di assoggettibilità ambientale concernente il progetto dell'interporto di Orte presentato dalla Società Centro Merci di Orte, in Orte.

Con la determinazione dirigenziale DSA-2008-0038366 del 29 dicembre 2008 del Direttore generale della direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta la non assoggettabilità a V.I.A. del progetto dell'interporto di Orte presentato dalla Società centro merci di Orte via dei Gladiatori 01028 Orte (Viterbo).

Il testo integrale della citata determinazione dirigenziale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http:/www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detta determinazione dirigenziale può essere impugnata dinanzi al T.a.r. entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A02666

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato relativo alla modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neoduplamox».

Nell'estratto della determinazione citata in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 6 dicembre 2008, a pag. 59, è apportata la seguente modifica: al paragrafo «La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato»

in luogo di:

Procter & Gamble Holding S.r.l.,

leggasi:

Procter & Gamble S.r.l.

09A02792

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arnexil»

Con la determinazione n. aRM - 61/2009-40 del 26 febbraio 2009 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pfizer Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: ARNEXIL;

confezione A.I.C. n. 034827042;

descrizione: «0,75 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml.

09A02782

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Darkene»

Con la determinazione n. aRM - 62/2009-22 del 3 marzo 2009 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bayer S.p.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nella confezione indicata:

farmaco: DARKENE;

confezione: A.I.C. n. 024056057;

descrizione: «1 mg compresse» 10 compresse.

09A02783

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-064) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.